



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

PROGETTO ORGANIZZATIVO
2020-2023



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

INDICE

1	PREMESSA- Retrospettiva e Programmatica	6-13
	<u>CAPITOLO I</u>	
2	IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL BENESSERE	14
3	1-2 <u>La leale collaborazione verso l'esterno</u>	16
4	1-2 -1 <u>La leale collaborazione con la Procura Generale di Bologna</u>	17
5	1-2-2 <u>La leale collaborazione con la Magistratura giudicante</u>	18
6	1-2-3 <u>La leale collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna</u>	19
7	1-2-4 <u>La Procura delle Repubblica per i Minorenni</u>	20
8	1-2-5 <u>L'Avvocatura</u>	20
9	1-2-6 <u>La leale collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali</u>	21
10	1-2-7 <u>I rapporti con il cittadino – "la carta dei servizi"</u>	21
11	2- <u>Il benessere organizzativo – tutela della genitorialità e della salute</u>	23
	<u>CAPITOLO II</u>	
12	EFFICACIA DEL PRESENTE PROGETTO ORGANIZZATIVO	24
	<u>CAPITOLO III</u>	
13	L'ORGANIGRAMMA DELL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA	25
14	a) – Magistrati	25
14	b) - Personale Amministrativo	26
15	c) – Sezioni di Polizia Giudiziaria	30
	<u>CAPITOLO IV</u>	
16	ANALISI DELLA SITUAZIONE CRIMINALE NEL TERRITORIO DEL CIRCONDARIO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO	33
17	Grafico	36
18	<u>Area I</u> – Sicurezza Lavoro e Salute	43
19	<u>Area II</u> – Ambiente Territorio e P.A.	45
20	<u>Area III</u> – Tutela persona e famiglia e soggetti deboli	52



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

21	<u>Area IV – Diritto penale dell'Economia</u>	55
22	Elenco reati per Area	59
23	<u>Analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze</u>	60
24	Tabelle movimentazione procedimenti penali - Analisi	61
25	Statistiche del Tribunale di Reggio Emilia	63

CAPITOLO V

26	IL PROCURATORE, LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE, I SOSTITUTI E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	69
27	<u>L'esame delle notizie di reato – la fase dell'iscrizione</u>	70
28	<u>L'obbligo/facoltà di "Riferire" al Procuratore</u>	73
29	<u>Il Visto per assenso sulle richieste di misure cautelari</u>	75
30	<u>Il Visto su altri provvedimenti</u>	78
31	<u>I Protocolli investigativi ed organizzativi</u>	81
32	<u>Direttive e linee guida indirizzate ai Magistrati</u>	82
33	Direttive e linee guida indirizzate alla Polizia Giudiziaria	83
34	<u>L'attività giudiziaria del Procuratore della Repubblica</u>	83
35	Attività Giudiziaria Ordinaria	84
36	Auto-assegnazione dei fascicoli	87
37	La co-assegnazione dei fascicoli del Procuratore	87
38	L'assegnazione di singoli atti	88
39	Assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica	89



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

40	<u>I Sostituti Procuratori della Repubblica</u>	91
41	<u>Il Turno Esterno</u>	92
42	Linee di indirizzo generali	96
43	<u>Il Turno Interno</u>	97
44	<u>I Gruppi di lavoro – L’assegnazione dei magistrati ai Gruppi di Lavoro</u>	97
45	Le Aree tematiche, la composizione e l’assegnazione degli Affari all’interno dei gruppi specialistici	99
46	Assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro – mobilità interna ai Gruppi	101
47	<u>Le riunioni dei Magistrati dell’Ufficio</u>	104
48	<u>L’attribuzione di compiti di collaborazione ai Magistrati</u>	106
49	<u>L’Ufficio Esecuzione</u>	108
50	<u>Gli Affari Civili</u>	108
51	<u>Le Misure di Prevenzione</u>	111
52	<u>Iscrizione ed assegnazione dei fascicoli</u>	113
53	- <u>Modello 46</u>	115
54	- <u>Modello 45</u>	117
55	- <u>Modello 44</u>	125
56	- <u>Modello 21 e 21 bis</u>	126
57	<u>Le denunce provenienti da privati a mezzo posta elettronica</u>	127
58	<u>Le modalità di assegnazione dei fascicoli</u>	128
59	Le Notizie di reato valutate dal Magistrato di turno esterno	132
60	Criteri di assegnazione: individuazione	136
61	<u>La co-assegnazione del fascicolo nel medesimo gruppo o tra Sostituti di Gruppi diversi</u>	144
62	La sospensione delle assegnazioni/ La revoca dell’assegnazione/La rinuncia all’assegnazione/L’astensione	147



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

63	<u>La responsabilità del magistrato per l'organizzazione del suo Ufficio</u>	150
64	<u>L'URGENTE NECESSITÀ DI SMALTIRE L'ARRETRATO: LE MISURE CONCRETAMENTE SOSTENIBILI ED ADOTTABILI</u>	151
65	<u>LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA- SDAS</u>	154
66	Individuazione dei reati	155
67	I MAGISTRATI ONORARI – <u>L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE</u>	163
68	L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di Ufficio	170
69	<u>LA POLIZIA GIUDIZIARIA E L'USO DELLE RISORSE</u>	171
70	<u>INTERCETTAZIONI – Tutela della riservatezza</u>	176
71	<u>LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARI: I CONSULENTI TECNICI</u>	180
72	<u>I CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI</u>	184
73	<u>LA FASE DEL GIUDIZIO: LA GESTIONE DELLE UDIENZE</u>	188
74	<u>FERIE ASTENSIONI</u>	191
75	<u>LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA I RAPPORTI CON LA STAMPA</u>	192
76	<u>OBIETTIVI</u>	197-198



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

PREMESSA RETROSPETTIVA E PROGRAMMATICA

Il presente progetto organizzativo viene adottato dallo scrivente, insediatosi il 15 giugno 2020, a meno di un anno di distanza dalla entrata in vigore (15 dicembre 2021) del documento organizzativo vigente, proposto dal Procuratore della Repubblica Reggente, dott.ssa Isabella Chiesi, per il triennio 2020-2022 (all. 1).

In questo documento veniva espressamente precisato che la sua adozione coincideva con *“un periodo di transizione dell’Ufficio”*, derivante dalla vacanza del posto di Procuratore, trasferito per incompatibilità ambientale ad altro Ufficio in data coincidente con lo spirare del termine previsto dalla delibera approvata dal plenum del CSM in data 4 novembre 2020, recante le linee guida agli uffici giudiziari per l’emergenza Covid, che prorogava al 31 marzo 2021 il termine per il deposito dei progetti organizzativi, prima fissato al 31 dicembre 2020 dalla Circolare in materia di organizzazione degli uffici di Procura del 16 dicembre 2020.

Il modello organizzativo dell’Ufficio con esso predisposto, valutato positivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia pure con osservazioni e specifici rilievi emendativi¹, **va in gran parte confermato**, avendone comunque assicurato la funzionalità in un periodo certamente molto travagliato, dovuto, da un lato, dal rilevato trasferimento per incompatibilità ambientale del precedente Procuratore della Repubblica, dott. Marco Mescolini, e dall’altro, dagli effetti negativi della crisi pandemica e dall’accentuarsi delle croniche carenze di organico, soprattutto del Personale amministrativo, che hanno notevolmente inciso sull’ottimale svolgimento di tutti i servizi.

Lo scrivente reputa che il suddetto modello vada integrato ed aggiornato non soltanto per renderlo coerente con gli specifici rilievi mossi dal Consiglio, ma innanzitutto per adeguarlo alle disposizioni della legge n. 71 del 17 giugno 2022 che ha modificato l’art. 1, commi 6 e 7, del Dlgs 106\2006 ed ha introdotto, per la prima volta per via legislativa, alcuni contenuti obbligatori del progetto organizzativo che, in relazione alle dimensioni di un ufficio come la Procura della Repubblica

di Reggio Emilia, attengono: alla indicazione dei criteri di priorità, ai criteri di assegnazione e coassegnazione degli affari, ai criteri di designazione del magistrato che svolge funzioni vicarie del

¹ Delibera di presa d’atto prot. P7146\2022 dell’8 aprile 2022



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Procuratore della Repubblica, ai criteri di formazione dei gruppi di lavoro, di designazione e permanenza temporanea dei magistrati, nonché alla necessaria interlocuzione con il Presidente del Tribunale e il Presidente dell'Ordine degli avvocati, oltre che alla fissazione del termine massimo di efficacia ed alla sua rinnovazione.

La necessità di aggiornamento **deriva inoltre dalla normazione secondaria sopravvenuta, introdotta dalla Circolare del CSM del 21 giugno 2022** che ha innovato in ordine alla individuazione del termine minimo di permanenza nei gruppi di lavoro specializzati, alla assegnazione provvisoria dei magistrati di nuova destinazione, ed alla assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro mediante interpello.

Infine le integrazioni che lo scrivente ritiene necessario apportare **sono anche frutto dell'attività svolta, a partire dal 15 giugno 2022, e della conoscenza diretta sinora maturata** delle risorse, delle prassi, dell'operatività concreta delle varie articolazioni e dei singoli Servizi, nonché delle numerose criticità riscontrate ed evidenziate, grazie alle costanti e quotidiane interlocuzioni, dai Colleghi, compresi quelli del Tribunale e della Procura Generale, dal Personale amministrativo, unitamente alle loro Rappresentanze sindacali, dagli Avvocati e dalla Polizia Giudiziaria.

Pur essendo tali criticità note allo scrivente già al momento della presentazione della domanda, con particolare riferimento alle croniche carenze di organico del Personale amministrativo, va detto che, con i primi esiti dell'ispezione ordinaria, svolta dal 24 maggio 2022, e la conoscenza diretta dell'attività di ufficio, **è emersa la preoccupante ed irrisolta consistenza dell'arretrato**, sia dei procedimenti già iscritti (tra tutti: i fascicoli nei quali definire gli adempimenti ex art. 408 c.p.p., quelli pendenti a carico di ignoti e per reati di competenza del Giudice di Pace), sia degli affari ancora pendenti sul portale NDR e non risultati ancora iscritti (oltre 12 mila ingressi non registrati), sia degli affari di competenze di altri Servizi (ad es. le procedure di conversione delle pene pecuniarie, le numerose istanze giacenti in materia di spese di giustizia, i tempi di definizione degli affari del Casellario giudiziario, con particolare riferimento alle istanze ex art. 335 c.p.p.).

I primi provvedimenti che in tal senso sono stati assunti dallo scrivente hanno avuto ad oggetto la costituzione di un gruppo di lavoro per lo smaltimento delle istanze di conversione delle pene pecuniarie (*all.2*), il monitoraggio delle reali giacenze sul portale NDR (*all.3*), l'assegnazione al personale di specifici obiettivi di definizione di alcune materie, entro tempi predeterminati (*4*).



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Il presente progetto organizzativo, come si vedrà più avanti, intende adottare una serie di misure strutturali per erodere progressivamente l'arretrato e prevenirne, nel medio e nel lungo periodo, la formazione negli stessi termini.

Si anticipa sin d'ora che le integrazioni e le modifiche che verranno apportate **comprendono quelle proposte in sede di redazione del progetto allegato alla domanda per la nomina**, sebbene in quella sede il parametro di riferimento era costituito dal progetto organizzativo dell'11 marzo 2019 adottato dal Procuratore Mescolini (*all. 5*).

Le modifiche proposte riguardavano, in particolare, la composizione dei gruppi di lavoro, i nuovi criteri di selezione dei Magistrati nonché di assegnazione ed autoassegnazione degli affari, per il necessario adeguamento alla circolare nel frattempo intervenuta il 16 dicembre 2020; ed inoltre era stata prospettata l'esigenza di modifica del "visto", al fine di renderlo più aderente alle funzioni di coordinamento che deve svolgere il Procuratore della Repubblica, la centralizzazione di alcuni servizi di segreteria, la parziale assegnazione automatica di alcune tipologie di affari (quantomeno in materia di affari di competenza del Giudice di Pace), fermo restando il principio che l'assegnazione dei reati specialistici e di quelli comuni rientra tra le attribuzioni del Procuratore della Repubblica, così da assicurare una conoscenza preventiva degli affari introitati e dunque una visione integrale della realtà criminale, presupposto necessario per rilevare collegamenti e connessioni che verrebbero altrimenti riconosciuti soltanto *ex post* con evidente sacrificio della completezza investigativa oltreché del dispendio di risorse causati dalla moltiplicazione dei passaggi interni.

Le modifiche e comunque le integrazioni che verranno apportate tengono conto anche dello studio dell'esperienza maturata nel Distretto da Uffici giudiziari di dimensioni sostanzialmente analoghe e con criticità interne e fenomeni criminali omogenei (segnatamente le Procure della Repubblica di Modena e Parma).

Al riguardo va evidenziato che, subito dopo il suo insediamento, lo scrivente, con ordine di servizio n. 28 del 7 luglio 2022, ha assunto direttamente il coordinamento dei quattro Gruppi specialistici, affidato dal 26 ottobre 2021 ad componente di ciascun Gruppo, al fine di assicurare "*il corretto, puntuale, uniforme esercizio dell'azione penale...anche nella fase investigativa*" (art. 2 Circ.), mediante la massima e costante diffusione delle informazioni relative al funzionamento complessivo dell'Ufficio ed agli esiti dell'attività giudiziaria, nonché della necessità della elaborazione\rielaborazione delle direttive e dei protocolli più idonei al perseguimento delle strategie



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

investigative in relazione alle materie di competenza dei Gruppi oltreché della prossima rimodulazione dell'organico degli stessi (*all. 6*).

Prima di entrare nel merito dell'organizzazione dell'Ufficio che si ritiene di adottare si reputa opportuno premettere che gli interventi proposti trovano il proprio necessario fondamento nello statuto costituzionale ed ordinamentale, interno ed esterno, dell'Ufficio di Procura ed in particolare nella forza precettiva e conformativa dei principi di soggezione del Pubblico Ministero soltanto alla legge (artt. 101 e 107 Cost.), di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Principi declinati dalla legislazione primaria che attribuisce al Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, l'obbligo di assicurare *“il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale...l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio* (art. 1 D.lgs. 2006 n. 106); con la predisposizione delle misure organizzative volte a realizzare questi fini istituzionali, il Procuratore della Repubblica dovrà tenere conto dei criteri di priorità, legali e convenzionali, e dovrà indicare i criteri oggettivi di assegnazione e di coassegnazione degli affari, nonché quelli per la formazione, la composizione e l'accesso ai gruppi di lavoro specialistici, analizzata e valutata la specifica realtà criminale territoriale nonché i flussi in entrata e in uscita degli affari, confrontandosi con il Dirigente dell'Ufficio giudicante ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati (art. 1, commi 6° e 7°, del Dlgs 106\2006 così come emendato dall'art. 13 della Legge 17 giugno 2022 n. 71).

La normazione secondaria ha reso più ampia e dettagliata l'incidenza di questi principi perché non si è limitata a disciplinare le attribuzioni dei vari ruoli che compongono l'Ufficio ma ha ampliato lo sguardo al suo insieme, considerato come entità complessa al cui interno operano varie e diversificate figure professionali che devono interagire e cooperare per assicurare i fini di giustizia previsti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria.

La circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020, prima indicata, ha inteso chiaramente indicare un percorso virtuoso e necessario volto alla **formazione partecipata e condivisa delle scelte organizzative dell'Ufficio**, prevedendo varie forme e modalità di coinvolgimento di tutti i Magistrati, togati ed onorari, nella formazione e nella variazione della proposta di progetto, e formalizzando il procedimento per la presentazione e la valutazione di osservazioni e rilievi, oltreché della sua variazione in corso di vigenza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

La suddetta Circolare ha inteso richiamare, quale principio fondante dei rapporti interni alla Procura della Repubblica, quello di *leale collaborazione* tra i soggetti che della stessa fanno parte (sulla cui declinazione interna cfr. oltre), individuando nella *partecipazione*, in particolare dei Sostituti Procuratori e degli Onorari, il momento essenziale per la individuazione e la determinazione delle scelte organizzative (unitamente al Personale amministrativo ed a tutti i soggetti ad esse interessati) e per l'intera sua attività, compresa quella giudiziaria.

Si tratta di una scelta chiaramente antitetica ad una concezione gerarchica (ed in quanto tale incostituzionale: arg. ex art. 107 Cost.) dell'ordinamento dell'Ufficio poiché richiede, al contrario, la piena reciprocità dell'interazione tra i titolari dei vari ruoli ed è volta a favorire l'adozione di moduli organizzativi fondati sulla *responsabile autonomia* dei vari soggetti che vi operano, funzionali all'*efficacia dell'attività giudiziaria* che non può perseguire i propri obiettivi prescindendo dalla loro condivisione di tutti coloro che sono chiamati a realizzarli.

L'autonomia e l'indipendenza, quali connotati costituzionali indefettibili dell'azione istituzionale, professionale e relazionale dei Magistrati, all'interno ed all'esterno dell'Ufficio, non costituiscono dunque un fondamento di *status* bensì sono il presupposto perché la funzione giurisdizionale sia concretamente volta alla realizzazione dei diritti dei cittadini e delle loro aspettative di giustizia. La *responsabilità* ne costituisce pertanto un attributo quale tratto caratterizzante dell'autonomia del Magistrato, che deve sempre essere finalizzata a raggiungere **la unitarietà, l'efficacia e la trasparenza dell'azione dell'Ufficio (art. 2 comma 3 Circ)**, attraverso il continuo confronto tra tutti i suoi componenti, ed in particolare con il Procuratore della Repubblica, titolare di attribuzioni di garanzia e di coordinamento riconosciutegli dalla legge.

Ai fini del perseguimento di tale obiettivo rileva non solo la capacità di definire, nei tempi previsti dall'art. 407 c.p.p. i procedimenti iscritti, ma la garanzia che l'Ufficio deve essere in grado di offrire la trasparenza e l'uniformità nell'esercizio dell'azione penale, il puntuale rispetto dei diritti della difesa e del difensore, la attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale.

La trasparenza dell'attività della Procura della Repubblica si realizza nell'imparzialità dell'agire giudiziario a garanzia dell'uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge e **presuppone l'adozione di criteri automatici nella assegnazione dei fascicoli** (mediata dalla possibilità, fin dalla iscrizione dei procedimenti e – in casi eccezionali - nel corso della loro trattazione, di ricorrere al meccanismo della co-assegnazione, in modo da poter destinare alla direzione delle indagini magistrati



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

in possesso di esperienze diverse, richieste dalla complessità dei fatti oggetto di accertamento), la regolamentazione del potere di autoassegnazione da parte del Procuratore della Repubblica, la tempestività delle iscrizioni e l'omogeneità dei criteri in base ai quali esse avvengono.

L'attenzione, da parte di un ufficio inquirente, al costante rispetto dei diritti della difesa (primo dei quali quello del rispetto della riservatezza delle persone coinvolte nelle indagini e, a maggior ragione, di coloro che sono alle stesse estranee), costituisce il punto di arrivo di una risalente elaborazione culturale ormai fondata sulla consapevolezza della profonda incidenza sui diritti di libertà individuali, garantiti anche dalla Costituzione, oltretutto sulla sfera esistenziale delle persone, dei provvedimenti adottati dal Pubblico ministero.

E' questo, evidentemente, uno dei motivi per cui la ragionevole durata del processo deve costituire un obiettivo primario della magistratura tutta e di quella inquirente in primo luogo.

Garantire un processo breve, infatti, costituisce, l'unico strumento per legittimare la sostenibilità politica e sociale della obbligatorietà dell'azione penale, strumento irrinunciabile per l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e, conseguentemente, presidio dei diritti di libertà del cittadino.

E' del tutto evidente che il raggiungimento di tale risultato presuppone di evitare, in primo luogo, la celebrazione di processi inutili; sicché la attenta verifica delle istanze e delle prospettazioni difensive va intesa come necessario strumento di completa ricostruzione del sostrato fattuale su cui deve inserirsi l'esercizio dell'azione penale, nella ovvia consapevolezza della circostanza che ciò che non viene fatto emergere, o peggio ignorato, nel corso delle indagini è destinato, a riemergere, nel corso del dibattimento, del patrimonio cognitivo del giudice.

Affrontare il problema dei tempi del processo significa andare oltre una visione meramente burocratica della attenzione alla sola durata dei tempi delle indagini e organizzare l'attività della Procura con il fine di ridurre il carico di lavoro che verrà trasmesso agli uffici giudicanti, operando innanzitutto, sulla qualità dell'investigazione e rendendo il Pubblico Ministero reale e concreto artefice e responsabile delle indagini preliminari (art. 109 cost. e 55 c.p.p.).

Ciò presuppone l'effettiva direzione dell'andamento progressivo delle investigazioni e l'orientamento dell'attività della Polizia giudiziaria, così da evitare inutili dispendi di risorse, e richiede, per realizzarsi concretamente, **l'adozione di un modello organizzativo che comporti, oltre all'abbattimento dei carichi di lavoro arretrato, la riduzione delle sopravvenienze sul ruolo di ciascun Sostituto Procuratore.**



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Considerata la persistenza pluriennale di un considerevole arretrato, come verrà di seguito evidenziato, di rilevanza strategica si reputa il potenziamento dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, nel cui contesto va anche inserito il Servizio di Definizione Affari Semplici – SDAS - coordinato dal Procuratore della Repubblica, il cui scopo fondamentale è concentrare la trattazione di tutti quelli affari, che per la loro serialità e comunque per la mancanza di particolari approfondimenti, sono suscettibili di una celere definizione senza dover onerare i Sostituti Procuratore e le loro Segreterie.

Le ricadute positive di tale modello organizzativo appaiono evidenti, giacché il Pubblico ministero - potendo godere di una significativa riduzione del proprio carico di lavoro – potrà più attentamente dedicarsi alla trattazione dei procedimenti che compongono il suo ruolo, esercitando l'azione penale solo allorquando sussistano elevate probabilità di condanna e coinvolgendo il giudice del dibattimento solo nei casi in cui la verosimile entità della pena da infliggersi o la personalità dell'imputato impongano forme di definizione del procedimento in contraddittorio.

Costruire un modello organizzativo ispirato alla trasparenza, alla uniformità ed alla efficienza presuppone peraltro la centralità, nell'ambito delle complessive attività svolte dal pubblico ministero, della fase dibattimentale, non solo in quanto il giudizio costituisce l'unico vero momento di verifica della qualità dell'azione investigativa ma anche perché è prima di tutto in esso che deve trovare attuazione il principio di ragionevole durata del processo. Sotto tale profilo assume fondamentale importanza l'adozione di regole tese a garantire la puntuale e consapevole partecipazione all'udienza del magistrato designato, l'effettivo impulso da parte del medesimo alla celebrazione del giudizio, la verifica della opportunità della impugnazione della sentenza, laddove non condivisa, così da evitare, da un lato, forme di gestione burocratica del processo, complessivamente disinteressate al suo esito; dall'altro, il perpetuarsi di errate valutazioni sulla colpevolezza dell'imputato, del tutto indifferenti al risultato del procedimento di formazione della prova in contraddittorio ed al contributo apportato alla ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio dalla difesa delle altre parti del processo.

Va aggiunto che l'organizzazione di una Procura della Repubblica non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche socio-economiche del territorio sottoposto alla sua competenza giudiziaria e delle peculiarità dei fenomeni criminali che vi si manifestano.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

In sostanza, per concludere questa prima esposizione programmatica, il fine ultimo, perseguito dal presente programma organizzativo, è quello di garantire la migliore efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ufficio e va realizzato attraverso una accelerazione - obiettivo primario - nella trattazione dei procedimenti che, se da un lato deve contribuire alla attuazione del principio costituzionale di "*ragionevole durata*" del processo, non deve risolversi in un approccio meramente burocratico e statistico verso l'affermazione del principio di legalità, cui la Procura della Repubblica di Reggio Emilia è chiamata a contribuire unitamente ad altri soggetti istituzionali, in un territorio caratterizzato da fenomeni di illegalità ampiamente diffusi.

L'organizzazione dell'Ufficio presuppone anzi, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale:

- a. l'individuazione di priorità di intervento -anche mediante specifici criteri meglio individuati nell'odierno programma- attraverso il criterio della specializzazione, ovviamente da adeguarsi alle risorse umane di cui la Procura dispone e si prevede possa disporre in futuro, ed attraverso il potenziamento dell'intervento in settori ben determinati, come ad esempio quello della criminalità violenta e predatoria verso le cc.dd. *fasce deboli*, della materia della crisi di impresa e della criminalità economica. della prevenzione personale e patrimoniale, divenuto ormai centrale a seguito delle rilevanti modifiche apportate al c.d. Codice antimafia approvato con D. L.vo 159/2011, con l'ampliamento delle categorie di pericolosità semplice (indiziati di delitti associativi finalizzati a commettere i delitti contro la PA specificati, indiziati di delitti ex 640-bis c.p. e 612-bis c.p.);
- b. il miglioramento della qualità dell'azione investigativa del singolo magistrato, che va messo in condizione di poter operare con celerità, in un ambito di regole definite con precisione, con un carico di lavoro perequato a quello dei colleghi e concretamente esigibile, e soprattutto con riferimenti sicuri nella dirigenza dell'ufficio;
- c. l'effettività del coinvolgimento del Procuratore della Repubblica nello svolgimento dell'attività giudiziaria, sia mediante la diretta trattazione di una parte degli affari, che con la piena assunzione di responsabilità della distribuzione degli affari anche in funzione dell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e di vigilanza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

In conclusione l'azione complessiva dell'Ufficio, rispetto alla quale una buona organizzazione è strumento essenziale, è protesa -in via prioritaria- ad assicurare gli obiettivi che il C.S.M., nell'esercizio del suo potere di indirizzo, ha individuato nei termini seguenti:

- Ragionevole durata del processo;
- Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;
- efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

1. La leale collaborazione all'interno dell'Ufficio

Prima di scendere nel dettaglio dell'analisi interna ed esterna all'Ufficio, delle criticità rilevate e delle soluzioni organizzative che si ritengono di adottare si reputa necessario ritornare alla concreta declinazione di un principio prima indicato, quello di leale collaborazione richiamato dall'art. 2 della Circolare del 16 dicembre 2022, non apparendo superfluo ribadire quanto in proposito risulta enunciato con il progetto organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica Reggente.

Oltre che principio normativizzato, unitamente a quello di partecipazione, prescritto con specifico riferimento all'attività organizzativa dell'Ufficio svolta dal Procuratore della Repubblica, la leale collaborazione, in realtà, costruisce il canone inderogabile cui tutti i protagonisti dell'Ufficio devono uniformare il loro agire sia all'interno che all'esterno di esso.

Per tale ragione si ritiene di premetterne l'enunciazione rispetto alle specifiche soluzioni organizzative, nella consapevolezza che l'adozione della migliore soluzione organizzativa possibile non potrà mai realizzare i risultati auspicati e dovuti, se il comportamento degli attori non si uniformerà, appunto, alla loro reciproca leale collaborazione.

E d'altra parte la generalizzata rilevanza attribuita al principio della leale collaborazione, a



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

livello distrettuale ed anche oltre, dimostra che l'organizzazione e l'attività giudiziaria necessitano del circuito virtuoso di relazioni che esso assicura.

La *leale collaborazione* all'interno dell'Ufficio si manifesta innanzitutto tra il Procuratore della Repubblica e tutti i Magistrati dell'Ufficio, togati ed onorari, come espressione di un preciso "*obbligo funzionale*" ("*I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione*" ²)

Ciò postula una effettiva *partecipazione* di tutti alla vita dell'Ufficio, sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda l'attività giudiziaria.

L'organizzazione è il motore *propulsore* dell'Ufficio, che serve a farlo funzionare meglio pur nelle obiettive difficoltà dovute alle carenze di mezzi e di personale che attualmente lo condiziona. Essa non può essere demandata al solo Procuratore: i provvedimenti organizzativi si ripercuotono su tutti i componenti dell'Ufficio, che pertanto sono chiamati a dare (come peraltro è viene fatto sin dalla presa di possesso dello scrivente) il loro contributo alla elaborazione di strategie organizzative.

L'attività giudiziaria, - nelle sue declinazioni costituzionali: uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, obbligatorietà dell'azione penale, attuazione del giusto processo e tutela dei diritti delle persone - è a sua volta il fine dell'organizzazione, che altrimenti sarebbe autoreferenziale.

In un ufficio di Procura la *leale collaborazione* nell'attività giudiziaria si manifesta essenzialmente attraverso due elementi: la *circolazione delle informazioni* ("da" e "verso" il Procuratore, ma anche verso tutti i colleghi) ed il *rispetto delle regole*.

La *circolazione delle informazioni*, prevista espressamente dall'art. 102, comma 2°, del D.lgs 159/2011 in materia di attività delle Direzioni Distrettuali Antimafia ed Antiterrorismo ma di fatto divenuto principio informatore di tutta l'attività giudiziaria indipendentemente dalla materia trattata, permette al Procuratore di avere cognizione di ciò che di penalmente rilevante avviene nel circondario (e comunque delle vicende più significative), consentendogli di intraprendere una più efficace azione di coordinamento, di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di indagini, ed altresì di programmare un uso più razionale e mirato della Polizia giudiziaria e delle risorse dell'Ufficio.

La circolazione delle informazioni, mediante il coordinamento assicurato dal Procuratore, consente poi a tutti di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze delle dinamiche criminali del

² cfr. delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 2, comma 3.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

territorio, nonché di mettere a disposizione i dati acquisiti per il buon esito delle investigazioni in senso ampio: in una parola consente a ciascuno di *pensare come Ufficio* e non come *singolo*.

Il *rispetto e la valorizzazione delle regole*, espone nel *progetto organizzativo*, è la *conditio sine qua non* perché l'Ufficio possa operare bene e raggiungere gli obiettivi che si propone.

Tutti devono pretendere da chiunque la piena osservanza delle regole che governano la vita dell'Ufficio perché esse sono patrimonio di tutti e di ciascuno.

oooo

La *leale collaborazione* riguarda anche le altre componenti dell'Ufficio: il personale amministrativo e la Polizia giudiziaria.

In un Ufficio in cui -allo stato- manca la figura professionale del Dirigente amministrativo, sul Procuratore si concentra la c.d. *doppia dirigenza*.

Il rapporto del Procuratore con il Personale amministrativo e la Polizia giudiziaria è stato, e sarà, improntato agli stessi principi di *gestione partecipata* che caratterizza il rapporto tra il Procuratore ed i Magistrati dell'Ufficio.

Tutti ovviamente sono chiamati - proprio perché in numero ridotto rispetto alla pianta organica ed ancor più ridotto rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio - a fornire il massimo contributo possibile per far fronte ad una domanda di giustizia che si fa sempre più imponente e sempre più qualificata.

Dal momento dell'insediamento dello scrivente, l'attenzione riservata al Personale amministrativo ed alla Polizia giudiziaria dell'Ufficio si è manifestata in interlocuzioni quotidiane, allargate anche alle rappresentanze sindacali (riunione dell'1 luglio 2022 con l'obiettivo di predisporre un griglia di soluzioni per la redazione del presente progetto presentate dalle RSA a seguito di apposite assemblee) e in una pluralità di atti e di disposizioni di servizio, a cominciare da quelli volti alla copertura ed all'aumento delle piante organiche, alla semplificazione dei processi di lavoro ed a quelli che, come verrà disposto con il presente progetto, mirano alla concentrazione delle attività, mediante il più efficace impiego delle (invero scarse) risorse a disposizione.

Importante è stato inoltre il coinvolgimento dei Responsabili e dei componenti delle varie Aliquote di P.G., che si sono fatti carico di supplire alla carenza di personale amministrativo fornendo un prezioso contributo in alcuni Servizi dell'Ufficio - (come ad es. lo smistamento degli affari in entrata, la velocizzazione della procedura di iscrizione delle notizie di reato, il supporto all'Ufficio



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Esecuzioni, la gestione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace) - gestendo in esclusiva i rapporti con i Servizi esterni di P.G. per alcuni adempimenti (per esempio nel settore delle Segnalazioni di Operazioni Sospette) e manifestando piena disponibilità e versatilità ad adottare taluni cambiamenti nelle prassi operative e nelle competenze (operatività dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, Ufficio trattazione affari semplici e supporto alle attività investigative in materie specialistiche, come reati connessi alla crisi di impresa e in materia ambientale).

1/2) - La leale collaborazione verso l'esterno

La Procura di Reggio Emilia pone al centro della propria strategia organizzativa il mantenimento di rapporti istituzionali e di *leale collaborazione* verso l'esterno, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, alla Procura della Repubblica per i Minorenni, alla Magistratura giudicante, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna ed all'Avvocatura.

1/2-1) - La leale collaborazione con la Procura Generale di Bologna

Alla Procura Generale presso la Corte di Appello va assicurata (come peraltro sino a questo momento è stato fatto) massima e celere collaborazione sui temi oggetto dell'attività di vigilanza ex art. 6 d. lgs 106/06 (*corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale; osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; rispetto delle norme sul giusto processo; puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti*), nonché, a titolo esemplificativo, sulle pratiche relative ad interrogazioni e interpellanze parlamentari, o sulle vicende pre-disciplinari, o ancora sul delicato ed attuale tema della *avvocazione*.

Anche in relazione al coordinamento investigativo in ambito distrettuale, secondo le previsioni di cui all'art. 118 bis disp. att. c.p.p., verrà sempre garantita la leale collaborazione dell'Ufficio.

In ultimo va evidenziato che lo scrivente ha ritenuto di sottoporre, pur non costituendo oggetto di specifica previsione normativa primaria o secondaria, bensì per opportuna conoscenza, i decreti di indizione delle conferenze stampa, ai sensi dell'art. 5, lett. a, del D.lgs 188/2021, e ciò al fine di rendere trasparente l'esercizio discrezionale della facoltà ivi prevista.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

1/2-2) - La leale collaborazione con la Magistratura giudicante

Sin dal momento del proprio insediamento lo scrivente ha coltivato l'interlocuzione con la Magistratura giudicante, ed in primo luogo con il Presidente del Tribunale, dott.ssa Cristina BERETTI, per affrontare varie problematiche di comune interesse, sia nel settore penale che nel settore civile, concernenti l'attività giudiziaria ma anche la gestione delle risorse condivise, attinenti al personale, all'edilizia, alla complessa contrattualistica concernente la gestione degli immobili nell'ambito dei lavori della Conferenza circondariale permanente.

Quanto al settore penale, le interlocuzioni riguardano allo stato soprattutto:

- l'organizzazione delle udienze;
- l'uso dell'applicativo *Tiap*, per la gestione dei documenti informatici, già avviato da tempo dalla Procura nei casi di richiesta di misura cautelare e procedimenti di competenza del giudice collegiale, in fase di avviso ex art. 415 bis cpp.;
- La definizione delle istanze arretrate in materia di conversione di pene pecuniarie per cui, all'esito delle prescrizioni imposte con la recente ispezione ordinaria, è stato raggiunto un accordo per la trasmissione, in un giorno ed ora precisi della settimana, di un congruo numero di istanze da parte del Tribunale, corredate di tutti gli atti necessari, che verranno iscritte e lavorate per il seguito di competenza dell'Ufficio di Procura (e peraltro con la collaborazione di una unità di personale dell'UPP del Tribunale per agevolare il lavoro)
- la definizione di un protocollo per assicurare la tempestiva trasmissione degli atti e documenti delle procedure in materia di crisi di impresa al fine di consentire all'Ufficio del P.M. di intervenire nell'ambito di esse per l'esercizio dei suoi poteri;

ma vanno estese ad altri aspetti fondamentali, come l'individuazione condivisa di *criteri di priorità*, di cui con il presente progetto viene proposta una definizione convenzionale e l'attuazione del sistema *Giada* (per la fissazione, secondo criteri automatici e predeterminati individuati dal Tribunale) delle udienze monocratiche, con grande risparmio di tempo e di energie;

Al fine di dare concretezza e specificità ai principi innanzi enunciati, vi è l'impegno ad avviare un'interlocuzione che abbia come finalità, tra l'altro:

- (a) l'organizzazione di udienze dedicate alla trattazione dei processi istruiti da ciascun Sostituto (non in modo esclusivo, ma almeno di quelli che ciascun Sostituto intende seguire personalmente), in



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- (b) maniera tale da ridurre il numero di giornate caratterizzate da impegni d'udienza e assicurare la concentrazione dei processi in capo al medesimo magistrato requirente, che si troverebbe a seguire sempre gli stessi fascicoli, anche se non istruiti inizialmente da lui;
- (c) il miglioramento della comunicazione (soprattutto in tema di tempestività e veste formale), da parte del Tribunale, di tutte le variazioni ai programmi di udienza (udienze straordinarie, cambio di Giudice, cambi di orario, necessità di controcitazione testi).

Peraltro, l'interlocuzione è espressamente prevista nella delibera del CSM n° 18269/20 che, all'art. 7, comma 2, ultima parte testualmente richiede che *"la redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante"*.

Quanto al settore civile, le interlocuzioni riguardano soprattutto (ma non solo) il profilo della partecipazione del PM alle udienze civili e il definitivo avvio della operatività della *consolle civile*.

1/2-3) - La leale collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna

Come è stato evidenziato dallo scrivente nel progetto organizzativo di massima elaborato per la presentazione della domanda, la specificità territoriale e giudiziaria di Reggio Emilia, consacrata nel giudicato del processo *Aemilia* e negli ulteriori procedimenti avviati, rende assolutamente prioritaria e necessaria la continua interlocuzione con la Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Bologna.

Aderendo allo spirito ed alla lettera del Protocollo organizzativo promosso dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo tra tutte le Procure del Distretto di Bologna, sottoscritto il 16 gennaio 2020, lo scrivente ritiene altresì essenziale che tutti i Magistrati dell'Ufficio, allorché emergano dalle attività di indagine situazioni di interesse della DDA, le comunichino al Procuratore della Repubblica per le necessarie valutazioni e le più opportune interlocuzioni.

Nella piena consapevolezza della preminente rilevanza che assume il contrasto alle organizzazioni mafiose operanti sul territorio, tutti i Magistrati dell'Ufficio e lo scrivente assicureranno la tempestiva ed integrale circolazione delle informazioni con la DDA di Bologna, nell'ambito di un rapporto fondato sulla piena parità delle posizioni e teso al rispetto delle reciproche competenze.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

1.2-4 La leale collaborazione verso la Procura per i Minorenni

Il territorio del circondario della Procura di Reggio Emilia è caratterizzato da una diffusa criminalità minorile, essenzialmente di natura predatoria, che si associa spesso a quella dei maggiorenni, e che presenta condotte delittuose realizzate in forma organizzata o comunque concorsuale.

Si tratta di manifestazioni criminali che emergono prevalentemente durante le attività svolte dal Magistrato di *turno esterno* e che richiedono pertanto, specie quando occorre adottare urgenti provvedimenti cautelari nei confronti di minorenni, una immediata interlocuzioni con la Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna (comunque tempestivamente avvisata dalla Polizia giudiziaria), al fine di coordinare le rispettive competenze.

Il coinvolgimento dei minorenni, a titolo di concorso nelle condotte delittuose o anche di soggetti passivi delle stesse, emerge inoltre nell'ambito di attività di indagine di maggiore complessità e di lunga durata ed in tali casi occorre tempestivamente informare la Procura minorile, eventualmente previo stralcio dei relativi atti, segnalando l'esigenza del mantenimento del segreto investigativo e del relativo coordinamento.

Analogamente occorrerà tempestivamente informare la Procura minorile in tutti gli altri casi in cui i minori sono soggetti passivi di delitti consumati in ambito familiare o vengono aggrediti nella loro sfera sessuale o comunque risultassero a loro danno modalità disfunzionali o maltrattanti di esercizio della protesta genitoriale.

Tutte queste situazioni, così come contemplate analiticamente nel protocollo di coordinamento tra le Procure della Repubblica del distretto e la Procura minorile dell'11 luglio 2018, impegnano la Procura della Repubblica di Reggio Emilia al rispetto del canone della leale collaborazione verso l'omologo Ufficio con competenza specialistica al fine di pervenire al più efficace coordinamento.

1\2-5 L'Avvocatura

A dimostrazione della effettiva ed autentica esigenza di consolidare con l'Avvocatura un rapporto di proficua e leale collaborazione, lo scrivente sin dal suo insediamento ha già avuto diversi incontri con gli esponenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale per acquisire i necessari



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

elementi di conoscenza volti ad evidenziare le criticità ed i problemi da risolvere.

1/2-6) - La leale collaborazione con Enti ed istituzioni territoriali

Il radicamento della Procura in un territorio si misura anche con la capacità di *interagire* con Enti o Istituzioni che vi operano e che sono titolari di competenze necessarie per il pieno esercizio della funzione giudiziaria o comunque convergenti con finalità di giustizia.

Nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie, sono in corso intese protocollari, anche in avanzata fase di definizione, e sono sviluppabili nel prossimo futuro rapporti di collaborazione con:

- Agenzia delle Entrate (per la tempestiva e completa trasmissione delle notizie di reato in materia tributaria)
- Università (per l'intervento nei casi di urgenza dei medici legali e per la celere definizione delle analisi in materia di sostanze stupefacenti da parte della Struttura di Medicina Legale di Unimore ed altresì di collaborazione scientifica con *lezioni* tenute dai Magistrati agli studenti);
- ASL (per la validazione dei corsi di recupero previsti dall'art. 165, comma 5°, c.p.p., ai fini della sospensione condizionale della pena, ed inoltre per gestione dei flussi di notizie di decessi, o lesioni, in ambito ospedaliero o di strutture private, per l'analisi delle cause dei tumori censiti nel registro regionale in connessione con attività lavorative nell'ambito di processi industriali);
- Enti territoriali o scolastici (collaborazione scientifica con minicorsi sulla legalità tenuti da Magistrati; disponibilità ai progetti di *alternanza scuola-lavoro* a beneficio degli studenti degli istituti superiori);
- *Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale* (per individuazione di possibili criticità nella *gestione* delle persone detenute e di corrispondenti soluzioni migliorative);
e così via.

1/2-7 – I rapporti con il cittadino – La “carta dei servizi”

Nell'ambito dell'ampio concetto di *leale collaborazione verso l'esterno*, si può inserire un piccolo paragrafo dedicato ai rapporti della Procura di Reggio Emilia con il cittadino.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Un Ufficio di Procura moderno e dinamico, che abbia come *faro* e costante punto di riferimento il principio costituzionale secondo cui *“la giustizia è amministrata in nome del popolo”* (art. 7

Costituzione), non può non avere nella massima considerazione il cittadino-utente della giustizia, sia esso indagato/imputato, persona offesa, testimone o semplice fruitore dei servizi che l'amministrazione della Giustizia deve mettere a disposizione.

In questa ottica, pur nelle note difficoltà in cui si dibatte (al pari di tutti gli Uffici giudiziari, anche) la Procura di Reggio Emilia, dovute alla carenza di personale giudiziario, amministrativo e di Polizia giudiziaria, è preciso impegno della Procura, nei limiti del possibile, assicurare una *risposta* alle istanze del cittadino (e, più in generale, dell'utenza privata e pubblica), evitando che l'istante abbia l'impressione di trovarsi al cospetto del classico *“muro di gomma”* impermeabile alle altrui esigenze.

Applicazioni pratiche di questo principio -a titolo di esempio- nel presente *progetto organizzativo* sono desumibili:

- dall'attenzione che viene posta alle doglianze che i detenuti ristretti negli istituti penitenziari di Reggio Emilia fanno pervenire alla Procura, soprattutto per quanto riguarda i profili del trattamento detentivo e quelli sanitari, come palesato dal fatto che -onde garantire la medesima modalità di trattazione- tutti i relativi fascicoli vengono curati dal Procuratore e che questi, soprattutto all'esito di preliminari verifiche, valuta l'opportunità di comunicare al detenuto l'esito del procedimento ;
- dalla disamina delle istanze (dirette o implicite) di *riapertura delle indagini*, per le quali è prevista la comunicazione al richiedente del provvedimento adottato dal P.M..

Ed è in questa stessa ottica che -adempiendo peraltro ad una precisa disposizione normativa (articolo 32 co. 1 del d.lgs. 33/2013 ³) - la Procura di Reggio Emilia ha in cantiere la predisposizione della *carta dei servizi*, ovvero quel documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste, anche attraverso l'implementazione del **sito web**.

³ L'articolo 32 co. 1 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, recita testualmente: *“Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici”*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

2 - Il benessere organizzativo - tutela della genitorialità e della salute

Connesso al principio di leale collaborazione verso l'interno è quell'insieme di misure organizzative che in fase programmatica devono essere previste affinché la prestazione lavorativa di tutte le figure professionali operanti nell'Ufficio, per essere efficiente, si svolga in un "clima interno" sereno e partecipativo, basato sulla collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni e la fiducia reciproca affinché ciascuna unità di personale sia motivata verso il proprio lavoro e ne tragga gratificazione.

A tal fine occorre tenere conto che la giornata di lavoro dei Magistrati è prevalentemente occupata con la partecipazione ad udienze, normalmente di lunga durata ed ove si trattano spesso processi delicati e complessi, le quali richiedono una preparazione ed uno studio preventivo approfondito che frequentemente si sovrappone ai turni di reperibilità densi di eventi delittuosi da fronteggiare: l'impegno profuso dai Colleghi, che lo scrivente in questi mesi ha potuto verificare ed apprezzare, merita di essere segnalato e gratificato mediante soluzioni organizzative che mirino a salvaguardarne il benessere fisico e psichico attraverso una adeguata compensazione per non giungere alla deriva delle patologie da stress lavoro correlato e preservare la "capacità produttiva"

Pertanto, a parte la specifica tutela garantita dalla L. 104/1992 ed il divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità o parentale di cui al D.lgs 151/2011, previsti da fonti cogenti superiori, oltre che da Circolari del CSM e in osservanza delle stesse, il Procuratore:

- assicura un periodo di un mese precedente al congedo per maternità in cui non è prevista l'assegnazione di affari ; in caso di parto prematuro che non ha reso possibile l'esonero dall'assegnazione degli affari, tale periodo verrà fruito al rientro in servizio;-coinvolge i Sostituti nell' organizzazione dell'ufficio, (indicando riunioni; rendendoli partecipi delle criticità dell'Ufficio e rimettendo alla comune valutazione l'individuazione delle scelte da operare per risolverle);
- si rende parte attiva nei rapporti con gli uffici giudicanti o nella stesura di protocolli ovvero nella stimolazione di incontri al fine di alimentare il colloquio ed il proficuo scambio di proposte;
- compie ogni sforzo per considerare la particolare pressione derivante da indagini di particolare complessità ovvero dalla concorrenza di numerosi indagini delegate nello stesso periodo al medesimo collega in base ai criteri sotto individuati, ovvero ancora da dibattito lungo e complesso, prevedendo, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e degli altri colleghi, un limitato periodo di esonero o coassegnazione di procedimenti con altro Sostituto e comunque



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- procedendo ad interventi di riequilibrio e perequazione dei carichi di lavoro;
- organizza l'ufficio in modo da consentire al magistrato che rientra dal congedo parentale di non prestare il servizio di turno esterno sino al compimento del sesto anno di vita del minore e di non presenziare ad udienze in orario pomeridiano, prevedendo in via compensativa l'assegnazione di affari che possono essere fronteggiati con modalità e tempi compatibili con la sua nuova condizione soggettiva e le esigenze familiari, previa consultazione di tutti magistrati;
- prevede la possibilità di fruire di un giorno di riposo post turno esterno e, così come previsto dal Progetto organizzativo in vigore, pone il limite della fruizione nei primi giorni liberi successivi al turno liberi da prefissati impegni di udienza e di istruttoria.

Le misure finalizzate al benessere organizzativo vanno ovviamente adottate anche nei confronti di tutto il Personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria in via generale ovvero con interventi specifici allorquando si tratta di alleviare carichi di lavoro particolarmente pesanti.

CAPITOLO II

EFFICACIA DEL PRESENTE PROGETTO ORGANIZZATIVO

E' stato evidenziato in esordio che il Progetto Organizzativo vigente, adottato dal Procuratore della Repubblica Reggente in data 1 dicembre 2021 ed esecutivo dal 15 dicembre 2021, era stato validato dal Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera di presa d'atto dell'8 aprile 2022, per il triennio 2020\222.

Nelle more, con l'entrata in vigore della Legge delega n. 71 del 17 giugno 2022, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 28 luglio 2022, ha emanato nuove disposizioni in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti alle disposizioni immediatamente precettive della legge delega.

In considerazione dell'efficacia immediata del disposto dell'art. 13 della L.71\22, che, come già è stato evidenziato, ha emendato l'art.1, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 106 del 2006, è stato modificato il termine di vigenza del progetto organizzativo, **elevato da tre a quattro anni**, ed è stato modificato anche il sindacato su di esso svolto dal CSM **che non si limita più alla mera presa d'atto ma consiste**

in una vera e propria approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario e valutate le eventuali osservazioni del Ministro.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Con la suddetta delibera il Consiglio ha disposto che le nuove norme determinano la proroga automatica della efficacia dei progetti organizzativi in vigore, intendendosi gli stessi adottati per il quadriennio 2020\2023, anziché per il triennio 2020\2022, come correttamente era stato adottato dal Procuratore della Repubblica reggente quello in atto vigente nell'Ufficio.

Con riferimento all'ipotesi, che ha dato origine al presente intervento, in cui si insedi durante il periodo di vigenza del progetto 2020\2023, il Procuratore della Repubblica potrà confermare, con provvedimento motivato, quello esistente, ovvero adottare le modifiche ritenute opportune secondo la procedura di cui all'art. 8 della Circolare del 16 novembre 2017 e successive modifiche.

Il progetto organizzativo per il prossimo quadriennio (2024\2027) verrà adottato, in coincidenza con le tabelle di organizzazione dell'Ufficio giudicante, sulla base della cornice normativa determinata dalle modifiche ora esposte nonché dalle disposizioni dei decreti legislativi che dovranno essere menati entro un anno dall'entrata in vigore della L. 71\2022.

CAPITOLO III

L'ORGANIGRAMMA DELL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA

- a) **MAGISTRATI** - La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha una pianta organica di un Procuratore della Repubblica, **dieci** Sostituti Procuratori e **dieci** Vice Procuratori Onorari

ELENCO MAGISTRATI TOGATI		
NOMINATIVO	DECRETO MINISTERIALE INGRESSO IN MAGISTRATURA	POSSESSO NELL'UFFICIO
PACI Calogero Gaetano	03/12/1991	15/06/2022
CHIESI Isabella	03/12/1991	30/10/1996
PANTANI Maria Rita	23/06/1993	21/01/2003
FORTE Giacomo	18/01/2002	24/03/2014
SALVI Valentina	19/11/2002	12/10/2004
GALLI Laura	06/12/2007	10/09/2018
STIGNANI Giulia	08/06/2012	17/03/2014
GIANNUSA Piera Cristina	08/06/2012	17/03/2014
MARANO Marco	07/02/2018	05/04/2019



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

ELENCO MAGISTRATI ONORARI		
NOMINATIVO	DELIBERA CSM. DM	POSSESSO NELL'UFFICIO
PELLATI Roberta	CSM.21/06/2001	18/07/2001
PIEMONTE Laura	CSM. 09/05/2003	19/05/2003
BELFORTI Roberto	CSM. 19/12/2002	24/01/2003
ZENNARO Laura	CSM. 28/7/2010	24/09/2010
BORGHINI Maria Cristina	CSM. 14/06/2012	12/10/2012
BIANCO Roberto	CSM. 03/04/2013	22/05/2013
SIMONAZZI Andrea	CSM. 16/04/2014	07/01/2015
DONDI Stefania	CSM.21/07/2017	11/08/2017
MARTELLI Mara	CSM.21/07/2018	12/08/2017

Allo stato sono vacanti:

- Un posto di Sostituto Procuratore;
- Un posto di Vice Procuratore Onorario.

Per entrambi i posti lo scrivente ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura, con nota del 7 ottobre 2022, la copertura mediante la pubblicazione del posto di Sostituto Procuratore e l'assegnazione del VPO.

b) PERSONALE AMMINISTRATIVO - Quanto al *personale amministrativo*, si richiama la puntuale ricostruzione svolta dalla dott.ssa Chiesi in ordine all'assenza del Dirigente amministrativo, risalente di fatto al 2009, che ha determinato l'impossibilità di svolgere una ricognizione rigorosa ed attuale dei carichi di lavoro gravanti su ciascuna articolazione organizzativa e la redazione di un ordine di servizio generale che funga da punto di riferimento e di orientamento per tutte le unità organizzative e di personale.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

L'attuale pianta organica del personale, aggiornata da ultimo con il D.M. 20 luglio 2020 che ha previsto l'aumento di una unità nel ruolo degli Assistenti giudiziari, **è formata da 37 unità** delle quali **soltanto 27** sono in servizio e tra queste occorre considerare che **due** (un cancelliere ed un operatore) godono del congedo biennale straordinario per assistenza ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151\2001, e quindi sono assenti per tre mesi l'anno, **quattro unità** (un funzionario, un operatore, un ausiliario ed un autista) godono dei permessi previsti dalla L. 104\92 ed infine **due unità lavorano in regime di part-time**.

L'assenza del Dirigente amministrativo è in parte supplita dal Direttore di divisione, in servizio da marzo 2021, al quale sono affidati il coordinamento di vari servizi (Ufficio Udienze, CIT-Intercettazioni) oltreché il coordinamento generale dell'assistenza dei Magistrati.

La radiografia delle vacanze del personale nei vari settori, come certificato dall'ultima ispezione ministeriale ordinaria appena conclusa, riassume impietosamente lo stato della situazione: **dei 5 funzionari previsti ne mancano 2 (in applicazione presso la Procura Generale di Bari)**, sicché **ai tre presenti** (di cui una di recente nomina, transitata dal ruolo degli Assistenti, continua ad occuparsi dell'assistenza ai Magistrati) è devoluta l'assegnazione di più Servizi con la conseguenza di un inevitabile rallentamento delle procedure definitive.

Per rendere concreta l'idea delle conseguenze sulla funzionalità dell'Ufficio è sufficiente evidenziare che, in occasione dell'ultima ispezione ordinaria, è stato segnalato un arretrato all'Ufficio esecuzione penale di *"complessive 2014 istanze di conversione di pena pecuniaria, pervenute alla Segreteria delle esecuzioni penali fin dal 2019"* per il quale sono state imposte specifiche prescrizioni e tempi di definizione che sono in fase di attuazione.

Lo scrivente inoltre ha disposto una verifica della corretta funzionalità del flusso telematico delle comunicazioni proveniente dalla Polizia giudiziaria attraverso il portale NDR, riscontrando un anomalo funzionamento con un numero esorbitante di affari che non avrebbero trovato registrazione (**oltre 12 mila**) e per i quali ha richiesto alla Procura Generale del distretto l'applicazione urgente di un funzionario statistico per l'esatto dimensionamento quantitativo e qualitativo della disfunzione.

Non meno grave si presenta lo stato del personale amministrativo addetto all'assistenza dei Magistrati: degli **8 cancellieri** previsti nella pianta organica ne risultano in servizio **5**, poiché, in seguito al concorso pubblicato nel settembre del 2020, ha preso possesso un solo cancelliere sui



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

quattro indicati a concorso per la Procura di Reggio Emilia. Dei 5 cancellieri presenti inoltre 1 usufruisce della riduzione dell'orario di lavoro per il part-time (al 17%).

Anche il ruolo degli **assistenti giudiziari** risulta deficitario di **tre unità** (su 5 previsti, di cui uno in fase di trasferimento proprio in questo periodo, in quanto risultante vincitore di concorso presso altra Amministrazione), così come quello degli **operatori** poiché degli **11** in pianta organica ne risultano presenti **9**, di cui due usufruiscono i permessi di cui alla L.104/92 e 1 unità anche il part-time al 17%, mentre 1 unità è assunta con contratto a tempo determinato.

In questa situazione, nonostante la copertura (solo apparente per la verità) dei posti di **ausiliario**, (**dei quattro** in organico **1 unità** usufruisce dei permessi di cui alla legge 104/92 e **1 unità** del tempo parziale all'80%, così che di fatto risulta presente solo 4 mesi l'anno), e le ulteriori scoperture nei ruoli di minor livello (**2 su 3 conducenti** di cui n. 1 usufruisce dei permessi di cui alla L.104/92), condizionano negativamente la gestione complessiva dei Servizi dell'Ufficio, poiché le caratteristiche edilizie della Procura esigono continua movimentazione di atti da un piano all'altro all'interno del cd. Palazzo nuovo e del cd. Palazzo vecchio, sicché le mansioni connesse a queste ultime figure

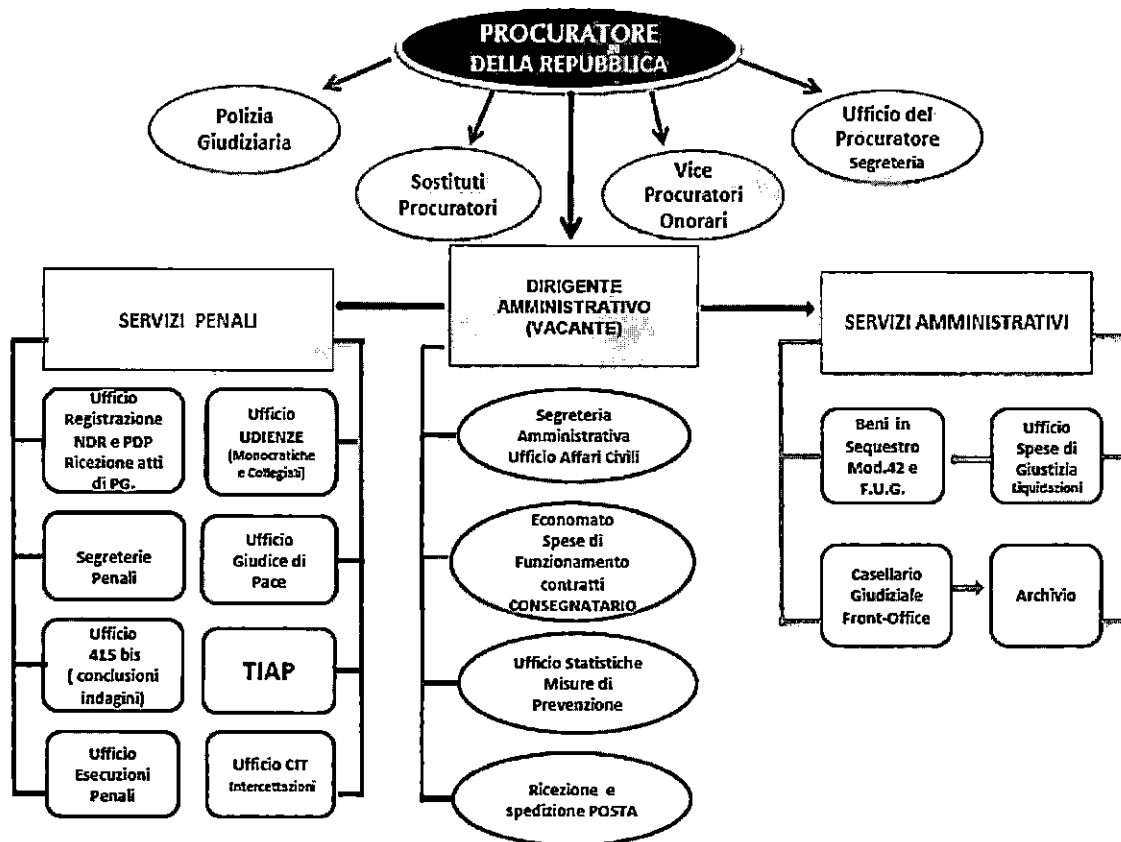
professionali vengono a gravare su un numero ristretto di soggetti, peraltro addetto da anni ad altri Servizi (come l'Ufficio Registrazione).

Si tratta di condizioni che costringono l'Ufficio ad operare con una **grave scopertura sostanziale di personale (almeno del 30%)** rispetto alle reali ed effettive disponibilità previste dalla pianta organica, **che non consente di coprire adeguatamente tutti i Servizi e soprattutto fornire adeguata assistenza** ai Magistrati alle numerose incombenze richieste dai procedimenti pendenti in fase di indagine ed in fase dibattimentale. Invero, allo stato della situazione, non è possibile fornire l'adeguato apporto di segreteria alla M.O.T. dott.ssa Giulia Galfano, che assumerà servizio a fine novembre, così come finora non è stato possibile dotare del necessario personale la Segreteria della dott.ssa Isabella Chiesi, che ha svolto con sacrificio ed impegno il ruolo di Procuratore della Repubblica facente funzione, pur in assenza di una stabile assistenza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

ORGANIGRAMMA
UFFICI



Il grafico riportato descrive l'attuale struttura organizzativa dei Servizi dell'Ufficio, che, in considerazione delle gravi carenze riscontrate e reiteratamente rappresentate con richieste di urgente copertura ed ampliamento degli organici del Personale amministrativo – deve essere necessariamente modificata con specifico riferimento all'**attuale modalità di assistenza ai Magistrati che da oltre un ventennio vige nell'Ufficio**: non più un cancelliere o assistente per ogni Magistrato bensì l'affidamento del servizio di assistenza a **due Unità di Assistenza Centralizzate (UAC)**, una per ciascun piano ove sono ubicate le stanze dei Sostituti (5 Magistrati al quarto piano, con la prossima immissione in servizio del MOT dr.ssa Galfano, 4 al quinto piano)⁴ coordinate ciascuna da un Funzionario (a sua volta addetto all'assistenza) che si occuperanno di tutti gli adempimenti previsti la gestione dei fascicoli nella fase delle indagini preliminari.

⁴ Al quarto piano sono ubicati gli Uffici dei Magistrati: dr.ssa Chiesi, dr.ssa Galli, dr.ssa Stignani, dr.ssa Giannusa e, appunto, dr.ssa Galfano. Al quinto piano sono ubicati gli Uffici dei Magistrati: dr.ssa Pantani, dr. Forte, dr.ssa Salvi e dr. Marano



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Con separato ordine di servizio verranno individuati coloro che faranno parte delle dette UAC e verranno specificati i compiti e le modalità operative; sin d'ora si evidenzia che i coordinatori, in particolare, devono accertare la reale consistenza del ruolo di ciascun Magistrato, distribuire il lavoro tra gli addetti, predisporre i turni per l'assistenza del Magistrato durante il turno esterno, individuare le priorità in relazione alla specifica natura dell'adempimento da porre in essere, secondo le scadenze processuali previste o i termini legislativi da rispettare.

Ciascun Magistrato mantiene l'assegnazione dell'Ufficiale di P.G. in passato disposta.

c) SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA -

La pianta organica della Sezione di polizia giudiziaria, risulta attualmente così composta:

1) Aliquota dell'Arma dei Carabinieri

La forza organica dei militari corrisponde complessivamente a 9 (nove) unità delle quali 6 (sei) Ufficiali di Polizia Giudiziaria e 3 (tre) Agenti di Polizia Giudiziaria e da gennaio del 2022 presenta una scopertura.

2) Aliquota della Guardia di Finanza

La forza organica ed effettiva dell'Aliquota della G. di F. è composta da tre Ufficiali di P. G. ruolo ispettori ed uno Agente di P. G.

E' imminente la scopertura nell'Aliquota della Guardia di Finanza, conseguente al prossimo trasferimento del suo responsabile.

3) Aliquota della Polizia di Stato

L'organico della Polizia di Stato è composto da 5 (cinque) Ufficiali di Polizia Giudiziaria e da 2 (due) Agenti di Polizia Giudiziaria.

Dei cinque Ufficiali di Polizia Giudiziaria citati, 2 (due) appartengono al ruolo dei Sovrintendenti.

La pianta organica prevede effettivamente cinque Ufficiali di P. G. e due Agenti di P. G., ruoli colmati regolarmente e senza vacanze attuali.

4) Vi sono *aggregati* a tempo pieno operatori della Polizia Locale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ossia:

I primi a tempo pieno, costituiti da 1 (uno) Ispettore Superiore della Polizia Locale, Ufficiale



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

di Polizia Giudiziaria 2 (due) Sovrintendenti di Polizia Locale; l'unica unità dei secondi è presente in Ufficio per due giorni alla settimana (lunedì e mercoledì).

Tuttavia anche con la piena copertura dell'organico, così come attualmente previsto (9 unità per l'Arma dei Carabinieri, 7 per la Polizia di Stato, 4 per la Guardia di Finanza), il personale delle suddette Aliquote è in atto interamente impegnato in plurimi servizi amministrativi dell'Ufficio e non è pertanto possibile impiegarlo in altri rilevanti e necessari compiti di supporto all'attività dei Magistrati.

L'elevata e crescente delittuosità registrata negli ultimi anni sul territorio del circondario di Reggio Emilia, con particolare riferimento alla criminalità economica ed organizzata, ai delitti rientrati nell'area del c.d. "*codice rosso*", ai delitti contro la persona, ai reati di natura predatoria, commessi anche in forma organizzata, rende necessaria la costituzione di unità investigative interne all'Ufficio a disposizione dei Magistrati dei gruppi specialistici (specie in materia economico-fallimentare ed ambientale).

Per tali ragioni lo scrivente ha già richiesto al Procuratore Generale della Repubblica un adeguamento, ai sensi dell'art. 6, comma 3, delle dip. att. c.p.p., dell'organico delle suddette Aliquote, quantomeno di due ulteriori unità di personale per l'Arma dei Carabinieri, di tre unità della Polizia di Stato e di quattro unità della Guardia di Finanza.

Al medesimo fine, in coincidenza con il potenziamento dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e della prossima istituzione del Servizio DAS (Definizione Affari Semplici), si rende necessaria la costituzione di una Aliquota della Polizia Locale, con la presenza di almeno tre componenti effettivi, in relazione alla quale sono in corso proficue interlocuzioni con il Comando della città capoluogo di provincia.

Infine, la descrizione dello stato delle risorse di cui dispone l'Ufficio non sarebbe completa se trascurasse di considerare **la struttura hardware e software disponibile**, composta da **dispositivi risalenti ad una fornitura del 2011** e dunque ampiamente obsoleti e perciò, secondo quanto risulta indicato nella nota del D.G.S.I.A del Ministero della Giustizia del 30.5.2022, classificabile come "storica".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Da una ricognizione recente effettuata dallo scrivente e dal Magrif, dott.ssa Laura Galli, in sintesi, si rileva che

1. Il Personale amministrativo e di polizia giudiziaria è fornito di dotazioni obsolete e malfunzionanti per un numero di 22 unità
2. i VPO sono privi di dotazione fissa; soltanto alcuni sono forniti di dotazione portatile
3. i tirocinanti sono privi di dotazione (portatile e fissa).

Risulta di tutta evidenza che la dotazione attuale non è in grado di assicurare la piena diffusione ed utilizzazione del sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), anche in conseguenza della gestione delle intercettazioni a mezzo dell'Archivio Riservato, nonché, in prospettiva, la gestione integralmente digitalizzata del fascicolo processuale; tale situazione esporrà inevitabilmente (così come oggi già avviene) l'utenza al rischio di interruzione del servizio (a tempo indeterminato) o, comunque, di notevole peggioramento della sua qualità.

Ed è quanto sta accadendo all'Ufficio del Casellario giudiziale, ove l'ormai irreversibile obsolescenza dei mezzi informatici disponibili rallenta notevolmente la celere definizione delle istanze con le reiterate, e più che giustificate, segnalazioni critiche da parte del foro e degli utenti per i disservizi che subiscono quotidianamente.

Per tale ragione lo scrivente ha richiesto l'urgente fornitura di PC desktop nell'ambito delle assegnazioni già programmate dal Ministero di Giustizia – D.G.S.I.A – per il Distretto di Bologna.

Una nota finale per gli arredi dell'Ufficio: usurati e al limite dello scarto, assolutamente privi delle moderne caratteristiche ergonomiche, così come previste dalla disciplina sull'organizzazione del lavoro e dalla medicina del lavoro.

Lo scrivente ha richiesto, ed ottenuto dalla competente Direzione Ministeriale, l'autorizzazione alla sostituzione degli attuali arredi ed all'acquisto di 100 postazioni di lavoro per tutto l'Ufficio.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

CAPITOLO IV

**ANALISI DELLA SITUAZIONE CRIMINALE NEL TERRITORIO DEL
CIRCONDARIO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO**

Tale analisi costituisce il presupposto necessario per dare attuazione a quanto previsto dalla Circolare CSM all'art. 4, ai fini di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione (art.2 comma 1).

L'art. 4, infatti, recita:

“ Il Procuratore della Repubblica ai fini indicati all'art. 2, comma 1:

Distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi.....- cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale.....”

Il circondario del Tribunale di Reggio Emilia, comprende 42 Comuni e vi risiede una popolazione stimata in circa 550.000 cittadini, unitamente ai quali vanno considerati numerosi altri soggetti, anche non censiti o senza fissa dimora, delle più disparate etnie che elevano il tasso di criminalità, anche orientandolo culturalmente. Comunità estese e chiuse in sé di nigeriani, gambiani, ghanesi, cinesi, georgiani, albanesi, vietnamiti, pakistani, indiani, ucraini e moldavi si sono aggiunte a quelle già da tempo radicate nel territorio costituite da marocchini, algerini e tunisini. Secondo recenti stime emerse in occasione del tavolo interistituzionale sulla criminalità giovanile tenutosi in Prefettura, sul territorio provinciale sono presenti circa 120 etnie.

Un territorio indubbiamente molto attrattivo per via della sua collocazione geografica e della ricchezza delle sue infrastrutture imprenditoriali, logistiche e viarie, sul quale convergono matrici criminali di diversa origine nazionale ed internazionale che agiscono spesso in forma organizzata, anche con metodi mafiosi, e per fini economici rilevanti, ovvero con modalità predatorie e con una forte incidenza sui beni della vita, dell'incolumità personale e della libertà individuale e sessuale.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

L'elevata delittuosità che esso esprime è sinteticamente rappresentata dal numero di delitti contro la vita e l'incolumità personale registrati negli ultimi due anni: **6 omicidi volontari, 14 tentati omicidi, 16 omicidi colposi, 77 incidenti sul lavoro di cui 10 mortali, e soltanto nell'ultimo anno, 4 omicidi volontari, 7 tentati omicidi e 13 colposi** ⁵.

Il contrasto alle azioni delittuose dei soggetti di etnia straniera – statisticamente elevato se si considera che, nell'ultimo triennio, è pari al 63,8% per il 2020, al 56,05% per il 2021 e al 52,05 % per l'anno in corso, dell'entità complessiva dei delitti accertati a carico di soggetti noti nella provincia di Reggio Emilia⁶ - presuppone la conoscenza di tradizioni e rituali dei Paesi di provenienza, vissuti da questi soggetti come regola inderogabile che pretende osservanza anche all'estero, sicché non sempre l'indagine si giova nell'immediato della conoscenza delle modalità di affiliazione al gruppo etnico malavitoso di cui fanno parte; anzi, l'indagine spesso richiede un adeguato supporto di interpreti, di

regola reclutati e proposti dalla P.G. tra soggetti che svolgono altra attività lavorativa e inidonei fornire traduzioni semanticamente aderenti al dichiarato, a offrire le sfumature e i dettagli delle conversazioni (se intercettate) o del contenuto degli interrogatori, quando non declinano l'offerta per paura di ritorsioni. Tutto ciò complica e prolunga l'investigazione nei casi che coinvolgono tali soggetti, casi di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, da cui deriva spesso, per la spartizione delle aree di traffico illecito, la commissione di delitti contro l'incolumità personale, sfruttamento della prostituzione, delitti in materia di immigrazione clandestina, reati predatori di alto profitto, riciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, maltrattamenti in famiglia e matrimoni forzosi ispirati da tradizioni culturali ancestrali. Materie così eterogenee che non possono essere aggregate per attribuirle alla competenza di un gruppo specializzato.

Fondamentale pertanto sarà la autentica ed integrale circolazione delle informazioni tra i magistrati dell'Ufficio sui casi di volta in volta affrontati, rientranti in questa maxi categoria delittuosa per così dire "trasversale", sui quali incombe anche l'onere di informare tempestivamente il Procuratore sulle questioni di ordine generale riscontrate e meritevoli di un orientamento unitario.

⁵ Fonti: Comando Provinciale Carabinieri, Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, 30 settembre-1 ottobre 2022

⁶ Fonti: Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, 20 ottobre 2022



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Diverso è invece il caso dei reati contro la vita e la persona maturati in ambito familiare o nel contesto di relazioni affettive che rientrano nella materia dei delitti ai danni delle *cc.dd. fasce deboli*, di competenza dell'Area III, la quale negli ultimi anni si è occupata di alcuni delle vicende più cruente di femminicidio, che hanno avuto una grande eco a livello nazionale ed internazionale, che hanno visto vittime giovani donne che intendevano emanciparsi da contesti familiari o da relazioni coniugali o affettive caratterizzati dalla estremizzazione di conflitti valoriali rispetto ai Paesi ed alle culture di provenienza.

Peraltro occorre tenere ben presente **l'analisi della realtà produttiva ed imprenditoriale del circondario di Reggio Emilia** perché consente di rilevare una serie di dati che giustificano la forte attrattiva per le correnti migratorie nazionali ed internazionali e di comprendere al contempo le radici della delittuosità autoctona.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da *Infocamere* nel territorio della provincia reggiana insistono circa 55.000 imprese, operanti in vari settori (metalmeccanico, tessile, elettronica, costruzioni, digitale, agroalimentare, logistica e servizi, consorzi e cooperative della grande distribuzione), molte delle quali sono quotate in borsa, tant'è che la provincia, a livello regionale, è **al**

secondo posto, così come lo è per numero di **imprese di 3ª fascia (dopo Bologna)**, **al 3º posto** per numero di **imprese di 2ª fascia (dopo Bologna e Modena)**, al dodicesimo posto della graduatoria delle province italiane per valore di merci esportate e la terza nella graduatoria regionale (dopo Bologna e Modena).

Nel **2021 il Pil reggiano è cresciuto dell'8%**, confermando una crescita dell'economia rispetto al 2020 (anno in cui era calato dell'10,3%) ed evidenziando **un recupero superiore di un punto e mezzo rispetto alla media regionale, di 2 punti rispetto alla media nazionale**, di 3 punti al di sopra della media dell'area Euro (+5%), due più in alto degli USA (+6%) e del Pil mondiale (+5,9%), avvicinandosi così ai livelli di crescita della Cina⁷.

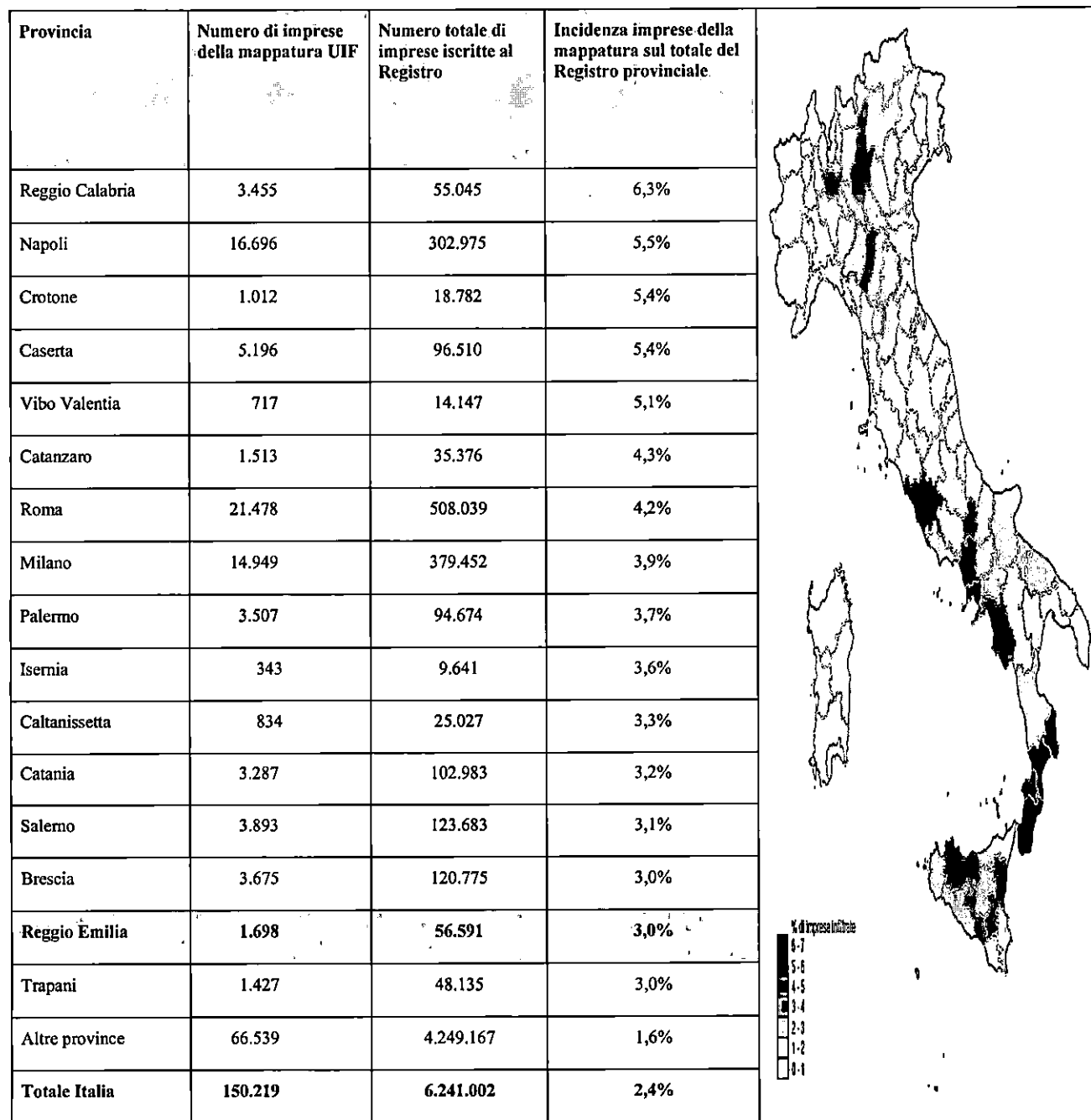
Questi valori economici consentono di spiegare **l'alta incidenza di infiltrazione criminale nel tessuto economico**: infatti da una **mappatura effettuata dall'UIF** della Banca d'Italia sulle imprese operanti in Italia - nel periodo 2016-2020 - che presentano elementi di possibile contiguità o

⁷ Fonti: Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Emilia,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

contatto con contesti di criminalità organizzata, non soltanto di tipo mafioso o ndranghetistico, emerge che Reggio Emilia si pone, dopo Milano ed unitamente a Brescia, come la provincia del Nord Italia con la più alta incidenza di possibili infiltrazioni e di riciclaggio di proventi illeciti, come si evince dal seguente grafico⁸:



⁸ Fonte: Rapporto Uif – Banca d'Italia 2021



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Il territorio della **provincia di Reggio Emilia**, inoltre, è quello nel quale si concentra il più alto numero di comunicazioni interdittive antimafia emesse dalla Prefettura ogni 100 mila abitanti (pari a 8,3), pari a più del doppio rispetto alla media nazionale (pari a 3,3); dall'inizio dell'anno ne sono state emesse 80 e, per avere un dato di comparazione evidente, si consideri che Palermo, città con un numero di abitanti superiore al doppio di quello dell'intera provincia reggiana, ne ha emesse 19⁹.

A livello comparativo Reggio Emilia è la **quindicesima provincia italiana** per numero di imprese destinatarie di interdittive antimafia, ma **di fatto la seconda** – dietro Torino – **delle zone non autoctone delle mafie**. Infatti, le prime 14 posizioni di tale classifica sono occupate esclusivamente dai territori calabresi, siciliani e campani (con esclusione di Torino).

Per concludere sul punto va anche evidenziato che la relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento per l'attività svolta nel secondo semestre 2021 dalla D.I.A., appena pubblicata, evidenzia che la penetrazione nel tessuto economico emiliano delle organizzazioni criminali, di origini mafiose o che operano con metodo mafioso, è favorita *“ dalla c.d. zona grigia in cui orbitano professionisti ed imprenditori, i quali rappresentano un contatto privilegiato con quegli ambienti funzionali ad ottenere anche sostegno finanziario e a realizzare nuove e strumentali attività imprenditoriali ”* (pag. 281).

Ebbene, nel contesto di questo articolato sistema economico-produttivo, assume grande rilevanza il tema della sicurezza sul lavoro, rappresentato, in negativo, dalle statistiche prima menzionate che documentano, negli ultimi due anni, ben **77 incidenti gravi sul lavoro di cui 10 mortali**, in massima parte verificatisi in piccole-medie imprese che normalmente dispongono di minor competenza e meno risorse. Secondo le recenti stime dell'ANMIL, basate su dati Inail, gli infortuni totali denunciati nel periodo gennaio\agosto 2022 **sono aumentati del 12,5%** rispetto al precedente anno, passando da 5747 a 6465. Inoltre il territorio è stato interessato in passato dal massivo e prolungato impiego dell'amianto nella realizzazione di prodotti edili, sostanza che ai lavoratori ed ai loro familiari, ovvero anche a coloro che abitavano vicino agli stabilimenti produttivi,

⁹ Cfr.: Repubblica, 28 settembre 2022, intervista al Prefetto di Palermo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

ha provocato e potrà provocare, vista la pluridecennale latenza della malattia (sino a quarant'anni dal momento della incubazione), malattie mortali (mesoteliomi) o meno (asbesto). L'Ufficio dal 2010

ha istruito e coltivato in giudizio molteplici processi che normalmente impegnano per lungo tempo i Sostituti, sia nella fase investigativa, sia nella fase dibattimentale, che si dispiega attraverso numerose udienze. Il tema peraltro non appartiene soltanto al passato ma è sempre di grande attualità come dimostra la recente pubblicazione, dello scorso 30 giugno 2022, di una ricerca del Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna che, sulla base dei dati inseriti nel Registro Regionale Mesoteliomi dal 1996 al 2022, ha registrato un aumento della incidenza proprio nella provincia di Reggio Emilia dei casi della malattia per esposizione ad amianto, superiore a tutte le altre province con esclusione di quella di Bologna¹⁰.

Tutto ciò rende senz'altro persistente la necessità di **mantenere** il Gruppo di lavoro specialistico denominato **AREA 1, SICUREZZA LAVORO E SALUTE**, tenuto conto dell'impatto che assumono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiedono investigazioni caratterizzate dall'elevata specializzazione tecnica della normativa nonché dalla grande elaborazione dottrinale e giurisprudenziale avvenuta in tema di responsabilità colposa.

Le stesse considerazioni valgono per gli eventi lesivi o letali ascrivibili a condotta colposa di professionisti o dirigenti e responsabili di strutture di accoglienza, non soltanto di sanitari, che vanno mantenuti nella competenza del medesimo Gruppo, con la eccezione di quelli che derivano da incidenti stradali.

Lo studio del territorio del circondario evidenzia inoltre i numerosi vincoli ambientali e paesaggistici, imposti dalla estensione di vaste aree caratterizzate dalla presenza di bellezze naturali (il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, le plurime riserve naturali, le terre di Matilde, le zone vincolate adiacenti i fiumi Po, Secchia, Enza ed il Torrente Crostolo), nel cui ambito sono emersi frequenti fenomeni di inquinamento ambientale per fini di sfruttamento economico, mentre l'esistenza di numerosi edifici tutelati (tra i quali Castelli assunti a proprietà privata) rivela spesso l'esecuzione in essi di opere abusive.

¹⁰ A cura di Romanelli, Storchi e Mangone, pagg. 11 e segg



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Ma l'ambito più rilevante e degno di costante monitoraggio rimane quello prettamente urbanistico, giacché la redazione dei Piani e l'inclusione in essi di alcune aree piuttosto che di altre offrono lo spunto a illeciti favoritismi e mercanteggiamenti di funzioni pubbliche, così come la fase relativa all'assegnazione degli interventi edilizi necessari a darvi attuazione. Proprio in quest'ambito si riscontrano diversi reati consumati da parte di pubblici ufficiali, per lo più relativi a false attestazioni, abusi di ufficio e corruzioni.

Il controllo di legalità sull'esercizio delle funzioni pubbliche, oltretutto, si impone con maggiore determinazione in un periodo storico come l'attuale in cui, a seguito dei noti eventi pandemici globali, si è innescata una forte tendenza espansiva della spesa pubblica che ha portato e sta portando nel nostro Paese un **ingente flusso di denaro previsto dal PNRR**, destinato a sostenere interventi economici congiunturali e strutturali di cui la provincia di Reggio Emilia è una delle principali destinatarie (allo stato con oltre 350 milioni di euro) in ambito regionale.

Ciò comporta la necessità di dotarsi di strumenti di analisi preventiva e di interventi repressivi-accertatori volti alla verifica della correttezza della gestione delle procedure pubbliche di destinazione degli interventi finanziari - peraltro oggetto di prossime intese protocollari con il Comando Regionale della Guardia di Finanza - che richiedono l'attribuzione della materia ad un gruppo specializzato, quale è quello denominato **AREA II, AMBIENTE, TERRITORIO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

Il terzo Gruppo di lavoro, denominato **AREA III, TUTELA DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI SOGGETTI DEBOLI**, è quella di più risalente istituzione nell'Ufficio, frutto della consapevolezza, maturata oltre un ventennio addietro, per cui soltanto un intervento specializzato avrebbe potuto contrastare efficacemente i frequenti delitti commessi nel nostro territorio in ambito familiare e di delitti contro la libertà personale attinenti alla sfera sessuale. La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha potuto così maturare e consolidare un modulo organizzativo ed una esperienza professionale prima ancora che il fenomeno diventasse l'emergenza nazionale che in atto si registra nel Paese, partecipando da lungo tempo ai cd. *Tavoli Interistituzionali* al fine di realizzare quel coordinamento con altri Enti e Istituzioni deputate al controllo delle situazioni significative della commissione di tali reati e alla tutela delle vittime di essi, necessario per rafforzare l'azione giudiziaria.

La risoluzione del CSM 9.5.2018 e le plurime raccomandazioni sul tema volte a perorare la causa della specializzazione di P.M. e giudici nella trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

delitti ricompresi in quest'ambito, ma ancor più oggi il legislatore, con la Legge 69/2019 - cd. Codice Rosso - hanno reso indispensabile un intervento tempestivo dell'organo requirente nell'investigazione di tali casi; casi che, come ha dimostrato l'esperienza, da un lato sono caratterizzati da un'escalation aggressiva che molte volte sfocia nell'omicidio e, dall'altro, dall'esigenza di dare pronto supporto alla

vittima, pressoché annichilita dal fatto di reato e capace di reagire talvolta soltanto attraverso gesti autolesionistici. Come prima osservato in riferimento alla multietnicità e al multiculturalismo presenti nel nostro territorio, l'azione giudiziaria in questo ambito è complicata dall'omertà delle vittime che per tradizione culturale accettano passivamente tale ruolo e se impulsivamente una tantum riescono a dar rilievo, nella denuncia-querela, al loro vissuto, poi lo ridimensionano o lo rinnegano quando si trovano a rendere dichiarazioni innanzi a magistrati, P.M. o giudici che siano. Da ciò deriva la necessità di mantenere vigoroso l'impegno su materia di grandissima delicatezza, confermando l'assetto organizzativo dei Sostituti che si dedicano a questa materia, previsto nell'Ordine di Servizio n. 45/2019 e istitutivo di un turno interno settimanale per ciascuno, volto alla distribuzione degli affari relativi ai delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 comma 1 nn. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1 n. 1 e comma 2 del Codice Penale.

Le peculiare caratteristiche del territorio del circondario di Reggio Emilia, così come descritte sopra, impongono di confermare - ed anzi, per quanto si dirà più avanti, di potenziare - il gruppo di lavoro denominato **AREA IV, DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA**.

Il procedimento *Aemilia*, in particolare, ha accertato il radicamento e la stabilizzazione della 'ndrangheta che opera nella provincia di Reggio Emilia non secondo le modalità tradizionali ampiamente sperimentate nei territori di origine bensì al fine inserirsi nel tessuto economico ed operarvi mediante i classici delitti di profitto (reimpiego di capitali, bancarotte, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frodi fiscali in genere). E' stata appurata la frequenza dell'inserimento nella gestione delle imprese reggiane, operanti nei settori edilizi, ambientali, della ristorazione, di appartenenti a tale associazione, la loro capacità di accaparrarsi una larga fetta del mercato e di rapportarsi anche con il mondo imprenditoriale "*sano*", mediante l'offerta a costi concorrenziali di "*servizi*" non da altri esigibili ovvero di assai più difficile realizzazione (ad esempio il recupero credito, in tempo di crisi economica in particolare, ovvero di difficile esigibilità del credito per esemplificare solo parzialmente).



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

A tal riguardo appare utile richiamare il recente deposito dello scorso 20 ottobre 2022 della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 39774/22, che ha concluso positivamente la disamina delle motivazioni di merito a sostegno della contestazione di cui al reato previsto dall'art. 416 bis c.p., evidenziando che nel territorio emiliano non opera una mera estensione territoriale della locale di Cutro, bensì una organizzazione autonoma che, pur non rinunciando a taluni archetipi tradizionali ed alla riserva del metodo mafioso, mira alla "*colonizzazione delle attività imprenditoriali*", vero e proprio programma associativo, il cui perseguimento comporta la creazione di "*canali di condizionamento della rappresentanza politica, delle istituzioni e dell'informazione*" (pag. 219)

Proprio perché la metodologia criminale ricorrente non sempre rivela le connotazioni tipiche dell'agire mafioso, con la conseguente attrazione della competenza della DDA, si pone l'esigenza di accertare l'eventuale legame con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Analisi che dovrà necessariamente essere demandata ad un gruppo di lavoro specializzato nella materia del diritto penale dell'economia che indirizzi l'operato della Polizia giudiziaria e si avvalga di tutte le metodologie di analisi per accertare se la condotta dell'operatore economico sul mercato sia volta al profitto violando i presidi legali a tutela della libertà di concorrenza di tutti gli operatori ovvero se sia espressione del supporto dell'organizzazione criminale mafiosa o ne costituisca addirittura lo strumento per la realizzazione dei fini illeciti.

Solo un efficace coordinamento con la DDA consentirà a questo Ufficio di svolgere appieno il suo ruolo fornendo tutto il patrimonio conoscitivo acquisito tale da consentire la reciproca e paritaria collaborazione e la più tempestiva comprensione dei fatti, evitando una drammatica regressione nel livello complessivo di conoscenza e di contrasto del fenomeno criminale.

Insomma, compito precipuo di un Ufficio di Procura che insista su di un territorio che ha visto negli ultimi anni più arresti e condanne per violazione dell'art. 416 bis, c.p. della maggioranza delle province italiane (se si escludono quelle calabresi - valutate in termini di due corrispettive Corti d'appello), è quello di operare in modo diuturno perché venga meno la domanda di illegalità che alimenta la presenza della criminalità organizzata, operando rigorosamente nel campo di propria pertinenza, e in particolare cercando di affrontare le emergenze criminali e di aggregare i dati che rivelano la connotazione mafiosa dei delitti che vengono accertati per favorire un efficace coordinamento con la DDA, laddove ciò sia necessario.

Il progetto organizzativo del 2021, così come anche quello del 2019 (sia pure con qualche diversificazione), attribuiscono alla competenza di ciascuna delle Aree descritte i seguenti delitti:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- **AREA I SICUREZZA LAVORO E SALUTE:** art. 437 c.p.; omicidio e lesioni (dovuti ad infortuni e a malattie professionali) sul luogo di lavoro o collegati al luogo di lavoro; lesioni ed omicidi commessi per colpa professionale;
sono esclusi dall'area ed assegnati ad area COMUNE i reati in materia di alimenti, bevande, sanità, trapianti di organi, maternità e gravidanza; le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro se non connesse con infortuni sul lavoro.
- **AREA II AMBIENTE TERRITORIO E P.A.:** reati ambientali; reati in materia di energia nucleare e gas combustibili; reati in materia di urbanistica ed edilizia, patrimonio artistico, storico, archeologico, idrogeologico, paesistico; reati dei P.U. contro la P.A. , reati di cui agli artt. 640 bis e 316 ter c.p., reati in tema di appalti e procedure evidenza pubblica fra cui gli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p.; artt. 501, 501 bis e 513 bis c.p.
- **AREA III TUTELA PERSONA E FAMIGLIA E SOGGETTI DEBOLI:** artt. 571, 573, 574, 574 bis e tutti i delitti di cui alla L.69/2019 (di cui in particolare agli artt. 387 bis, 558 bis, 572, , 582, 583 bis, e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 comma 1 nn.2, 5 e 5.1 e 577, comma 1 n. 1 e comma 2 del Codice Penale e, alla luce della Legge 134/2021 relativamente alla parte entrata in vigore il 19 ottobre, il femminicidio e il tentato femminicidio aggravati dalla relazione, gli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter); sono esclusi dall'area ed assegnati ad area COMUNE, se non connessi ai reati di cui sopra, quelli di cui agli artt. 388 comma 2, 570, 570 bis, 610, 612, 660 c.p.
- **AREA IV DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA:** reati tributari, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e bancari, usura; sono esclusi dall'area ed assegnati ad area COMUNE i reati in materia previdenziale e l'usura bancaria. “

Tale elencazione, ancorché esaustiva con la individuazione delle aree tematiche di competenza di ciascun Gruppo, risulta però **estremamente sintetica** sicché non individua con sufficiente grado di analiticità una serie di delitti, del Codice penale e della legislazione speciale, che, a causa di ciò, non vengono registrati come appartenenti ai Gruppi, con la conseguenza che vengono destinati, secondo criteri automatici, a tutti i Magistrati (Area comune). In questo modo non sarà possibile censirli nel contesto omogeneo dell'attività del Gruppo con il risultato di non poter disporre dei dati necessari per valutarne il carico e quindi la reale capacità di incidenza.

Pertanto alcuni reati richiedono una collocazione diversa da quella attuale in considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma: è il caso dei reati previsti dagli artt. 501, 501 bis e 513 bis c.p., inseriti nell'Area 2, ma che in realtà, attenendo alla tutela dell'ordine economico, vanno più



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

propriamente attribuiti alla competenza dell'Area IV.

Le considerazioni svolte inducono pertanto ad operare una rimodulazione del catalogo dei delitti di competenza specialistica secondo i seguenti elenchi:

AREA I SICUREZZA LAVORO E SALUTE

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	438		Epidemia		Salute
C.P.	439		Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari		Salute
C.P.	440		Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari		Salute
C.P.	441		Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute		Salute
C.P.	442		Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate		Salute
C.P.	443		Commercio o somministrazione di medicinali guasti		Salute
C.P.	444		Commercio di sostanze alimentari nocive		Salute
C.P.	445		Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica		Salute
C.P.	452		Delitti colposi contro la salute pubblica		Salute
C.P.	516		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine		Salute
C.P.	517-quater		Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari		Salute
C.P.	586-bis		Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti		Salute
C.P.	437		Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro		Lavoro
C.P.	451		Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro		Lavoro



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

C.P.	589, comma 2		omicidio colposo da infortunio sul lavoro		Lavoro
C.P.	590, comma 3		lesioni colpose da infortunio sul lavoro		Lavoro
C.P.	603 bis		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro		Lavoro
C.P.	610		violenza privata sul dipendente: <i>mobbing</i>		Lavoro
DPR	1955	520	Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	11	Lavoro
DPR	1959	128	Norma di Polizia delle miniere e delle cave		Lavoro
Legge	1961	628	Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	4	Lavoro
D. LGS	1994	758	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro	55, 68	Lavoro
D. LGS	1996	624	Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee		Lavoro
D. LGS	2000	187	Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche	5, 6, 8 (sanzioni art. 14)	Lavoro
D. LGS	2003	66	orario di lavoro	14	Lavoro
D. LGS	2003	276	D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18		Lavoro
D. LGS	2004	124	Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale	15	Lavoro
D. LGS	2006	139	certificato prevenzione incendi	20	Lavoro



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

D. LGS	2008	81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Solo quando connesso ad un infortunio sul lavoro)		Lavoro
D. LGS	2020	101	Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.		Lavoro
legge	2000	376	Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping	9	Salute

AREA II AMBIENTE TERRITORIO E P.A

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	314		Peculato		pubblica amministrazione
C.P.	316		Peculato mediante profitto dell'errore altrui		pubblica amministrazione
C.P.	316 bis		Malversazione a danno dello Stato		pubblica amministrazione
C.P.	316 ter		Malversazione a danno dello Stato		pubblica amministrazione
C.P.	317		Concussione		pubblica amministrazione
C.P.	318		corruzione per l'esercizio della funzione		pubblica amministrazione
C.P.	319		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		pubblica amministrazione
C.P.	319 bis		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		pubblica amministrazione
C.P.	319 ter		Corruzione in atti giudiziari		pubblica amministrazione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	319 quater		Induzione indebita a dare o promettere utilità		pubblica amministrazione
C.P.	320		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio		pubblica amministrazione
C.P.	322		Istigazione alla corruzione		pubblica amministrazione
C.P.	322 bis		Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri		pubblica amministrazione
C.P.	323		Abuso di ufficio		pubblica amministrazione
C.P.	325		Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio		pubblica amministrazione
C.P.	326		Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio		pubblica amministrazione
C.P.	328		Rifiuto di atti d'ufficio – omissione		pubblica amministrazione
C.P.	329		Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica		pubblica amministrazione
C.P.	331		Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità		pubblica amministrazione
C.P.	346 bis		Traffico di influenze illecite		pubblica amministrazione
C.P.	353		Turbata libertà degli incanti		appalti e contratti pubblici
C.P.	353 bis		Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente		appalti e contratti pubblici
C.P.	354		Astensione dagli incanti		appalti e contratti pubblici
C.P.	355		Inadempimento di contratti di pubbliche forniture		appalti e contratti pubblici
C.P.	356		Frode nelle pubbliche forniture		appalti e contratti pubblici
C.P.	361		Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale		pubblica amministrazione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	362		Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio		pubblica amministrazione
C.P.	363		Omessa denuncia aggravata		pubblica amministrazione
C.P.	365		Omissione di referto		pubblica amministrazione
C.P.	366		Rifiuto di uffici legalmente dovuti		pubblica amministrazione
C.P.	373		Falsa perizia o interpretazione		pubblica amministrazione
C.P.	375		Frode in processo penale e depistaggio		pubblica amministrazione
C.P.	379 bis		Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale		pubblica amministrazione
C.P.	423		Incendio (limitatamente ai fatti che hanno cagionato un reale pericolo all'ambiente)		ambiente, territorio
C.P.	423 bis		Incendio boschivo		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	424		Danneggiamento seguito da incendio (limitatamente ai fatti che hanno cagionato un reale pericolo all'ambiente)		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	426		Inondazione, frana o valanga		ambiente, territorio,
C.P.	427		Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga		ambiente, territorio,
C.P.	428		Naufragio, sommersione o disastro aviatorio (limitatamente ai fatti che hanno cagionato un reale pericolo all'ambiente)		ambiente, territorio,
C.P.	429		Danneggiamento seguito da naufragio (limitatamente ai fatti che hanno cagionato un reale pericolo all'ambiente)		ambiente, territorio,
C.P.	430		Disastro ferroviario (limitatamente ai fatti che hanno cagionato un reale pericolo all'ambiente)		ambiente, territorio,
C.P.	431		Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (limitatamente ai fatti che hanno cagionato un reale pericolo all'ambiente)		ambiente, territorio,
C.P.	432		Attentati alla sicurezza dei trasporti		ambiente, territorio,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	433		Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni		ambiente, territorio,
C.P.	433 bis		Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari		ambiente, territorio,
C.P.	434		Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	449		Delitti colposi di danno		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	450		Delitti colposi di pericolo		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 bis		Inquinamento ambientale		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 ter		Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 quater		Disastro ambientale		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 quinquies		Delitti colposi contro l'ambiente		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 sexies		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 septies		Impedimento del controllo		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 novies (aggravante ambientale)				ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 terdecies		Omessa bonifica		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	452 quaterdecies		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	476		Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici		pubblica amministrazione
C.P.	477		Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative		pubblica amministrazione
C.P.	478		Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti		pubblica amministrazione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	479		Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici		pubblica amministrazione
C.P.	480		Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative		pubblica amministrazione
C.P.	481		Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità		pubblica amministrazione
C.P.	493		Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico		pubblica amministrazione
C.P.	500		Diffusione di una malattia delle piante o degli animali		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	544 bis		Uccisione di animali		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	544 ter		Maltrattamento di animali		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	544 quater		Spettacoli o manifestazioni vietati		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	544 quinquies		Divieto di combattimenti tra animali		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	606		Arresto illegale		pubblica amministrazione
C.P.	607		Indebita limitazione di libertà personale		pubblica amministrazione
C.P.	608		Abuso di autorità contro arrestati o detenuti		pubblica amministrazione
C.P.	609		Perquisizione e ispezione personali arbitrarie		pubblica amministrazione
C.P.	613 bis		Tortura (Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio)		pubblica amministrazione
C.P.	613 ter		Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura		pubblica amministrazione
C.P.	615		Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale		pubblica amministrazione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Articolo			Reato		Area Tematica
C.P.	617		Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato)		pubblica amministrazione
C.P.	640 cpv n° 1				pubblica amministrazione
C.P.	640 bis		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		pubblica amministrazione
C.P.	727		Abbandono di animali		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	727 bis		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	733		Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	733 bis		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		ambiente, territorio, incolumità pubblica
C.P.	734		Distruzione o deturpamento di bellezze naturali		ambiente, territorio, incolumità pubblica

sia reati previsti da leggi speciali, tra cui:

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
DPR	1960	570	Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali		pubblica amministrazione
legge	1982	17	Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2		pubblica amministrazione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
Legge	1982	646	Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia	21 e 22	Appalti e contratti pubblici
legge	1986	898	Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo	2	pubblica amministrazione
Legge	1991	394	Legge quadro sulle aree protette	30	ambiente, territorio, incolumità pubblica
legge	1992	150	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	2	ambiente, territorio, incolumità pubblica
legge	1992	157	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	13, 30	ambiente, territorio, incolumità pubblica
D. LGS	2001	165	Assenteismo	55 quinquies	pubblica amministrazione
DPR	2001	380	Testo unico sull'edilizia	44	Edilizia
D. LGS	2003	224	emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati		ambiente, territorio, incolumità pubblica
D. LGS	2004	42	tutela beni ambientali	142, 181	ambiente, territorio, incolumità pubblica
D. LGS	2006	152	Tutela ambientale	124, 137, 256, 279	ambiente, territorio, incolumità pubblica



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
D. Lgs	2015	105	Attuazione direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	28	ambiente, territorio, incolumità pubblica
D.L.	2019	4	decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. convertito nella legge 28.3.2019 n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni	7	pubblica amministrazione

AREA III TUTELA PERSONA E FAMIGLIA E SOGGETTI DEBOLI

articolo		reato		area tematica
C.P.	387 bis		Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	Fasce deboli
C.P.	556		Bigamia	Fasce deboli
C.P.	558		Induzione al matrimonio mediante inganno	Fasce deboli
C.P.	558 bis		Costrizione o induzione al matrimonio	Fasce deboli
C.P.	564		Incesto	Fasce deboli
C.P.	565		Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica	Fasce deboli
C.P.	566		Supposizione o soppressione di stato	Fasce deboli
C.P.	567		Alterazione di stato	Fasce deboli
C.P.	568		Occultamento di stato di un figlio	Fasce deboli
C.P.	570		Violazione degli obblighi di assistenza familiare	SDAS



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

articolo			reato		area tematica
C.P.	570 bis		Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio		SDAS
C.P.	571		Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina		Fasce deboli
C.P.	572		Maltrattamenti nei confronti di soggetti deboli		Fasce deboli
C.P.	573		Sottrazione consensuale di minorenni		Fasce deboli
C.P.	574		Sottrazione di persone incapaci		Fasce deboli
C.P.	574 bis		Sottrazione e trattenimento di minore all'estero		Fasce deboli
C.P.	578		Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale		Fasce deboli
C.P.	582-585, comma 1 in relazione all'art. 576, comma 1 n° 2				Fasce deboli
C.P.	582-585, comma 1 in relazione all'art. 577, comma 1 n° 1, o comma 2				Fasce deboli
C.P.	583 bis		Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		Fasce deboli
C.P.	583 quinquies-585, comma 1 in relazione all'art. 576, comma 1 n° 2		Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso		Fasce deboli



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

articolo			reato		area tematica
C.P.	583 quiquies- 585, comma 1 in relazione all'art. 577, comma 1 n° 1, o comma 2		Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso		Fasce deboli
C.P.	591		Abbandono di persone minori o incapaci		Fasce deboli
C.P.	593 bis		Interruzione colposa di gravidanza		Fasce deboli
C.P.	593 ter		Interruzione di gravidanza non consensuale		Fasce deboli
C.P.	609 bis		Violenza sessuale		Fasce deboli
C.P.	609 ter		Circostanze aggravanti		Fasce deboli
C.P.	609 quater		Atti sessuali con minorenne		Fasce deboli
C.P.	609 quiquies		Corruzione di minorenne		Fasce deboli
C.P.	609 septies		è un'aggravante – verificare se ha lo stesso numero di un principale		Fasce deboli
C.P.	609 octies		Violenza sessuale di gruppo		Fasce deboli
C.P.	612 bis		Atti persecutori		Fasce deboli
C.P.	612 ter		Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti		Fasce deboli
C.P.	613 bis		Tortura (Tranne i casi in cui sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio)		Fasce deboli
C.P.	734 bis		Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale		Fasce deboli



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

sia reati previsti da leggi speciali a tutela delle categorie più deboli, tra i quali:

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
Legge	1978	194	Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza	18-19	Fasce deboli

AREA IV DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA:

C.P.	453		Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate		economia, impresa, società
C.P.	454		Alterazione di monete		economia, impresa, società
C.P.	455		Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate		economia, impresa, società
C.P.	473		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali		economia, impresa, società
C.P.	474		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		economia, impresa, società
C.P.	474 ter		Circostanza aggravante		economia, impresa, società
C.P.	499		Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione		economia, impresa, società
C.P.	501		Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio		economia, impresa, società
C.P.	501 bis		Manovre speculative su merci		economia, impresa, società



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

C.P.	503		Serrata e sciopero per fini non contrattuali		economia, impresa, società
C.P.	504		Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero		economia, impresa, società
C.P.	505		Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta		economia, impresa, società
C.P.	506		Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci		economia, impresa, società
C.P.	507		Boicottaggio		economia, impresa, società
C.P.	508		Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali Sabotaggio		economia, impresa, società
C.P.	512 bis		Trasferimento fraudolento di valori		economia, impresa, società
C.P.	513		Turbata libertà dell'industria o del commercio		economia, impresa, società
C.P.	513 bis		Illecita concorrenza con minaccia o violenza		economia, impresa, società
C.P.	514		Frodi contro le industrie nazionali		economia, impresa, società
C.P.	515		Frode nell'esercizio del commercio		economia, impresa, società
C.P.	517		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci		economia, impresa, società
C.P.	517 bis		Circostanza aggravante		economia, impresa, società
C.P.	517 ter		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale		economia, impresa, società
C.P.	644		Usura (non bancaria)		Economia, impresa, società
C.P.	648 bis		Riciclaggio		economia, impresa, società
C.P.	648 ter		impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		economia, impresa, società
C.P.	648 ter.1		Autoriciclaggio		economia, impresa, società



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

sia reati previsti dal codice civile e da leggi speciali:

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
codice civile			reati societari	2621, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2634	economia, impresa, società
codice civile			corruzione tra privati	2635, 2635 bis	economia, impresa, società
R.D.	1942	267	Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa	216, 217, 223	economia, impresa, società
DPR	1972	633	Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto	1, 67, 70	economia, impresa, società
DPR	1973	43	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale		finanza e tributi
DPR	1990	309	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale	291, 295	finanza e tributi
D. LGS	1993	385	Testo Unico bancario		economia, impresa, società
D. LGS	1995	504	Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative		economia, impresa, società
D. LGS	1998	58	TU intermediazione finanziaria		economia, impresa, società
legge	1999	270	Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274	95	economia, impresa, società
D. LGS	2000	74	TU imposte sui redditi		finanza e tributi
D. LGS	2005	209	Esercizio abusivo di attività assicurativa		economia, impresa, società
D. lgs	2019	14	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155	322-340	economia, impresa, società



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Quanto alla composizione dei Gruppi, essa, nei due previgenti progetti organizzativi, era così prevista:

<i>GRUPPI</i>	<i>Descrizione Gruppo</i>	<i>Partecipanti</i>	<i>PM e Data INGRESSO in AREA</i>
1°	Sicurezza lavoro e salute	5	Isabella Chiesi, 2/6/2014- Giulia Stignani, 17/2/2014; Laura Galli – Giacomo Forte – Piera Cristina Giannusa 28/3/2019
2°	Ambiente, territorio e P.A.	5	Isabella Chiesi, 2/6/2014 – Maria Rita Pantani, 2016 Valentina Salvi, marzo 2018– Marco Marano, 5/4/2019
3°	Tutela persona e famiglia e soggetti deboli	4	Maria Rita Pantani , Valentina Salvi e Piera Cristina Giannusa, 17/2/2014 – Marco Marano, 5/4/2019
4°	Diritto penale dell'economia	4	Giacomo Forte, 24/3/2014 - Laura Galli, 10/9/2018 Giulia Stignani , 17/2/2014-

Occorre a questo punto verificare se la composizione dei Gruppi, così come indicata, risulti adeguata rispetto al movimento degli affari negli ultimi cinque anni:

2017												
	AREA 1			AREA 2			AREA 3			AREA 4		
	Mod.2 1	Mod.4 4	Mod.21bi s	Mod.2 1	Mod.4 4	Mod.21bi s	Mod.2 1	Mod.4 4	Mod.21bi s	Mod.2 1	Mod.4 4	Mod.21bi s
Pendenti Inizio	174	229	399	261	169	0	588	47	0	388	11	0
Sopravvenuti	124	162	135	220	170	0	405	48	0	280	4	0
Esauriti	149	132	22	244	92	0	394	33	0	227	6	0
Pendenti fine	149	259	312	237	247	0	599	62	0	441	9	0
2018												
Pendenti Inizio	149	259	312	237	247	0	599	62	0	441	9	0
Sopravvenuti	78	156	97	222	75	0	422	56	0	395	7	0



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Esauriti	106	177	126	276	107	0	498	54	0	344	9	0
Pendenti fine	121	238	283	183	215	0	523	64	0	492	7	0
2019												
Pendenti Inizio	121	238	283	183	215	0	523	64	0	492	7	0
Sopravvenuti	86	86	100	205	43	0	489	43	0	567	3	0
Esauriti	120	114	84	246	56	0	564	44	0	556	3	0
Pendenti fine	87	210	299	142	202	0	448	63	0	503	7	0
2020												
Pendenti Inizio	87	210	299	142	202	0	448	63	0	503	7	0
Sopravvenuti	87	111	57	177	46	0	395	31	1	315	10	0
Esauriti	88	104	77	159	62	0	467	38	1	350	9	0
Pendenti fine	86	217	279	160	186	0	376	56	0	468	8	0
2021												
Pendenti Inizio	86	217	279	160	186	0	376	56	0	468	8	0
Sopravvenuti	82	135	59	228	62	0	495	45	0	256	6	0
Esauriti	74	104	41	191	66	0	476	33	0	249	5	0
Pendenti fine	94	248	297	197	182	0	395	68	0	475	9	0
2022 - 1° sem.												
Pendenti inizio	94	248	297	197	182	0	395	68	0	475	9	0
Sopravvenutui	48	54	31	78	39	0	227	26	0	111	1	1
Esautiti	39	47	278	81	33	0	223	24	0	129	2	1
Pendenti Fine	103	255	300	194	188	0	399	70	0	457	8	0

Il dato numerico, coerente con l'illustrata analisi delle principali e rilevanti fenomenologie criminali presenti sul territorio, non lascia residuare dubbi sul forte impatto che assumono sul carico complessivo dell'Ufficio i delitti rientranti nella competenza delle **AREE III e IV**.

Ma oltre al mero dato numero va soprattutto considerato il particolare impegno che richiedono i delitti di Area III, attualmente partecipata da quattro Magistrati, per i quali è previsto che i Sostituti componenti sostengano un turno interno di reperibilità ulteriore rispetto a quello esterno (pur con la compensazione data dalla mancata assegnazione di un numero di affari "ordinario", pari al numero degli affari specialistici così introitati) e svolgano celermente le attività entro i termini prefissati dalla Legge n. 169\2019, compresi gli incidenti probatori mediante i quali viene effettuata l'audizione del minore vittima dei delitti trattati.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Così anche per l'Area IV va evidenziato che gli attuali componenti, rimasti in tre dopo il trasferimento ad altro Ufficio del dr. Berardi, non riescono a far fronte alle numerose e complesse indagini in materia economica, molte delle quali sono già state esitate dalla P.G. o sono in fase di definizione, e devono essere esaminate entro tempi congrui per assumere le determinazioni conseguenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Per tali ragioni, allora, si impone un rafforzamento della composizione delle suddette Aree, con l'inserimento di un ulteriore componente in ciascuna, che verrà realizzata a breve mediante con un apposito interpellato aperto a tutti i Magistrati, compresa la dottoressa Giulia Galfano, MOT, che si insedierà il prossimo 30 novembre 2022.

II. ANALISI DEI FLUSSI DI LAVORO E DELLO STATO DELLE PENDENZE

L'art.3 della Circolare CSM al suo primo comma recita: *“Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio” fatto*

Tale analisi restituisce il quadro di un Ufficio che, pur nelle difficoltà dovute alla scarsità di risorse di supporto al lavoro del Sostituto mantiene una produttività in linea con le sopravvenienze e dunque assolutamente non criticabile.

E' certo che confrontando i quadri statistici valutati nel corso della redazione del precedente Progetto Organizzativo (vds. al N.2)- dai quali emergeva che costantemente vi era una definizione di procedimenti maggiore (secondo percentuali diverse nel tempo) rispetto alle sopravvenienze- con quelli del periodo 1/1/2019-30/6/2021 (vds. al N.1), si colgono talune differenze, ma va considerato che quest'ultimo periodo è stato fortemente condizionato, prima, dalle assenze del personale dovute alle modalità alternative di espletamento della prestazione lavorativa e poi dal trasferimento per incompatibilità ambientale del precedente Procuratore e dal congedo per maternità di uno dei Sostituti, nonché, ancora, dalla circostanza che da marzo 2021 si è dato impulso all'abbattimento



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

dell'arretrato nelle iscrizioni delle notizie di reato, sicché i Sostituti hanno dovuto fronteggiare in tre mesi un maggior numero di sopravvenienze, perdendo il "passo" della pronta valutazione e definizione dei procedimenti:

N.1

**MOVIMENTAZIONE PROCEDIMENTI PENALI
DAL 1.1.2019 AL 25.10.2021**

Dal 1.1.2019 al 31.12.2019				
	NOTI	IGNOTI	G.D.P	FNCR
Pendenti inizio periodo	7115	4470	4077	1948
Sopravvenuti nel periodo	7403	3026	1215	1790
Esauriti nel periodo	8480	3741	1098	1781
Pendenti alla fine periodo	6038	3755	4194	1957
Dal 1.1.2020 al 31.12.2020				
Pendenti inizio periodo	6038	3755	4194	1957
Sopravvenuti nel periodo	5393	3545	724	1350
Esauriti nel periodo	5830	2624	710	1762
Pendenti alla fine periodo	5601	4676	4208	1545
Dal 1.1.2021 al 25.10.2021				
Pendenti inizio periodo	5601	4676	4208	1545
Sopravvenuti nel periodo	4938	3553	672	1174
Esauriti nel periodo	4355	3273	557	1031
Pendenti alla fine periodo	6184	4956	4323	1688



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Pendenti alla data del 20.9.2022 Ufficio -	
Mod. 21 - Noti	6755
Mod. 44 - Ignoti	5476
Mod. 45 -FNCR	1665
Mod. 21 bis -GdP	4317

PROCEDIMENTI PENDENTI ALLA DATA DEL 27.10.2022				
	Mod.21	Mod.44	Mod.45	Mod.21bis
pendenze	6909	5534	1735	4280

Pare non revocabile in dubbio che il trend di definizione dei procedimenti sia soddisfacente, considerando anche che a questi dati si devono aggiungere, per l'attualità e quindi ai fini di una complessiva valutazione, i circa 1339 (allo stato 846) attualmente in lavorazione presso l'Ufficio udienze e presso le Segreterie dei P.M. in attesa di fissazione udienza.

Alla data del 27 ottobre 2022 si registra, nella fase delle indagini preliminari, una pendenza complessiva di 18.458 procedimenti iscritti su tutti e quattro i registri vigenti (6909 a mod. 21, 5534 a mod. 44, 1735 a mod. 45 e 4280 a mod. 21 bis), frutto evidentemente delle rilevate carenze di

organico tra il personale di magistratura e quello amministrativo, e che richiede una mirata azione di smaltimento attraverso un percorso multilivello integrato: da un lato l'implementazione delle carenze di organico - attività cui lo scrivente Procuratore della Repubblica sin dal suo insediamento ha svolto richiedendo il ripianamento e/o l'aumento degli organici dei vari ruoli professionali operanti in Ufficio - dall'altro una serie di misure organizzative stabili o volte ad affrontare le situazioni emergenti.

In tale prospettiva va potenziata l'organizzazione e l'ambito di operatività dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore che, pur essendo stato previsto ed istituito con il Progetto organizzativo del dott. Mescolini, tuttavia non ha sinora potuto svolgere, per varie ragioni, un ruolo realmente incisivo e di supporto all'attività complessiva dell'Ufficio, se si eccettua la gestione delle udienze cui partecipano i VPO.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Al fine di disporre un quadro esauriente va anche tenuto conto delle statistiche messe a disposizione dal Tribunale, a cominciare da quelle relative all'anno **2020/2021**:

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i tribunali del distretto di Bologna- rito monocratico											
DISPO	GRUPPO	BOLOGN A	FERRAR A	FORL I	MODEN A	PARM A	PIACENZ A	RAVENN A	REGGI O	RIMI NI	TOTAL E
A.condanna	Ordinario	1.181	415	436	462	395	226	606	316	400	4.437
A.condanna	Abbreviato	391	74	94	171	142	65	63	95	131	1226
A.condanna	Pattegg.	244	177	74	191	0	92	177	103	126	1184
A.condanna	Dirett	45	16	2	1	7	19	41	13	20	164
A.condanna	Immediato	186	22	20	134	107	24	82	48	57	680
Totale Sentenze di condanna		2.047	704	626	959	651	426	969	575	734	7.691
B.assoluzione	Ordinario	1.143	614	609	408	433	351	718	547	534	5.357
B.assoluzione	Abbreviato	54	30	18	16	11	40	10	27	23	229
B.assoluzione	Direttissimo	34	9	5	9	3	22	29	12	10	133
B.assoluzione	Immediato	360	63	14	114	183	53	236	140	104	1267
Totale sentenze di assoluzione		1.591	716	646	547	630	466	993	726	671	6.986
C.Promiscua	Ordinario	250	49	95	84	107	35	104	49	98	871
C.Promiscua	Abbreviato	29	2	9	17	7	10	10	9	24	117
C.Promiscua	Direttissimo	3	2	2	2	3	1	1	2	1	17
C.Promiscua	Immediato	24	2	3	18	11	3	5	11	13	90
Totale sentenze promiscue		306	55	109	121	128	49	120	71	136	1095
Totale sentenze complessivo		3.944	1.475	1.381	1627	1409	941	2.082	1372	1541	15.772

DATI PERCENTUALI - Rito Monocratico -2020/2021											
DISPO	GRUPPO	BOLOGN A	FERRAR A	FORL I	MODEN A	PARM A	PIACENZ A	RAVENN A	REGGI O	RIMIN I	TOTALE
Totale Sentenze di condanna		51,9%	47,7%	45,3%	58,9%	46,2%	45,3%	46,5%	41,9%	47,6%	48,8%
Totale sentenze di assoluzione		40,3%	48,5%	46,8%	33,6%	44,7%	49,5%	47,7%	52,9%	43,5%	44,3%
Totale sentenze promiscue		7,8%	3,7%	7,9%	7,4%	9,1%	5,2%	5,8%	5,2%	8,8%	6,9%
Totale sentenze complessivo		100,0%	99,9%	100,0 %	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

N: Nostre elaborazioni su dati della Direzione Generale di Statistica - Ministero della Giustizia

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i tribunali del distretto di Bologna- rito collegiale

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i Tribunali del distretto di Bologna- Rito Collegiale											
DISPO	GRUPPO	BOLOGNA	FERRARA	FORLI	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO	RIMINI	TOTALE
A.condanna	Ordinario	66	30	23	36	22	5	29	29	31	271
A.condanna	Abbreviato	3	2	0	1	2	0	2	1	0	11
A.condanna	Pattegg.	2	0	1	3	0	1	4	0	0	11
A.condanna	Dirett	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
A.condanna	Immediato	25	6	9	6	10	5	3	11	8	83
Totale Sentenze di condanna		96	38	35	46	34	11	38	41	39	378
B.assoluzione	Ordinario	55	26	24	21	13	6	24	21	24	214
B.assoluzione	Abbreviato	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
B.assoluzione	Direttissimo	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
B.assoluzione	Immediato	15	2	0	0	2	2	1	5	2	29
Totale sentenze di assoluzione		71	28	30	21	15	8	25	27	26	251
C.Promiscua	Ordinario	34	11	18	19	8	6	5	10	24	135
C.Promiscua	Abbreviato	0	2	0	1	0	0	0	0	1	4
C.Promiscua	Direttissimo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
C.Promiscua	Immediato	9	0	4	0	2	3	4	4	8	34
Totale sentenze promiscue		43	13	24	20	10	9	9	14	33	175
Totale sentenze complessivo		210	79	89	87	59	28	72	82	98	804
DATI PERCENTUALI - Rito Collegiali -2020/2021											
DISPO	GRUPPO	BOLOGNA	FERRARA	FORLI	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO	RIMINI	TOTALE
Totale Sentenze di condanna		45,70%	48,10%	39,30%	52,90%	57,60%	39,30%	52,80%	50,00%	39,80%	47,30%
Totale sentenze di assoluzione		33,80%	35,40%	33,70%	24,10%	25,40%	28,60%	34,70%	32,90%	26,50%	30,80%
Totale sentenze promiscue		20,50%	16,50%	27,00%	23,00%	16,90%	32,10%	12,50%	17,10%	33,70%	21,90%
Totale sentenze complessivo		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

fonte: Nostre elaborazioni su dati della Direzione Generale di Statistica - Ministero della Giustizia

E per il periodo 2021\2022:

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i tribunali del distretto di Bologna- rito monocratico

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i Tribunali del distretto di Bologna- Rito Monocratico											
DISPO	GRUPPO	BOLOGN A	FERRAR A	FORLI I	MODEN A	PARM A	PIACENZ A	RAVENN A	REGGI O	RIMIN I	TOTAL E
A.condanna	Ordinario	1.412	406	418	590	462	156	460	363	534	4.801
A.condanna	Abbreviato	486	64	85	175	148	65	125	100	167	1415
A.condanna	Pattegg.	252	149	0	145	170	64	161	0	121	1062
A.condanna	Dirett	43	23	52	8	7	7	28	51	14	233
A.condanna	Immediato	226	20	12	76	127	22	50	55	108	696
Totale Sentenze di condanna		2.419	662	567	994	914	314	824	569	944	8.207
B.assoluzione	Ordinario	858	331	437	224	244	194	324	456	441	3.509
B.assoluzione	Abbreviato	62	21	16	20	21	29	51	25	18	263
B.assoluzione	Direttissimo	12	7	3	5	1	4	7	5	4	48
B.assoluzione	Immediato	329	39	5	39	98	23	109	77	126	845
Totale sentenze di assoluzione		1.261	398	461	288	364	250	491	563	589	4.665
C.Promiscua	Ordinario	325	67	130	152	97	59	123	137	220	1310
C.Promiscua	Abbreviato	31	6	14	23	18	6	16	9	19	142
C.Promiscua	Direttissimo	4	1	1	2	2	4	2	1	5	22
C.Promiscua	Immediato	44	6	7	9	9	7	13	10	40	145
Totale sentenze promiscue		404	80	152	186	126	76	154	157	284	1619
Totale sentenze complessivo		4.084	1.140	1.180	1.468	1404	640	1.469	1289	1817	14.491

DATI PERCENTUALI - Rito Monocratico -2021/2022

DISPO	GRUPPO	BOLOGN A	FERRAR A	FORLI	MODEN A	PARM A	PIACENZ A	RAVENN A	REGGI O	RIMIN I	TOTAL E
Totale Sentenze di condanna		59,2%	58,1%	48,1%	67,7%	65,1%	49,1%	56,1%	44,1%	52,0%	56,6%



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Totale sentenze di assoluzione	30,9%	34,9%	39,1%	19,6%	25,9%	39,1%	33,4%	43,7%	32,4%	32,2%
Totale sentenze promiscue	9,9%	7,0%	12,9%	12,7%	9,0%	11,9%	10,5%	12,2%	15,6%	11,2%
Totale sentenze complessivo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i tribunali del distretto di Bologna- rito collegiale-

Sentenze di condanna e di assoluzione presso i Tribunali del distretto di Bologna- Rito Collegiale											
DISPO	GRUPPO	BOLOGNA	FERRARA	FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO	RIMINI	TOTALE
A.condanna	Ordinario	56	24	19	44	39	13	24	21	24	264
A.condanna	Abbreviato	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
A.condanna	Pattegg.	3	0	0	0	1	0	1	0	0	5
A.condanna	Dirett										
A.condanna	Immediato	22	1	3	8	16	3	0	8	22	83
Totale Sentenze di condanna		81	27	22	53	56	16	25	29	46	355
B.assoluzione	Ordinario	38	13	19	15	12	9	36	20	28	190
B.assoluzione	Abbreviato	0	0	2	0	1	0	0	1	0	4
B.assoluzione	Direttissimo										
B.assoluzione	Immediato	8	2	0	1	4	1	2	7	4	29
Totale sentenze di assoluzione		46	15	21	16	17	10	38	28	32	223
C.Promiscua	Ordinario	48	3	21	20	16	15	21	17	34	195
C.Promiscua	Abbreviato	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3
C.Promiscua	Direttissimo										
C.Promiscua	Immediato	10	0	4	1	7	1	3	5	11	42
Totale sentenze promiscue		58	3	27	21	24	16	24	22	45	240



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Totale sentenze complessivo	185	45	70	90	97	42	87	79	123	818
-----------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

DATI PERCENTUALI - Rito Collegiali -2021/2022											
DISPO	GRUP PO	BOLOGNA	FERRARA	FORLI	MODEN A	PARMA	PIACENZ A	RAVENNA	REGGIO	RIMIN I	TOTA LE
Totale Sentenze di condanna		43,8%	60,0%	31,4%	58,9%	57,7%	38,1%	28,7%	36,7%	37,4%	43,4%
Totale sentenze di assoluzione		24,9%	33,3%	30,0%	17,8%	17,5%	23,8%	43,7%	35,4%	26,0%	27,3%
Totale sentenze promiscue		31,4%	6,7%	38,6%	23,3%	24,7%	38,1%	27,6%	27,8%	36,6%	29,3%
Totale sentenze complessivo		100,1%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%

1.1.2021/31.12.2021

TRIBUNALE MONOCRATICO:

pendenti iniziali: 3868

sopravvenuti: 1907

esauriti: 2101

Numero udienze dibattimentali: 741

Durata media: 744

TRIBUNALE COLLEGIALE

pendenti iniziali 198

sopravvenuti 86

esauriti: 98

numero udienze dibattimentali 107

durata media 674

GIP/GUP NOTI

pendenti iniziali 4697

sopravvenuti 4319



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

esauriti: 4210

GIP/GUP IGNOTI

pendenti iniziali 2033

sopravvenuti 3966

esauriti: 3550

1.1.22/7.10.22

TRIBUNALE MONOCRATICO:

pendenti iniziali: 3674

sopravvenuti: 1117

esauriti: 1661

Numero udienze dibattimentali: 496

Durata media: 722

TRIBUNALE COLLEGIALE

pendenti iniziali 186

sopravvenuti 90

esauriti: 78

numero udienze dibattimentali 108

durata media 874

GIP/GUP NOTI

pendenti iniziali 4806

pendenti finali 3232

esauriti: 3188

GIP/GUP IGNOTI

pendenti iniziali 2449



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

sopravvenuti 3404

esauriti: 2509

dati estratti da Consolle il 7.10.2022

si tratta di dati che evidenziano una costante attività di definizione ed un andamento fisiologico dell'esercizio dell'azione penale - anche tenendo conto dell'analoga attività in sede collegiale e monocratica da parte degli altri Tribunali del Distretto.

Le percentuali di assoluzioni non paiono avere dati tali da suggerire modifiche strategiche.

E comunque lo scrivente Procuratore intende avviare un monitoraggio periodico per verificare gli esiti dei giudizi.

CAPITOLO V

IL PROCURATORE, LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE, I SOSTITUTI E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Procuratore della Repubblica ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, quale titolare della stessa, nonché della organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura, al fine di assicurare il *corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale* ¹¹, l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato ¹² e il rispetto dei principi costituzionali del *giusto processo*.

Alla figura del Procuratore della Repubblica la delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 dedica tre interi articoli (i numeri 2, 3 e 4), nei quali sono analiticamente specificati ruolo, compiti, prerogative, doveri.

Nel presente atto il contenuto di tali articoli viene analiticamente approfondito e ricostruito con particolare riferimento alle plurime modalità di esercizio della funzione che permea

¹¹ cfr. art. 2, comma 1, della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020

¹² Cfr. *ibidem*, art. 4 lettera m).



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

tutta l'attività di organizzazione e di gestione dell'Ufficio e che trova puntuale riferimento nelle norme menzionate. Nel presente capitolo, l'attività del Procuratore viene analizzata sotto i seguenti profili:

- esame delle notizie di reato;
- *referire* con il Procuratore;
- il *visto per assenso* sulle misure cautelari;
- il *visto informativo* sugli altri provvedimenti;
- le direttive alla Polizia Giudiziaria;
- l'attività giudiziaria del Procuratore;
- l'attività amministrativa del Procuratore (c.d. doppia dirigenza).

- L'esame delle notizie di reato – La fase dell'iscrizione

L'art. 4, lettera m) della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 prevede testualmente che il Procuratore della Repubblica "*cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*".

Al fine di dare concreta attuazione a questo principio all'interno della Procura della Repubblica di Reggio Emilia è fondamentale assicurare al Procuratore della Repubblica la cognizione quanto più diretta delle notizie di reato.

Ciò consente, per un verso, di avere il monitoraggio costante sotto il profilo numerico (flussi di ingresso) e qualitativo delle notizie di reato e, per altro verso, di uniformare le modalità di iscrizione (salva ovviamente ogni successiva valutazione da parte dei Sostituti assegnatari),

apponendo -ove ritenuto necessario in relazione alla importanza, complessità o delicatezza del caso- l'annotazione "*referire*".

L'attuale meccanismo di iscrizione - secondo cui il Procuratore della Repubblica procede alla immediata iscrizione nel R.N. R. soltanto delle notizie per i delitti di *codice rosso* e si limita per tutti gli altri alla assegnazione al Magistrato (di Area specialistica o comune) e alla indicazione del relativo registro (21, 21 bis, 44, 44 GdP, 45, 46) - **si ritiene eccessivamente**



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

farraginoso e dispendioso in termini di tempo perché divide in due fasi il relativo procedimento e moltiplica i passaggi interni degli atti tra l'Ufficio Registrazione, la Segreteria del Procuratore e le Segreterie dei Sostituti Procuratori, poiché il Magistrato cui l'affare viene assegnato dovrà, a sua volta, procedere entro sette giorni lavorativi alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla definitiva iscrizione.

Al fine di semplificare la fase dell'iscrizione e ridurne drasticamente i tempi - in modo da assicurare che il Magistrato assegnatario abbia la disponibilità del fascicolo al massimo entro 24 ore dal momento in cui la *notizia di reato* risulta pervenuta in Procura - **l'iscrizione e l'assegnazione vanno disposte direttamente dal Procuratore per tutti gli affari che pervengono in Ufficio**, salva sempre la facoltà del Magistrato assegnatario di integrare ed aggiornare la qualificazione giuridica dell'iscrizione.

Pertanto, riepilogando, si ritiene opportuno indicare l'iter che dovrà essere seguito per la iscrizione e l'assegnazione degli affari in entrata:

- a) gli atti per i quali sia prevista una convalida da parte del P.M. o comunque una attività soggetta a termini di scadenza (arresto, fermo di PG, sequestro, perquisizione, *Daspo* ecc.) vanno portati alla valutazione del magistrato di **turno esterno**, il quale procederà secondo quanto è previsto al riguardo nel presente progetto;
- b) tutti gli altri atti contenenti **notizie di reato** (denunce, querele, esposti, segnalazioni del Giudice civile o dell'Autorità amministrativa) presentati o pervenuti all'Ufficio (anche con le modalità telematiche previste dalla normativa emergenziale anti-Covid ed il cui utilizzo è ormai consolidato), vanno consegnati giornalmente al Procuratore della Repubblica (all'interno di un faldone, ordinati in senso cronologico di arrivo, e suddivisi per Area di specializzazione e per Area comune), il quale procede ad una preliminare valutazione e delibazione, con conseguente provvedimento di iscrizione in uno dei modelli ministeriali e con apposizione, ove occorra, del *referire*;
- c) per gli atti di cui al punto precedente, segnalati dalla Polizia Giudiziaria o dal privato come *urgenti* (in quanto accompagnati, a titolo di esempio, da proposta di intercettazione, acquisizione tabulati, richiesta di perquisizione o di sequestro, trasmissione di reperti al RIS o alla Polizia Scientifica, e così via) ovvero ritenuti tali dal Procuratore, questi provvede ad apporre sulla scheda di iscrizione il termine "*urgente*" (eventualmente accompagnato dal motivo della segnalazione)



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

in modo da rendere prioritaria l'iscrizione e così consentire al Magistrato assegnatario una tempestiva disponibilità degli stessi per le valutazioni di competenza;

d) in attuazione a quanto comunicato con nota DOG n 0029943.U datata 14.10.2021 del Ministero della Giustizia, nella scheda di iscrizione va inserito un apposito campo, denominato "PRIORITARIO", indicante la natura del procedimento penale quale prioritario ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. o 'convenzionale', secondo quanto viene disposto con il presente progetto organizzativo, il tutto ai fini della corretta compilazione del corrispondente campo in RegeWeb (SICP). L'introduzione di tale campo, sia sulla scheda cartacea che sul registro informatico, risulta essenziale ai fini degli adempimenti cui l'Ufficio è chiamato ad assolvere ai fini delle comunicazioni alla Procura Generale del Distretto ai sensi dell'art. 407 c.p.p. e per i fini di cui all'art. 412 c.p.p. Con successivo ordine di servizio verrà disciplinata questa fase e così anche tutte le successive attività del Magistrato e del personale di segreteria correlate all'aggiornamento del suddetto campo in considerazione della prevista entrata in vigore del Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150;

e) l'Ufficio iscrizioni procede tempestivamente alle iscrizioni secondo le indicazioni del Procuratore della Repubblica (con priorità assoluta per i fascicoli segnalati come *urgenti*, da *codice rosso e prioritari*), e provvede poi a consegnare i fascicoli alle segreterie dei Magistrati assegnatari, con priorità per quelli contrassegnati dalla *urgenza* nei termini appena ricordati;

f) le proposte di attivazione di intercettazioni, di acquisizione di tabulati telefonici ed ogni altra proposta investigativa riferita ad attività criminosa in atto e necessaria per l'immediata prosecuzione delle indagini, pervenute al di fuori dell'orario di ufficio (ovvero quando non vi sia presenza di personale di segreteria che possa ricevere l'atto e darlo in visione al Procuratore per le sue valutazioni, e dunque: pomeriggio inoltrato, sera, notte, giorni festivi) vengono sottoposte alla valutazione del magistrato di turno esterno ai fini della eventuale adozione di provvedimenti di competenza; qualora il magistrato di turno esterno non ravvisi l'urgenza di provvedere, rimette l'atto al Procuratore della Repubblica per l'iscrizione in via ordinaria.

ooooo

L'OBBLIGO/FACOLTÀ DI "RIFERIRE" AL PROCURATORE

La delibazione preliminare (o anche la semplice lettura) delle notizie di reato consente al Procuratore della Repubblica di valutare i casi in cui apporre il *riferire*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Al *riferire* è dedicato l'art. 7, comma 4, lett. h) della delibera del CSM n° 18269/20, nella parte in cui, a proposito del *progetto organizzativo*, testualmente prevede (tra gli elementi essenziali ¹³) le "*ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire*".

Conformemente allo spirito di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra tutti i Magistrati dell'Ufficio, il *riferire*, sebbene indicato come obbligo per il Magistrato assegnatario del fascicolo, non deve essere inteso come espressione di esercizio della potestà gerarchica del Procuratore della Repubblica bensì come l'apertura di una occasione di confronto e di interlocuzione dialettica tra chi ha il compito di svolgere in prima persona le indagini (Sostituto) e chi ha la responsabilità di realizzare il coordinamento all'interno dell'Ufficio (Procuratore).

Oltretutto all'*obbligo* verso il Procuratore, il *riferire* si estrinseca anche in una *facoltà* da parte del Sostituto, tutte le volte che ritiene di esercitarla.

Non vi è dubbio che la fase in cui, in maniera più immediata, il Procuratore può apporre il *riferire* è quello della lettura/delibazione iniziale, allorquando si procede all'iscrizione del fascicolo. Invero, sovente già dalla prima lettura, è possibile individuare quei profili di delicatezza, complessità, rilevanza che possono indurre il Procuratore ad evidenziare la rilevanza di un dato procedimento, con ciò chiedendo al Sostituto di *riferire*.

Ovviamente il *riferire* può essere richiesto anche in altre fasi, allorquando, ad esempio, una vicenda inizialmente semplice assuma contorni di spessore ed importanza non evidenziabili *ab initio*.

Il *riferire* potrà essere apposto in relazione a specifiche vicende che, a titolo esemplificativo, abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) vicenda obiettivamente complessa per tipologia di reato, numero di reati, numero di indagati;
- 2) vicenda di rilevante impatto mediatico ovvero suscettibile di creare allarme sociale;
- 3) vicenda delicata per qualità soggettive dell'indagato e/o della persona offesa (si pensi a vicende in cui siano coinvolti organi di vertice delle istituzioni locali, oppure esponenti delle forze dell'ordine, ovvero indicative di situazioni di particolare urgenza, come abusi sui minori, ecc.);
- 4) novità della materia o delle questioni di diritto che si prospettano.

¹³ nella precedente circolare del 16.11.2017, il *riferire* rientrava tra le componenti *eventuali*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

In particolare, nel caso sub 4), appare opportuno che la questione venga approfondita mediante apposita riunione, cui possono seguire protocolli investigativi e/o direttive.

In sostanza il *referire* si traduce nell'onere, per il Magistrato assegnatario, di interloquire immediatamente, e comunque tempestivamente con il Procuratore prima di ogni altra determinazione (ad eccezione del caso in cui debba essere adottato un atto urgente, nel qual caso - tenuto conto sempre della possibilità di interlocuzione telefonica, se questa non è possibile - il *referire* è posposto ad un momento successivo all'adozione dell'atto), così consentendo quel confronto necessario a dare attuazione al principio di *leale collaborazione* che il CSM richiama nella sua delibera più volte evocata; in questi termini l'obbligo del *referire* non può ritenersi soddisfatto dal mero inoltro dell'atto di definizione per il "*visto*".

Tuttavia nei casi in cui le indagini vengano effettuate sulla scorta di *direttive* di carattere generale o di *protocolli investigativi* ovvero in forza di iter ormai consolidati (si pensi, a titolo di esempio, alla materia fallimentare o agli infortuni sul lavoro), ed a condizione che esse vengano attivate con la massima celerità, il *referire* - se non diversamente disposto dal Procuratore in casi particolari (gravità dell'infortunio; rilevanza dell'impresa; ecc.) - può essere posposto ad una fase successiva al conferimento della delega (ad esempio, dopo il deposito dell'informativa).

Quel che rileva è che -nell'ambito di tale *leale collaborazione*- all'interno dell'Ufficio vi sia un continuo *flusso informativo* verso il Procuratore, il quale, a sua volta, ha la possibilità di estenderlo agli altri Sostituti, nella consapevolezza, più volte ribadita, che la circolazione delle informazioni è vitale per l'ufficio di Procura.

Ecco perché il *referire* in linea di massima non si deve tradurre (tranne ciò sia esplicitamente richiesto) in una interlocuzione scritta e comunque formale, apparendo idonea qualsiasi modalità comunicativa: preferibilmente orale, ma anche telefonica; ovvero, se ritenuto opportuno dai due interlocutori, anche a mezzo e-mail.

Le modalità pratiche del "*referire*" possono essere concordate per le vie brevi in quella fluidità di contatti informali che deve caratterizzare il rapporto Procuratore-Sostituti: si può *referire* su fascicoli singoli, o su gruppi omogenei di fascicoli, a seconda dei casi e delle esigenze del

Sostituto; ovviamente, sul punto, qualunque proceduralizzazione delle modalità rischia di complicare un qualcosa che, invece, è stata pensata per essere semplice.

Invero, l'interlocuzione deve essere agile, rapida, essenziale, altrimenti si finisce per appesantire le reciproche attività.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Ovviamente ciò non esclude che, di propria iniziativa, sia il magistrato assegnatario a *referire* spontaneamente con il Procuratore, indipendentemente da una richiesta di quest'ultimo (si pensi, a titolo di mero esempio, ai procedimenti sorti a seguito di arresto/fermo da parte della PG, che pertanto non passano previamente al vaglio del Procuratore; ovvero ai procedimenti iscritti in assenza del Procuratore) ed è in questi termini che il *referire* è stato prospettato anche come *facoltà*.

In definitiva, ed a prescindere dalla apposizione della indicazione *conferire o riferire*, tale obbligo di informazione deve ritenersi connaturato ai procedimenti che riguardino affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione. E' proprio nello svolgimento delle indagini che assume spiccato rilievo il dovere di leale collaborazione che, se opportunamente declinato, consente, da un lato, di evitare inutili appesantimenti burocratici; dall'altro, impone al Sostituto Procuratore, nella autonomia e nella indipendenza delle sue determinazioni, di rapportarsi costantemente, all'occorrenza, al Procuratore della Repubblica cui spetta evidentemente il compito di garantire l'uniformità nella applicazione delle norme penali e processuali, il coordinamento delle ve la trasparenza nella gestione del procedimento.

IL VISTO PER ASSENSO SULLE RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI

Il *visto per assenso* sulle misure cautelari è previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs n° 106/2006.

Al *visto (rectius: assenso)* sulle misure cautelari è dedicato l'art. 7, comma 4, lett. g) della delibera del CSM n° 18269/20, nella parte in cui, a proposito degli elementi *necessari* ai fini del *progetto organizzativo*, testualmente prevede che venga inserito "*il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 13*".

A differenza degli altri tipi di *visti*, quello in esame è un visto mediante il quale nella sostanza il Procuratore della Repubblica esprime la propria *approvazione*.

Esso riguarda le richieste di misura cautelare (personale e reale), i decreti di fermo, le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Si prevede quindi che, salvo casi di assoluta urgenza, **il visto per assenso venga richiesto con un tempo che renda congruo lo spazio di valutazione lasciato al Procuratore.**

Richiamato, quindi, preliminarmente l'art. 13 della Circolare CSM, si dispone che siano sottoposti all'assenso scritto del Procuratore:

- **le richieste di misure cautelari personali**
- **le richieste di misure interdittive**
- **i decreti di fermo.**

Non sono sottoposte all'assenso le richieste di applicazione di misure cautelari personali od interdittive, formulate nei casi di contestuale richiesta di convalida di arresto o fermo (di cui verranno trasmesse copie per il visto per aggiornamento nei casi più rilevanti sopra più volte specificati ed indicati).

Tenuto conto inoltre di quanto dispone l'art. 3, comma 3, del citato D.Lgs 106/06 ed in ossequio a quanto previsto nell'art. 13, comma 1, della delibera del CSM n° 18269/20 (*"Il Procuratore della Repubblica...qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo"*), **sono sottoposte all'assenso le richieste di misure cautelari reali:**

- **se il valore dei beni oggetto della richiesta superi i 50.000 €;**
- **se siano avanzate nell'ambito di procedimenti in cui il Procuratore abbia indicato di "riferire";**
- **in caso di discarica di rifiuti e di lottizzazione abusiva.**

I Magistrati avranno cura, nei casi di maggiore complessità, di portare personalmente al Procuratore la richiesta di applicazione delle misure, così da potergliela illustrare, anche in questo caso con un tempistica che abbia le caratteristiche sopra richiamate.

Materialmente verrà sempre trasmessa la richiesta in forma cartacea per l'apposizione del visto per assenso.

Verrà altresì trasmessa copia informatica laddove richiesta dal Procuratore.

Verrà poi trasmesso il provvedimento del Giudice in relazione alla richiesta passata al visto, nel caso di rigetto con indicazione della intenzione o meno di proporre impugnazione.

In caso di impedimento o assenza del Procuratore i decreti di fermo e le richieste di misure cautelari personali e reali, per le quali vi sia urgenza di provvedere, sono sottoposti



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

al visto del magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ufficio, non impegnato in altra attività di ufficio incompatibile con l'esame e la deliberazione dell'atto da vistare oltre che con l'urgenza richiesta.

Anche in questo caso, comunque, verrà poi passato al Procuratore copia del provvedimento con il visto così apposto.

Il *visto* non è previsto per i casi di richiesta di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato, né per la richiesta di convalida di sequestro preventivo in caso di urgenza ¹⁴ (a meno che, per la delicatezza intrinseca della vicenda, non sia lo stesso magistrato a chiedere il *visto* del Procuratore), né per le richieste di aggravamento/sostituzione di misure cautelari (atteso che, in tali casi, la vicenda cautelare è stata già deliberata *ab initio* e si tratta ora solo di graduarne la misura).

La necessità del *visto* sulle misure cautelari personali non appare superabile nei casi di urgenza, neppure quelli in cui il Sostituto intenda adottare un decreto di fermo: un eventuale *assenso orale*, sia pure confermato per iscritto successivamente, non sembra in linea con la normativa primaria richiamata, che (nel prevedere l'*assenso* solo per le misure cautelari e nel riferire al Procuratore della Repubblica la facoltà di limitare l'obbligatorietà del *visto* nei casi di misura reale) mostra chiaramente l'interesse a che un provvedimento così pregnante come quello che limita la libertà personale venga esplicitamente e formalmente assentito dal Procuratore della Repubblica ¹⁵.

Di fronte a questa esigenza formulata in maniera così netta dal Legislatore, le obiezioni che in astratto si possono muovere (ora tarda; assenza del Procuratore) appaiono recessive e comunque superabili mediante il ricorso alla tecnologia ovvero ricorrendo -in caso di assenza del Procuratore e comunque al magistrato chiamato a reggere temporaneamente l'Ufficio.

Su una richiesta cautelare il Procuratore potrebbe negare il *visto*, avviando una interlocuzione con il magistrato assegnatario onde superare la situazione di stasi, tenuto conto della circostanza che, senza il *visto*, la richiesta non potrà essere inoltrata e si potrà arrivare anche alla revoca della assegnazione (che costituisce, ovviamente solo l'*extrema ratio*) in caso di perdurante contrasto.

¹⁴ cfr. art. 3, comma 4, decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

¹⁵ L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 106/06 prevede testualmente che "Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica".



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Il *diniego di visto* sarà assunto dal Procuratore della Repubblica nei casi di manifesta infondatezza, palese irragionevolezza o violazione di legge, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari e comunque in tutti i casi in cui l'istanza cautelare presenti profili di insostenibilità tecnico-giuridica, carenza motivazionale o degli elementi posti a fondamento della stessa.

Come disposto nell'art. 13, comma 4, della delibera del CSM n. 18269/20, gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso restano al di fuori del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

IL VISTO SU ALTRI PROVVEDIMENTI

Il *visto informativo* costituisce anch'esso uno degli aspetti obbligatori del *progetto organizzativo* dell'Ufficio ¹⁶. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7, comma 4, lett. h): "*il progetto organizzativo contiene, in ogni caso:*

h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire".

La richiamata delibera disciplina l'istituto del *visto* per determinati atti e categorie di atti adottati dai magistrati assegnatari, consentendo al Procuratore della Repubblica "*...al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale*" di "*prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto"*" (cfr. art. 14, comma 1, delibera n° 18269/20), per cui il provvedimento va trasmesso al *visto* del Procuratore prima della sua esecuzione ¹⁷.

I *visti informativi* costituiscono uno snodo molto importante dei rapporti tra Procuratore e Sostituti nell'ambito di quel rapporto di *leale collaborazione* cui vanno sempre e comunque improntati detti rapporti.

Il *visto* non va assolutamente considerato come uno strumento di rallentamento dell'attività giudiziaria o di *appesantimento* dell'attività del Sostituto, né un mero adempimento formale.

¹⁶ Nella precedente delibera il *visto informativo* era inserito tra gli elementi *facoltativi* del progetto.

¹⁷ così testualmente l'art. 14, comma 3, della delibera n. 18269/20)



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Al contrario, esso è lo strumento attraverso il quale l'interlocuzione Sostituto-Procuratore (al di là di quella orale ed informale) raggiunge il suo punto più alto informandola al principio di *leale collaborazione* che deve caratterizzare i rapporti di Ufficio.

Attraverso la trasmissione per il *visto*, infatti, il Procuratore prende cognizione di attività definitorie o interlocutorie poste in essere all'interno dell'Ufficio, il che gli consente, tra l'altro, il miglior coordinamento delle attività del singolo Sostituto o tra più Sostituti, di verificare l'osservanza delle disposizioni del progetto organizzativo, il rispetto dei termini processuali, l'osservanza delle disposizioni in tema di contenimento dei costi, e, in generale, delle direttive adottate dal Procuratore della Repubblica (cfr. art. 14, comma 2, delibera del CSM n° 18269/20: *"Il visto ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto...ed il Procuratore della Repubblica"*).

Mediante l'inoltro per il *visto* si evita anche il rischio -non infrequente- che il Procuratore venga a conoscenza di attività rilevanti del proprio Ufficio (ad esempio, una richiesta di rinvio a giudizio per una vicenda rilevante) attraverso la stampa e non attraverso l'ordinario canale della comunicazione ufficiale da parte del Sostituto.

Peraltro, esso costituisce comunque una forma di *tutela* per il Sostituto, perché con il *visto* si dà conto dell'avvenuta comunicazione al Procuratore.

Sulla scorta di queste premesse di carattere generale, il *visto* viene richiesto in relazione alle seguenti categorie di atti:

- 1) i provvedimenti di definizione (esercizio dell'azione penale; richiesta di archiviazione) relativi a procedimenti per i quali sia stato apposto il *riferire*;
- 2) esercizio dell'azione penale per i procedimenti relativi a reati di competenza del tribunale collegiale;
- 3) i provvedimenti di definizione (esercizio dell'azione penale; richiesta di archiviazione) relativi a procedimenti relativi a morte derivante da colpa professionale o da infortunio sul lavoro, ai reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed i reati per delitti rientranti nel c.d. *codice rosso*;
- 4) gli atti di definizione di fascicoli iscritti a modello 45, limitatamente a quelli per i quali, all'atto dell'iscrizione o anche successivamente, il Procuratore abbia apposto il *riferire*;



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

- 5) la prima richiesta di intercettazione (ovvero decreto di intercettazione di urgenza) e la terza richiesta di proroga (ai fini della comune valutazione dell'effettiva esigenza della prosecuzione delle intercettazioni in relazione al delicato profilo del bilanciamento tra esigenze investigative, esigenze di contenimento della spesa, esigenza di equa distribuzione delle forze di PG tra tutti i Sostituti); nei casi di urgenza che non consentano la trasmissione per il *visto* preventivo, l'atto sarà trasmesso per il *visto* anche successivamente, l'atto è inoltrato al GIP e poi sottoposto al Procuratore per un visto di ratifica entro 24 ore (salvo festivi).
- 6) i decreti di perquisizione, di sequestro, di ispezione o di esibizione, relativi a procedimenti che (per la delicatezza dell'incolpazione, la gravità dell'ipotesi di reato, il ruolo e/o l'esposizione pubblica del destinatario) possano avere rilevanza esterna;
- 7) decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici e custodi, che superino l'importo di 5.000 €;
- 8) conflitti di competenza sollevati dal Sostituto, soprattutto quando vengono affrontate questioni di diritto aventi interesse per tutto l'Ufficio;
- 9) provvedimento di rigetto dell'istanza di riapertura delle indagini;
- 10) la proposta di misura di prevenzione;
- 11) i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, che appaiono quelli più delicati in tema di iniziativa del P.M. nel settore civile ¹⁸.

Resta salva la possibilità per il magistrato assegnatario di chiedere egli stesso il *visto* su specifici atti anche al di là delle su esposte categorie.

In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise, evitando così situazioni di *stallo* del procedimento e situazioni conflittuali.

In caso di perdurante contrasto, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni appena citate

¹⁸ Il *visto* per gli *affari civili* è contemplato nella Circolare del CSM del 18.6.18 ("Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni"), nella parte in cui testualmente si statuisce: "*Non appare incompatibile con la natura civile degli affari l'apposizione da parte del Procuratore del visto: così come inteso dall'art. 14 della Circolare sulle Procure, questo ha solo una funzione conoscitiva, sicché, unitamente allo strumento dell'obbligo di riferire, può essere validamente utilizzato per assicurare uniformità di attuazione ai criteri generali di azione dell'ufficio con riferimento ad alcune categorie di affari più delicati*".



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso, a meno che -nei casi e con le procedure previste- il Procuratore della Repubblica non provveda alla revoca dell'assegnazione.

In ogni caso, gli atti relativi all'interlocuzione sul *visto* non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica (cfr., in tema di *diniego del visto*, articolo 14, commi 3-4-5, della delibera del CSM n° 18269/20).

I PROTOCOLLI INVESTIGATIVI ED ORGANIZZATIVI

Tra i compiti espressamente attribuiti al Procuratore della Repubblica dalla delibera del CSM n° 18269/20, l'art. 4, comma 1, lett. c), prevede anche che questi *"provvede (...) all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio"*.

Pur non venendo configurato come uno degli elementi di contenuto obbligatorio del *progetto organizzativo* dell'Ufficio¹⁹, i *protocolli*, siano essi di natura investigativa ovvero organizzativa, sono ormai uno strumento inevitabile per assicurare il necessario coordinamento, interno ed esterno, dell'attività dell'Ufficio e per acquisire la disponibilità di quelle risorse professionali o materiali delle quali esso difetta ma che sono essenziali per il più efficace svolgimento della sua azione istituzionale.

Lo scrivente, già con il progetto organizzativo di massima allegato alla domanda di partecipazione al bando per il posto di Procuratore della Repubblica, aveva evidenziato l'esigenza di ampliare il ricorso allo strumento protocollare, per supplire alla carenza di personale, da un lato, e per coordinare l'uso delle risorse, dall'altro.

Con la necessaria collaborazione e condivisione dei Colleghi, ha già sottoscritto in data 11\16 novembre 2022 il protocollo organizzativo in tema di sopralluoghi e consulenze autoptiche (con Università UNIMORE);

ed ha in corso di definizione la sottoscrizione di protocolli sulle seguenti materie::

¹⁹ l'art. 7, comma 5: *"il progetto organizzativo contiene eventualmente: (...) e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti"*



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

- protocollo organizzativo in tema di consulenze su stupefacenti (con Università UNIMORE);
- protocollo di indagine in materia di crisi dell'impresa (con la Guardia di Finanza);
- protocollo organizzativo per la trasmissione degli atti rilevanti in materia di crisi di impresa (con il Tribunale di Reggio Emilia);
- Protocollo organizzativo per la trasmissione degli atti rilevanti in materia di reati tributari (con l'Agenzia delle Entrate ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza);
- protocollo per l'organizzazione degli stage formativi (con i Comandi Territoriali della Polizia Provinciale del circondario).

DIRETTIVE E LINEE GUIDA INDIRIZZATE AI MAGISTRATI

L'art. 10, comma 8, della delibera del CSM n. 10269/20 del 16.12.20, trattando della materia delle assegnazioni, prevede una sorta di *potere di indirizzo* del Procuratore, affermando testualmente che *“con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività”* ma subito dopo aggiunge e precisa che detti criteri *“dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo”*.

Sulla scorta di tale ampia previsione, lo scrivente ritiene che il ricorso *linee guida*, sotto forma di *direttiva*, sia lo strumento più opportuno per intervenire tutte le volte che emergano criticità nell'attività di indagine o in quella processuale, ovvero quando insorgano controversie interpretative all'interno dell'Ufficio o infine siano state introdotte nuove normative.

La *direttiva*, contenente *linee guida* su un ambito normativo omogeneo, consente di indicare i *criteri* previsti dal richiamato art. 10, comma 8 della delibera, criteri che, si ribadisce, è preferibile che siano dettati per una categoria di reati piuttosto che per uno specifico episodio.

D'altronde è (anche) attraverso questo strumento di indirizzo che può trovare concreta applicazione il principio del *“corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale”*, richiamato dall'art. 2, comma 1, della medesima delibera come una delle finalità del potere organizzativo del Procuratore della Repubblica, principio che altrimenti resterebbe un mero esercizio linguistico.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Ovviamente - come peraltro sin qui avvenuto - le direttive/linee guida vengono adottate all'esito del coinvolgimento di tutti i Magistrati dell'Ufficio, o attraverso le periodiche riunioni, ovvero mediante la trasmissione ai Magistrati di una *bozza* del provvedimento con richiesta di suggerimenti-proposte-osservazioni, seguite poi dalla formale adozione del provvedimento da parte del Procuratore, che tenga conto di tale imprescindibile attività *istruttoria*, il tutto sempre nell'ambito della già evocata *gestione partecipata* dell'Ufficio.

Lo scrivente, dal momento del suo insediamento, ha fatto ricorso alle direttive in due casi: per la gestione dei rapporti con la Polizia Giudiziaria per la materia del c.d. *codice rosso* durante le attività del turno esterno e in materia di delitti connessi alla crisi di impresa.

DIRETTIVE E LINEE GUIDA INDIRIZZATE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Alla Polizia Giudiziaria le *linee guida* (sotto forma di *direttive* di carattere generale) vengono indirizzate per meglio orientare le specifiche attività di indagine.

Non si tratta, quindi, di *deleghe* per specifici procedimenti (che evidentemente spettano al Magistrato assegnatario del procedimento) bensì di indicazioni di carattere generale che - prendendo spunto da segnalazioni di criticità da parte dei magistrati dell'Ufficio o da riflessioni all'esito della lettura delle *notizie di reato*- il Procuratore rivolge alla Polizia Giudiziaria nell'ottica di ottimizzare il *prodotto* che la P.G. andrà poi a *confezionare* nelle specifiche informative.

A tale strumento lo scrivente ha fatto ricorso in materia di comunicazione istituzionale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 188\2021 e in materia di delitti di codice rosso.

L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

La delibera n. 18269/20, all'art. 4, comma 1, prevede testualmente che "*il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio*".

Con il progetto organizzativo di massima lo scrivente aveva già anticipato l'esigenza di concentrare su di sé una quota degli affari, specie quelli più remoti, al fine di concorrere a definire l'arretrato e ridimensionare il c.d. "*magazzino statico*" che inevitabilmente grava sull'Ufficio e ne rallenta l'azione.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

L'art. 10, comma 1, della delibera del CSM n° 18269/20 disciplina poi l'auto-assegnazione e prevede testualmente che il Procuratore "*procede all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione*".

Appare chiara l'esistenza di un *doppio livello*: da un lato la previsione di un lavoro giudiziario ordinario per il Procuratore, che abbia carattere di generalità, mediante l'individuazione preventiva di *affari* che il Procuratore tratterà; dall'altro lato, la previsione di auto-assegnazioni specifiche, ovvero relative a singoli procedimenti. E deve ritenersi che solo con riferimento a questi ultimi si riferisca la previsione della delibera in questione (che peraltro non costituisce un *novum* rispetto al passato) sulla necessità di una "*adeguata motivazione*" per l'auto-assegnazione.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA

Al di là di specifici casi in cui, previa *adeguata motivazione*, il Procuratore può disporre l'assegnazione a se stesso, appare opportuno individuare, in linea generale, quelle categorie di atti che - in ossequio al principio di *piena collaborazione* appena citato e in aderenza alla previsione della nuova circolare - saranno attribuiti alla cognizione del Procuratore della Repubblica.

Di seguito vengono indicate le categorie in questione, con la specificazione delle esigenze che sono alla base di una assegnazione di carattere generale, che certamente si profila più *trasparente* rispetto all'individuazione di singoli procedimenti:

- A) *notizie di reato* (da iscrivere a modello 21, 21 bis, 44, 45) relative a magistrati del circondario, da inoltrare ex art. 11 cpp alla Procura della Repubblica di Ancona (in tali casi la delicatezza intrinseca delle vicende induce a ritenere che sia il Dirigente dell'ufficio ad occuparsene);
- B) fascicoli aperti su iniziativa del Procuratore (ad esempio, attingendo a notizie di stampa);
- C) procedimenti del settore civile – volontaria giurisdizione, ed in particolare:
 - a) procedure ex art. 333 e segg. c.c. a seguito della trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica per i minorenni (in quota paritaria rispetto ai Sostituti, secondo modalità esposte nell'apposito paragrafo sugli *affari civili*)
 - b) procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni (artt. 95 e segg. DPR 396/2000);



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

D) una *quota* di modelli 45, individuata in quelli di immediata e comunque di presumibile rapida definibilità (eventualmente all'esito di preliminari accertamenti/verifiche), aventi ad oggetto fattispecie di modello 45 *generico*, dunque non riconducibili a vicende di astratta competenza specialistica e comunque ulteriori rispetto a quelli da sottoporre al magistrato di turno esterno ai fini della convalida (perquisizioni negative; perquisizioni con conseguente segnalazione ex art. 75 DPR 309/90) oppure in relazione a direttive sulla messa a disposizione della salma (decesso per cause naturali).

Pertanto, sulla scorta di quanto sin qui esposto, al Procuratore sono riservati i seguenti *modelli 45*:

- a) atto trasmesso per mera conoscenza alla AG
- b) segnalazione di illecito amministrativo
- c) segnalazione di illecito civile
- d) segnalazione di rilievo meramente politico
- e) scritto dal contenuto generico, incomprensibile o palesemente proveniente da soggetto non *compos sui*
- f) richiesta di colloquio dal carcere
- g) doglianza del detenuto in merito a condizioni/situazioni all'interno del carcere²⁰
- h) lesione accidentale
- i) infortunio in itinere
- j) allontanamento volontario di soggetto maggiorenne o di minorenne in relazione al quale non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di una delle ipotesi di cui agli artt. 573, 574 o 574 bis c.p.
- k) esposto generico contro personalità dello Stato o magistrati
- l) referto medico, non contenente l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi
- m) istanza di autorizzazione all'accesso ex art. 52 DPR 633/72 presentata dalla Guardia di Finanza

²⁰ A proposito dei detenuti, l'assegnazione ad unico Magistrato appare preferibile onde assicurare identità di metodo di trattazione e definizione per tutte le vicende a questi ultimi riferibili. In particolare, poi, il Magistrato assegnatario va individuato nel Dirigente dell'Ufficio in considerazione della delicatezza delle questioni sottese e della circostanza che tali questioni potrebbero avere rilevanza di carattere generale. Inoltre, soprattutto all'esito di preliminari verifiche, in caso di *archiviazione agli atti di ufficio*, il Procuratore valuta l'opportunità di comunicare al detenuto l'esito motivato del procedimento, proprio nell'ottica di dare conto dell'attenzione palesata alla sua istanza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- n) segnalazioni dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna su sospetti casi di avvelenamento di animali, rivelatisi infondati
- o) segnalazione di accompagnamento di straniero in ufficio per sottoporlo a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ex art. 6, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- p) autorizzazione alla Guardia di Finanza all'accesso all'anagrafe dei rapporti al di fuori di procedimenti penali già instaurati

In tali casi, trattandosi di *notizie* destinate verosimilmente alla archiviazione agli atti di ufficio, per ragioni di economia processuale si può evitare che lo stesso fascicolo, dopo la *lettura* da parte del Procuratore in fase di iscrizione, debba poi essere letto e deliberato da un altro magistrato.

- A) esposti anonimi iscritti a modello 46 (in ragione della provenienza di tali esposti e della loro inutilizzabilità a fini procedurali, appare opportuno che le modalità di trattazione di tal genere di fascicoli -per le quali si fa rinvio all'apposito paragrafo ove verranno affrontate *ex professo* le modalità di iscrizione, valutazione, definizione- siano uniformi, dovendosi in linea di massima evitare il dispendio di energie procedurali e di PG in una fase di scarsità di risorse, dovendosi rimettere al Procuratore della Repubblica -che ha il quadro complessivo delle esigenze e delle risorse- la valutazione sulla opportunità/necessità di sollecitare la PG ad attivare iniziative investigative a fronte di un *anonimo*);
- B) *notizie di reato* (da iscrivere a modello 21, 21 bis, 44, 45) che, già *prima facie*, vanno trasmesse ad altra Autorità giudiziaria per competenza distrettuale (ad esempio: 640 ter cp, 615 bis cp ecc.) o per competenza territoriale (in tali casi appare superfluo il passaggio per altro Magistrato, essendo più agevole l'iscrizione e l'immediata trasmissione per competenza);
- C) fascicoli iscritti a modello 44-Sdas, che vengono coassegnati ad un Vice Procuratore Onorario (in tali casi, in sede di prima *lettura*, il Procuratore già compie una preliminare valutazione sulla semplice definibilità del fascicolo, affidando poi una più approfondita valutazione al V.P.O., di tal che appare superfluo il *passaggio* per il magistrato togato, che così viene alleggerito di una fetta molto consistente di lavoro, al pari delle segreterie-magistrati);
- D) tutti i procedimenti in materia di esecuzione penale.
- E) iscrizioni a mod. 44SDAS di immediata definizione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

AUTO-ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI

Ai casi di assegnazione sin qui esaminati, si aggiunge -come ipotesi residuale- la vera e propria *auto-assegnazione*, che riguarda:

F) eventuali specifici procedimenti che -per la particolare gravità, rilevanza, complessità, novità della materia, delicatezza collegata ai fatti e/o al ruolo pubblico delle persone coinvolte- richiedono e comunque consigliano un impegno del Procuratore in prima persona, in tal caso con adozione di una specifica ed *adeguata motivazione*.

Analogamente, nei casi di manifestata, pregressa conflittualità del privato verso la Procura di Reggio Emilia o verso singoli Magistrati di essa, appare opportuno/necessario che il fascicolo venga curato direttamente dal Procuratore, così evitando personalizzazioni e comunque una eccessiva esposizione del Sostituto, al quale vengono così garantite le necessarie *copertura e tutela*.

LA CO-ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI DEL PROCURATORE

Per i fascicoli per i quali ravvisa la necessità del ricorso alla co-assegnazione di un Sostituto, il Procuratore, in linea generale, la dispone al momento della prima assegnazione ovvero successivamente, previa *adeguata motivazione* (cfr. Delibera n. 18269/20, art. 10, comma 3).

Il Sostituto co-assegnatario viene individuato, in caso di reato di competenza specialistica, tra i *componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento* (cfr. Delibera n. 18269/20, art. 10, comma 5) ovvero al *gruppo di lavoro competente*.

A tal fine, il Procuratore fa un interpello tra i Sostituti per raccogliere le disponibilità alla co-assegnazione nello specifico procedimento e, nella individuazione del/la coassegnatario/a, mira ad assicurare una tendenziale rotazione tra i Sostituti interessati.

Al di fuori dei casi appena elencati, la co-assegnazione (stavolta del Procuratore) può essere disposta a richiesta del Sostituto assegnatario del fascicolo che ne ravvisi motivatamente l'opportunità.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

L'ASSEGNAZIONE DI SINGOLI ATTI

La delibera n. 18269/20, all'art. 7, comma 4, lett. e) a proposito degli elementi necessari del *progetto organizzativo*- prevede testualmente che:

"4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

(...)

e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto".

La questione è affrontata anche nell'art. 11, comma 1, della delibera, ove si legge testualmente che *"l'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative"*.

Per assicurare un'equa distribuzione di tali atti si fa ricorso al criterio della rotazione per anzianità tra i Magistrati, procedendo in ordine crescente.

Si tratta peraltro di una ipotesi meramente residuale, che potrebbe al più riguardare -ad esempio- la raccolta di dichiarazioni di una persona detenuta che ne abbia fatto specifica richiesta.

Quanto al *merito* di siffatte assegnazioni, la delibera chiarisce che *"l'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate"*.

La delibera del CSM n. 18269/20 detta una serie di regole in tema di assegnazione, auto-assegnazione, co-assegnazione ed assegnazioni in deroga.

Il *progetto organizzativo* (a partire dalla previsione dell'assegnazione automatica) è stato pensato per assicurare massima trasparenza nelle assegnazioni, che a sua volta è garanzia di corretto funzionamento non solo verso l'interno, ma anche e soprattutto verso l'esterno.

Conformemente alle previsioni della delibera, il Procuratore della Repubblica conserva presso il suo ufficio, avvalendosi di un registro di comodo che verrà successivamente istituito, la



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione, nonché di quelli di assegnazione in deroga ²¹”.

Il Procuratore infine è titolare di autonome ed originarie competenze amministrative, alle quali cumula quelle del Dirigente Amministrativo, sino a quando il relativo posto sarà vacante, sovrintendendo alla gestione del personale ed alla organizzazione per assicurare l'unitarietà delle decisioni gestionali dell'Ufficio.

Tra le prime vanno ricordate: la partecipazione alle riunioni della Conferenza permanente, la vigilanza sui notai e la vigilanza sugli altri ordini professionali, la redazione dei provvedimenti che riguardano i Magistrati in tema di congedi, disciplina, autorizzazioni, pareri per la progressione in carriera, partecipazione a corsi e a seminari, ecc..

Tiene i rapporti di tipo “ generale” con gli Ordini professionali e le altre Amministrazioni pubbliche, nonché con Servizi di P.G., riguardo alle comunicazioni non pertinenti ad attività di indagine di singoli procedimenti (direttive, censure, encomi ecc.).

Assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore della Repubblica, l'art. 6, comma 5°, della Circolare stabilisce che *“Negli uffici in cui non è nominato il, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo”*.

Peraltro con la delibera del 13 giugno 2022, il Consiglio, modificando il proprio precedente orientamento in merito, ha stabilito che - negli uffici ove non è previsto in organico la figura del

²¹ L'art. 10 della delibera del CSM n. 18269/20, ai commi 1-4 e 9 recita testualmente:

“1. Il Procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di coassegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 7, commi 3 e 4, lett. d). Procede all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione.

2. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.

4. Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.

(...)

9. Il Procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Procuratore della Repubblica Aggiunto - non può farsi luogo alla nomina del Vicario, sicchè la reggenza dell'Ufficio, in caso di assenza o supplenza, è automaticamente attribuita al magistrato più anziano in ruolo.

A modifica di quanto era stato previsto con la proposta, pertanto, non si procede alla nomina del Vicario.

In caso assenza temporanea, il Reggente potrà svolgere le funzioni del Procuratore della Repubblica limitatamente agli affari ed agli atti che occorre compiere con urgenza (es.: assegnazioni procedimenti per reati di c.d.*codice rosso* e relative richieste cautelari urgenti, provvedimenti urgenti in materia di esecuzione penale, visti su decreti o richiesti urgenti di intercettazioni) mentre nel caso in cui l'impedimento sia prolungato, il Reggente dovrà assicurare anche la gestione ordinaria dell'Ufficio e degli affari.

Esemplificativamente si indicano gli atti di gestione *ordinaria* che il Reggente compirà nel sostituire il Procuratore, ovvero:

- esame delle notizie di reato e relativi provvedimenti di iscrizione (con la precisazione che, nei casi in cui, sulla base del presente *progetto organizzativo*, sia prevista l'assegnazione di fascicoli al Procuratore, l'onere della iscrizione da parte non si estende anche all'assegnazione dei fascicoli, che pertanto vanno assegnati al Procuratore);
- *visto* per assenso sulle misure cautelari;
- *visti* informativi;
- deliberazione degli eventuali conflitti di competenza interna;
- fissazione dei turni di servizio;
- cura dei rapporti istituzionali con la Procura Generale e gli altri organi istituzionali;
- rapporti con la stampa;
- rapporti con il personale;
- e così via

sulla scorta degli stessi criteri fissati in linea generale nel progetto organizzativo e comunque negli altri provvedimenti adottati sullo specifico punto.

Inoltre il Reggente, sempre in caso di impedimento prolungato, adotterà gli accorgimenti organizzativi che dovessero presentarsi con carattere di urgenza, informandone il Procuratore, e riserverà a quest'ultimo Procuratore gli aspetti organizzativi che non dovessero presentare profili di urgenza o cogenza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

In caso di assenza, o impedimento, del Reggente più anziano in servizio, le relative funzioni (nei termini e con riferimento alle attività appena elencate) saranno svolte dal magistrato più anziano nel ruolo, secondo la graduatoria di anzianità sopra riportata.

I Sostituti Procuratori della Repubblica

La delibera n° 18269/20 non contempla un autonomo capitolo sul ruolo e sulle attività del Sostituto Procuratore della Repubblica (a differenza del Procuratore, dell'Aggiunto e del Vicario) ma è innegabile che si tratta della figura centrale attorno a cui ruota tutta l'organizzazione dell'Ufficio di Procura e conseguentemente dell'intero *progetto organizzativo*.

Come si è già evidenziato, alla concreta attuazione del principio della *leale collaborazione* è affidata la costruzione della intelaiatura dei rapporti tra i Sostituti Procuratore tra di loro e tra gli stessi ed il Procuratore della Repubblica, che si svolgono principalmente attraverso le numerose quotidiane interlocuzioni informali ma anche attraverso tanti atti formali, alla base dei quali risiede invariabilmente il rispetto dell'autonomia delle posizioni e degli orientamenti di tutti Magistrati sicchè spetta sempre al Procuratore, pur nella fisiologica diversità di vedute, assicurare la necessaria sintesi affinché l'Ufficio di Procura si muova ed operi nella sua interezza e complessità.

Vengono intanto presi in considerazione gli aspetti che attengono all'operatività del Sostituto:

- il turno esterno
- il turno interno e supplenza
- *gli affari penali* e l'inserimento in *gruppi di lavoro*
- *gli affari civili*
- le riunioni
- l'attribuzione di compiti di collaborazione.

Sin da adesso, occorre premettere in termini generali che -fermi restando i turni e le disposizioni organizzative dettate dal Procuratore della Repubblica- qualsiasi variazione relativa ai servizi (turno esterno, turno supplenza, turno udienza, turno affari civili, e così via) può formare oggetto di accordo tra i Sostituti, da comunicare al Procuratore solo per finalità conoscitiva.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

IL TURNO ESTERNO

Del *turno esterno* vanno disciplinati durata e compiti assegnati al Magistrato.

Il turno "esterno" o di reperibilità, settimanale (dalle ore 10 del lunedì alle ore 10 del lunedì successivo) viene e verrà effettuato da tutti i Sostituti secondo un calendario mensile concordato tra di loro, contenente anche la definizione degli impegni di udienza, collegiale e monocratica, e che verrà portata a conoscenza del Procuratore, ai fini del suo visto, funzionale alla valutazione del carico degli impegni di tutti i Magistrati.

Il turno Codice Rosso viene e verrà espletato soltanto da Sostituti di Area 3, coprendo 5 giorni nella settimana (da lunedì a venerdì).

Di regola il turnista esterno di Gruppo 3 fa coincidere il primo turno con quello di Codice Rosso, ma per mera comodità, giacché comunque risulterà assegnatario di tutti i procedimenti che trattano reati del Gruppo, anche se il primo contatto telefonico della P.G. è avvenuto quando era di turno esterno un collega non di Area 3. Il turnista di Codice Rosso provvederà, come già detto, alla trattazione di tutte le notizie di reato afferenti a delitti di Codice Rosso, dopo l'iscrizione e l'assegnazione del Procuratore della Repubblica, di regola contestuale al pervenimento dei relativi atti in Ufficio. .

Il turno esterno comporta la reperibilità telefonica per tutte le esigenze legate ad attività urgenti e ad interlocuzioni con la PG finalizzate alla migliore direzione delle indagini con particolare riferimento ai seguenti casi:

- a) arresto in flagranza di reato;
- b) fermo di P.G.;
- c) decesso (si veda *infra*);
- d) autorizzazione all'allontanamento di urgenza (art. 384 *bis* c.p.p.) e successiva richiesta di convalida ed eventuale applicazione di misura cautelare;
- e) richiesta di convalida del DASPO;
- f) sequestro di PG da convalidare;
- g) perquisizione di P.G. da convalidare (anche se negativa);
- h) convalida, ispezione e controllo ex art. 103 d.p.r. 309/90, anche se negativi;
- i) convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano competizioni agonistiche;
- j) rinnovo di misura cautelare disposta da altra A.G. ai sensi dell'art. 27 C.P.P.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Se gli atti sopra indicati costituiscono “seguito” di notizie già iscritte, anche in caso di arresto o fermo di iniziativa, sono vagliati dal magistrato di turno solo qualora l’assegnatario sia assente per ferie o malattia; in caso contrario saranno assunti da quest’ultimo.

Qualora la P.G. proceda ad un arresto o fermo di iniziativa nell’ambito di procedimento penale già iscritto, per il quale sussistono esigenze di carattere investigativo che non consentono la *discovery* ed il deposito degli atti, il Sostituto di turno esterno procederà alla cura degli atti urgenti, nonché alla trattazione e definizione del nuovo procedimento iscritto, salvo diverso accordo con il p.m. titolare dell’originario fascicolo. Eventuali contrasti saranno risolti dal Procuratore della Repubblica, tempestivamente informato.

Per la convalida dei sequestri e delle perquisizioni l’attribuzione va riferita al momento (orario) di arrivo/deposito del verbale.

Nell’ipotesi che, nell’ambito di un procedimento già assegnato, sia necessario adottare un provvedimento urgente o da vagliare una richiesta di provvedimento da adottare in termini brevi, e il magistrato assegnatario sia assente per ferie o malattia, la richiesta di provvedimento sarà portata all’esame del magistrato di “turno esterno”, previo contatto con il titolare del “precedente”.

Nel caso in cui il turnista esterno dia disposizioni in relazione ad un fatto di cui viene avvisato dalla PG, delegando il compimento di atti di indagine, diventerà poi assegnatario del procedimento²². La P.G. dovrà dare atto dell’avvenuta assunzione della direzione delle indagini nella C.n.r.

Qualora, invece, la notizia di reato pervenuta al P.M. di “turno esterno” rientri tra quelle attribuite ad un gruppo di lavoro specializzato, dopo avere adempiuto agli atti urgenti, il Sostituto ne informa il Procuratore per l’assegnazione ad un P.M. del Gruppo ovvero per la conferma dell’assegnazione a se stesso, così manifestando disponibilità in tal senso; a quest’ultima scelta si farà ricorso se, obiettivamente, compiendo gli atti urgenti, il fatto di reato è già stato completamente delineato e non occorrono particolari investigazioni aggiuntive.

Nel caso di delitto di Codice Rosso, pur se non sussistono gli atti urgenti sopra elencati (l’urgenza in ipotesi di delitti siffatti si può dire “immanente”), come richiesto alla Polizia Giudiziaria, è sempre avvisato il turnista esterno anche se non appartenente al Gruppo

²² Si esclude espressamente che possano determinare l’attribuzione della assegnazione automatica quei riferimenti riportati in atti di PG. che non costituiscono espressione di atti propri del PM o sue deleghe (ad esempio pareri, orientamenti od altro) qualora impropriamente venissero citati nel corpo degli atti di PG.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Specializzato nella materia; l'assegnazione del procedimento che ne scaturisce avviene sulla base di un turno interno che coinvolge soltanto i Sostituti componenti del relativo Gruppo specializzato.

Nel caso di femminicidio continuerà ad essere titolare del fascicolo il turnista esterno anche se non di Area specialistica Codice Rosso e a prescindere dall'esistenza di procedimenti precedenti di cui era assegnatario il turnista Codice Rosso. Tutto ciò perché sopralluogo, incarico al medico-legale (da nominare in base alla turnazione contenuta negli elenchi mensili che verranno inviati dall'Università di Modena e Reggio Emilia, secondo quanto previsto dall'adottando protocollo) e immediate acquisizioni di elementi fondamentali per la soluzione del caso sono di regola svolte dal turnista esterno che assume la direzione delle investigazioni, orientandole. Diversamente nel caso di tentato omicidio, ove verrà valorizzato il criterio del precedente e il passaggio del procedimento alla titolarità di un turnista di Codice Rosso.

Il magistrato di turno esterno di reperibilità ha l'obbligo di riferire al Procuratore dei delitti di omicidio volontario e di ogni altro evento di particolare rilievo anche per l'allarme sociale suscitato (quali omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche, incendi, crolli, naufragi e disastri anche se colposi, gravi incidenti stradali e ferroviari, esplosione di ordigni, rapine di particolare gravità per le modalità del fatto od il numero dei partecipi, evasioni dalla Casa Circondariale, violenze sessuali di particolare gravità per le modalità del fatto, l'età della vittima o il numero di partecipi, arresti e fermi di esponenti politici o di appartenenti ad ambienti istituzionali ovvero gravi reati commessi a loro danno, decessi di detenuti).

Nei casi in cui il turnista esterno venga avvisato della commissione di delitti di ritenuta competenza della DDA darà immediata informazione al Procuratore della Repubblica e di seguito al turnista esterno della DDA.

Il PM di turno esterno, dovrà garantire la presenza in ufficio (compatibilmente con le esigenze di eventuali sopralluoghi), per ogni tipo di provvedimento che rivesta i caratteri dell'indifferibilità ed urgenza.

Per qualsiasi comunicazione doverosa in questo contesto il Procuratore è sempre reperibile all'utenza telefonica, già nota ai Sostituti.

Il Magistrato di turno esterno interviene personalmente sul luogo nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale, omicidio colposo da infortunio sul lavoro (anche in tal ultimo caso obbligatorio, tenuto conto della estrema delicatezza della vicenda e della rilevanza sociale dell'evento, che richiede pertanto una immediata assunzione di responsabilità da parte della A.G.),



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

suicidio (intervento facoltativo), esclusi di norma gli incidenti stradali, ed in tutti i casi di **particolare gravità, allarme sociale, delicatezza o difficoltà** che rendano opportuna la sua presenza per assumere immediatamente sul posto la direzione delle indagini. Si segnala come tale attività debba essere attuata anche previo contatto per le vie brevi con il Procuratore della Repubblica, comunque in modo da consentire che il medesimo, se possibile e se lo ritenga opportuno, partecipi al sopralluogo.

Notizie di reato relative a decessi

Se il decesso non appare ricollegabile ad un procedimento penale pendente se ne occupa per il compimento degli atti urgenti il Turnista esterno (con applicazione delle regole sopra disciplinanti l'azione del turnista esterno per tali occasioni)

Se il decesso appare collegabile, in modo immediatamente individuabile, con un procedimento pendente, il turnista esterno contatta immediatamente il titolare di questo al fine di stabilire di concerto il da farsi.

In caso di contrasto verrà avvisato il Procuratore della Repubblica.

L'urgenza dell'atto prevale su ogni altra valutazione, tale da rendere doveroso l'atto (in caso quindi di difficoltà concrete o circostanziali ad avere utile e tempestivo contatto procede il turnista esterno). Vale comunque il principio per cui gli atti urgenti di competenza di procedimenti già iscritti sono compiuti dal Magistrato assegnatario dello stesso, salvo impedimento; in quest'ultimo caso interverrà il turnista esterno, previo contatto informativo con il Collega (in particolare per quanto riguarda il primo sopralluogo).

Prime notizie di reato con richieste di atti urgenti

Questi atti vanno sempre al turnista esterno: ovviamente la valutazione dell'URGENZA sarà indipendente dalla qualificazione fatta dalla PG, ma dovrà essere motivatamente ritenuta (con il compimento dell'atto) o rigettata dal Collega di turno esterno (si fa il caso ad esempio di richieste di provvedimenti urgenti relativamente a fatti accaduti tempo prima, con notizia di reato non tempestiva e senza che emergano elementi di attualizzazione)

Richieste di atti urgenti con contestuale denuncia di scomparsa: (localizzazione di telefoni, richieste di tabulati telefonici, ecc.): stante la particolare urgenza, sono curate dal Magistrato di turno esterno alla data del loro pervenimento, con conseguente assegnazione dei relativi procedimenti.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Linee di indirizzo generali

Con riferimento all'attività dei Sostituti, sia riferibile agli affari in entrata durante il turno esterno che in generale, si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

- esigenza di privilegiare la celebrazione di procedimenti con rito direttissimo, anche nei casi di cui all'art. 449 comma 4 e 5 c.p.p.
- ricorso ai riti alternativi e agli altri strumenti processuali in grado di soddisfare le pressanti finalità deflattive (ad esempio, conversione della pena detentiva, utilizzo ampio ma ragionato della valutazione prognostica di cui all'art. 125 disp. att. cpp, ecc.)
- esigenza di prestare assoluta attenzione alla definizione del procedimento con detenuti prima della scadenza del termine di custodia cautelare
- esigenza di incentivare l'impiego degli istituti di aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti (sequestri preventivi, misure di prevenzione in particolare)
- esigenza di incentivare l'utilizzo di soluzioni rapide per la notifica degli atti processuali
- esigenza di curare l'adozione di tutte quelle metodiche organizzative che valgano, nei limiti del possibile, ad alleviare il carico di lavoro delle segreterie
- esigenza di segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i procedimenti nei quali è possibile ravvisare un danno erariale e all'INAIL i procedimenti relativi ad infortuni sul lavoro o malattie professionali,
- esigenza di segnalare al Procuratore ogni disfunzione nell'operato della Polizia giudiziaria.

Fa parte dell'attualità il ricorso preferenziale (laddove possibile) da parte dei Colleghi alla definizione del procedimento tramite decreto penale. Sono già stati predisposti modelli ed ampliata la gamma dei reati per cui procedere con questa forma di definizione, da affidare all'Ufficio SDAS o all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

IL TURNO INTERNO

Va mantenuta l'istituzione del turno interno, individuato seguendo l'ordine di anzianità del magistrato, in senso decrescente, designato originariamente per la trattazione degli affari civili comuni, cioè non pertinenti alle aree specialistiche 3 e 4, ed esteso alla trattazione dell'udienza ed a tutte le altre situazioni impeditive del turnista esterno.

Nel caso di concomitante attività di ufficio di questo ultimo, il magistrato di turno interno lo sostituisce per tutte le attività urgenti, allorché, per esempio, a causa di interventi sul posto, è impedito ad esaminare attività prospettate come urgenti dalla Polizia Giudiziaria (intercettazioni, acquisizione di tabulati, ecc.).

Nei casi di altre sopravvenute esigenze (ad esempio: udienze straordinarie; udienze programmate ma non comunicate dal Sostituto assegnatario o da quello dell'udienza precedente; udienze non rilevate tra quelle inserite nel SICP) non altrimenti fronteggiabili, il supplente opererà solo se sia assente o impedito il magistrato titolare del processo, segnatamente in presenza di processi articolati e complessi in ragione del numero di imputati/imputazioni, ovvero per la presenza di intercettazioni.

In caso di contrasto, o di dubbio, provvede il Procuratore sulla scorta dei criteri appena indicati.

I GRUPPI DI LAVORO - L'ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI AI GRUPPI DI LAVORO

Rinviando a quanto esposto nel precedente capitolo IV, a proposito dell'analisi della realtà criminale del territorio e delle ragioni sottostanti all'attuale mantenimento delle quattro Aree di competenza specialistica, vanno in questa sede richiamati i principi che l'Ufficio è chiamato ad osservare con riferimento alla formazione dei gruppi di lavoro ed alla loro concreta operatività.

Secondo la delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. a), il Procuratore della Repubblica *"distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione".

Inoltre (art. 4, comma 1, lett. b): *"quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio".*

Ed altresì (art. 4, comma 1, lett. f) (che, rispetto alla precedente delibera, prevede come principio generale l'interpello): *"procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda".*

Detto argomento costituisce poi uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del progetto organizzativo dell'Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

- a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;*
- b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione (...) e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione"

(...)

l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche. "

**LE AREE TEMATICHE, LA COMPOSIZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI
AFFARI ALL'INTERNO DEI GRUPPI SPECIALISTICI**

L'analisi dei flussi effettuata, dalla quale emerge una netta prevalenza degli affari di competenza delle AREE III e IV, una stabile sopravvenienza di quelli dell'AREA 2 ed un decremento degli affari rientrati nell'AREA I, ha indotto lo scrivente a ravvisare la necessità di potenziare le suddette AREE III e IV mediante la prossima indizione di un interpello per l'assegnazione di un magistrato a ciascuna.

Va richiamata inoltre la individuazione delle materie per ciascuna Area ed il loro ampliamento, a scapito della competenza c.d. generica, e ciò perché occorre poter rilevare nella sua globalità l'azione di contrasto ai fenomeni in essi ricompresi e conseguentemente la concreta rilevabilità.

Quanto al coordinamento dei *gruppi di lavoro*, il Procuratore provvede personalmente a coordinare le attività di ciascun gruppo: depongono in tal senso le dimensioni (non relevantissime) dell'Ufficio e l'opportunità che il coordinamento sia affidato ad un'unica figura, onde consentire la maggiore tesaurizzazione delle informazioni ricevute, l'interscambio delle notizie e la più efficace e dinamica attività dell'intero Ufficio.

I criteri di distribuzione interna degli affari si basano sull'accoppiamento di più lettere ad un Magistrato, in base all'iniziale del nome dell'indagato e della persona offesa, che vanno mantenuti come di seguito (le lettere attribuite al dott. Berardi sono state riassegnate a tutti i magistrati del relativo Gruppo con apposito ordine di servizio ma verranno nuovamente attribuite ai magistrati non appena verranno individuati a seguito del previsto interpello):



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

AREA 1

CHIESI -> B C

FORTE -> G I L O Q U V

GALLI->J K P S T W

GIANNUSA-> F M N Z

STIGNANI-> A D E H R X Y

AREA 2

BERARDI -> J K P S T W

CHIESI -> B C

MARANO -> G I L O Q U V

PANTANI -> F M N Z

SALVI -> A D E H R X Y

AREA 3

GIANNUSA ->BDTEH;

MARANO -> C R L K J Q;

PANTANI -> M P F V I U;

SALVI ->SAGZNOWXY.

AREA 4

BERARDI -> H I J K N O S U V X Y Z

FORTE -> B C R W

GALLI -> A D M T

STIGNANI -> E F G L P Q

Lo stesso criterio della lettera iniziale del cognome verrà seguito, facendo però riferimento al nome della persona offesa, o di più persone offese, in caso di assegnazioni specialistiche da registrare a Mod. 44 o a Mod. 45. Le denunce di malattie professionali provenienti dai Medici INAIL, per esempio, poiché sfornite di anamnesi completa e di valutazione della situazione ambientale lavorativa, sono iscritte a Mod. 45 e assegnate all'area 1 in base alla lettera del cognome della persona offesa.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette che non s'inseriscono in un procedimento pendente o che attengono a persona nei cui confronti il procedimento si è definito, potendo riguardare soggetto di interesse investigativo, sono iscritte a Mod. 45 ed assegnate tutte al Gruppo di Lavoro n. 4, sempre seguendo il criterio della lettera iniziale del cognome di tale soggetto.

AFFARI CIVILI DEL GRUPPO - Ancora a mod. 45 verranno iscritti gli affari civili di competenza dell'area 3 o dell'area 4 utilizzando il criterio della lettera del cognome del minorenne ovvero del cognome del titolare/legale rappresentante dell'impresa. In particolare, all'AREA 3 verranno attribuite le azioni del P.M. da esperire a seguito di trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica per i Minorenni, quando i procedimenti ex art.333 c.c., diventano di competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 38 disp. Att. Cod. Civ.; all'AREA 4 verranno attribuite le ipotesi di cui all'art. 2409 cod. civ. e i procedimenti relativi agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia fallimentare.

Tutto ciò che non appartiene alla competenza specialistica di uno dei quattro *gruppi di lavoro*, appartiene alla competenza *generica*.

Attraverso le assegnazioni dei reati di competenza *generica* il Procuratore della Repubblica assicura l'equa distribuzione degli affari tra tutti i Magistrati e l'equilibrata formazione dei carichi di lavoro.

ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI AI GRUPPI DI LAVORO – MOBILITA' INTERNA AI GRUPPI

L'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro viene fatta a seguito di apposito interpello, in linea con quanto previsto nella delibera del CSM del 16.12.2020²³ e tenuto conto dello specifico rilievo mosso con la delibera di presa d'atto dell'8 aprile 2022 del progetto

²³ L'art. 4, comma 1 lett. f) della delibera del CSM del 16.12.2020, a proposito dei compiti del Procuratore della Repubblica, recita testualmente:

"Il Procuratore della Repubblica (...):

f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, di regola previo interpello o, comunque, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

organizzativo del 2021, con l'obiettivo di assecondare tendenzialmente i desideri personali e le esperienze professionali eventualmente maturate dagli aspiranti ²⁴.

Ai fini dell'assegnazione, in caso di pluralità di domande per il medesimo gruppo di lavoro e nel caso non sia intervenuta una intesa tra i Sostituti- si tiene conto di:

- attitudini specifiche (in relazione alla/e materia/e di competenza del gruppo di lavoro per il quale si concorre), desunte dalla pregressa attività giudiziaria e da ogni altro elemento di valutazione (pubblicazioni, corsi di aggiornamento, master, ecc.).
- funzionalità dell'ufficio;
- anzianità di ruolo.

In assenza di domande per un gruppo di lavoro, la copertura del posto viene assicurata mediante assegnazione di ufficio, disposta con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente alla quantità e alla qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sul gruppo di lavoro specializzato di provenienza del magistrato destinatario del provvedimento di trasferimento di ufficio e sul gruppo di lavoro di destinazione di quest'ultimo.

Agli interpellati sono chiamati a partecipare anche i Sostituti per i quali -pur a seguito di delibera di trasferimento da parte del CSM- il trasferimento non sia ancora operativo.

oooo

Allo stato, dunque, i gruppi sono così composti:

Gruppo 1): CHIESI- STIGNANI-GALLI-FORTE-GIANNUSA

Gruppo 2): CHIESI-PANTANI-SALVI-MARANO

Gruppo 3): PANTANI-SALVI-GIANNUSA-MARANO

Gruppo 4): FORTE-GALLI-STIGNANI

oooo

L'assegnazione di un magistrato ad un gruppo di lavoro non può avere durata illimitata, in quanto bisogna osservare in ogni caso il limite massimo di permanenza in un determinato

²⁴ In accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 9), l'intero paragrafo 4/3-5 del progetto-bozza è stato integrato e modificato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

settore, in omaggio al principio -anch'esso richiamato nella delibera consiliare del 16.12.2020- della temporaneità nelle funzioni ²⁵.

Nel delicato rapporto tra Sostituto e gruppo di lavoro, vanno contemplate le esigenze di crescita professionale dei magistrati (che può essere attuata attraverso la mobilità interna, in modo da consentire a ciascuno di acquisire conoscenze ed esperienze in plurimi settori) con le esigenze di funzionalità dell'Ufficio (che richiede una certa stabilità nella trattazione di affari di competenza specialistica), il tutto conformemente agli orientamenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Tali esigenze possono essere armonizzate tra di loro, mediante la previsione:

- 1) della possibilità di accedere, a domanda, ad un gruppo di lavoro diverso da quello di originaria assegnazione;
- 2) della fissazione di un **periodo minimo di permanenza all'interno di un gruppo di lavoro**, che può essere determinato in due anni (idoneo a garantire l'acquisizione di sufficiente esperienza in tale settore: in tal senso recependosi l'innovazione introdotta all'art. 7, comma 4, lett. b.1, della circolare sull'OUP, con delibera del CSM 16 giugno 2022);
- 3) della fissazione del **periodo massimo di dieci anni** per la permanenza nel gruppo di lavoro (ribadito come termine massimo dalla suddetta circolare);
- 4) della possibilità di uno scambio consensuale di gruppo tra colleghi appartenenti a due gruppi diversi (sempre che, sul punto, vi sia la non opposizione di altri, potenzialmente aspirante ad uno dei posti in esame). Tale disposizione va ovviamente mantenuta ferma, di tal che eventuali spostamenti interni possono essere attuati soltanto alla condizione stabilita al punto 4).

oooo

Il passaggio di un Sostituto ad un altro gruppo comporta il *trascinamento* di tutti i fascicoli (anche di quelli di competenza specialistica) nel nuovo gruppo, sino ad esaurimento del ruolo, a meno che l'interessato non rappresenti esigenze particolari che consiglino la riassegnazione del fascicolo al *gruppo di lavoro* di provenienza, nel qual caso la questione viene demandata al Procuratore.

oooo

²⁵ L'art. 7, comma 4 lett. a) della delibera del CSM del 16.12.2020, a proposito del contenuto del progetto organizzativo, recita testualmente:

"4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:

a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei Procuratori Aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

LE RIUNIONI DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO

Secondo il dettato normativo le riunioni costituiscono un preciso obbligo sia per il Procuratore, chiamato ad indirle, sia per i Sostituti, chiamati a prendervi parte.

Invero, a mente della delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. d), il Procuratore della Repubblica *"promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e su fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto"*.

L'art. 2, comma 3, della medesima delibera ribadisce che *"i magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione"*.

E' radicato e sperimentato convincimento dello scrivente, a prescindere dalla formale doverosità, quello secondo cui le riunioni costituiscono un momento fondamentale per la vita di un ufficio giudiziario, segnatamente di un Ufficio di Procura, nel quale, quasi costantemente, il magistrato si trova ad operare da solo, senza l'insostituibile conforto che, nell'organo collegiale, si riceve dal confronto con i colleghi.

La Procura di Reggio Emilia intende utilizzare lo strumento delle riunioni in **primo luogo** per discutere degli aspetti di carattere organizzativo. Avendo optato per il metodo della gestione partecipata dell'Ufficio, il Procuratore -prima di adottare un qualsivoglia provvedimento che incida sugli assetti interni e sui rapporti verso l'esterno- intende acquisire il parere, i suggerimenti, gli spunti di riflessione che i Colleghi possono offrire, onde valutare l'impatto che gli adottandi provvedimenti avranno sull'intero Ufficio o su sue componenti.

Tale metodo, adottato dal Procuratore sin dall'immediatezza del proprio insediamento e che intende mantenere costante per il futuro, è volto ad evitare scelte *dirigistiche* che rischiano di essere traumatiche per l'Ufficio, se prima non siano state precedute da una ampia interlocuzione con tutti i magistrati, che serva a far emergere prassi virtuose, criticità, problemi di qualsivoglia natura, e comunque a tesaurizzare i consigli, in maniera che le scelte organizzative (che



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

appartengono alla responsabilità del Procuratore) siano le più ponderate possibili, oltre che, ovviamente, le più largamente condivise.

Ed è in ciò che la *gestione partecipata* si distingue dalla *gestione assembleare*, in cui (a fronte di decisioni maggioritarie) manca una vera e propria assunzione di responsabilità da parte del Dirigente, laddove, per un ufficio di Procura, sia la normativa primaria sia la normativa secondaria, attribuiscono la *responsabilità* organizzativa al Procuratore della Repubblica (*“La responsabilità delle scelte organizzative, dunque, compete al Procuratore, ma la verifica della rispondenza delle opzioni in concreto adottate alle ragioni di quella attribuzione è compito irrinunciabile del governo autonomo”* ²⁶)

Peraltro, il metodo che la Procura di Reggio Emilia intende seguire ha un forte radicamento nella cultura organizzativa trasfusa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera n. 18269/20 del 16.12.2020, nella parte in cui, ad esempio, si sostiene che *“la partecipazione alle regole di organizzazione da parte degli appartenenti alla struttura è essa stessa un valore”*, ovvero si cita espressamente *il metodo partecipato interno* come strumento teso all'adozione del progetto organizzativo ²⁷.

In secondo luogo, la riunione è il luogo dove -anche sulla scorta delle segnalazioni provenienti dai singoli Magistrati - possono essere analizzate sia le norme legislative emanate nei settori di interesse dell'amministrazione della giustizia, sia le novità giurisprudenziali.

In terzo luogo, la riunione è l'occasione per passare in rassegna singole vicende procedurali di interesse generale, ed altresì per verificare la presenza di possibili interconnessioni tra indagini in corso, che presentino rilievo per uno specifico *gruppo di lavoro* o per l'intero Ufficio.

Sulla scorta di tali premesse, a seconda della rilevanza e della incidenza su specifici settori, il Procuratore -di iniziativa o a seguito di istanza di uno o più Sostituti- convoca riunioni per gruppo

²⁶ cfr. *Relazione introduttiva alla modifica alla circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura* (Premessa, paragrafo 3, 16.12.2020).

²⁷ cfr. *Relazione introduttiva alla modifica alla circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura* (Parte prima, paragrafo 3: *Il metodo partecipato interno volto all'adozione del progetto organizzativo: l'assemblea*).



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

di lavoro (in modo da concentrare gli sforzi su tematiche di interesse settoriale²⁸) o riunioni di tutto l'Ufficio.

Quanto alla periodicità delle riunioni, tendenzialmente essa è mensile, salvo esigenze particolari che consiglino/impongano una diversa periodicità.

L'ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI COLLABORAZIONE AI MAGISTRATI

L'art. 2, comma 3, della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 prevede che *"i magistrati dell'Ufficio...forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione"*; inoltre l'art. 4 lett. i), prevede che il Procuratore della Repubblica *"cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti"*.

In quest'ottica, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell'organizzazione all'interno dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica si riserva di affidare compiti di collaborazione ai Magistrati in alcuni settori particolarmente delicati, quali:

- a) *Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* (con il compito, tra l'altro, di elaborare modelli di definizione semplice ad uso dei V.P.O., fissare *direttive* per la trattazione e definizione di categorie di reati inserite nello Sdas; e così via);
- b) *rapporti con il Tribunale* (riunioni organizzative; elaborazione di protocolli);
- c) *rapporti con l'Avvocatura* (studio di problemi di interesse comune; predisposizione di protocolli; ecc.);
- d) *novità legislative e giurisprudenziali* (segnalazione delle norme legislative emanate nei settori di interesse dell'amministrazione della giustizia; segnalazione delle novità giurisprudenziali, ricavabili dalle banche dati *on line*, ma anche dagli orientamenti *di merito* del locale Tribunale);

²⁸ In attuazione di questo principio di carattere generale, dal momento in cui lo scrivente ha assunto servizio, sono state convocate riunioni, anche alla presenza di soggetti istituzionali esterni, aventi ad oggetto temi specifici, sui quali eventualmente innestare l'adozione di specifiche intese protocollari, sui reati di c.d. *Codice Rosso* e sui reati fallimentari.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- e) *tutela penale del lavoro* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, con costante adeguamento ad eventuali novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali);
- f) *ambiente ed edilizia* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di reati edilizi ed ambientali, con costante adeguamento ad eventuali novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali);
- g) *codice rosso* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di reati da *codice rosso*, con eventuale aggiornamento della Direttiva già adottata in materia);
- h) *crisi di impresa* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di reati da *crisi di impresa*, con costante adeguamento ad eventuali novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali, anche mediante sinergia con l'Ordine professionale dei commercialisti e con il Tribunale in sede; e così via);
- i) *consulenze tecniche* (creazione di un *Albo* presso la Procura suddiviso per materie; rapporti con gli Ordini professionali; predisposizione di modelli di liquidazione per vicende "standardizzabili"; e così via).

Ovviamente, all'occorrenza, potranno essere individuati altri settori per i quali coinvolgere i Sostituti nella gestione dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la designazione dei Magistrati collaboratori, si tratta di un provvedimento che, secondo quanto osserva la citata delibera del CSM di presa d'atto dell'8 aprile 2022, va assunto in base alle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 9, e 8 comma 11, della Circolare del 16 dicembre 2020, sicché occorrerà procedere ad "*interpello ed alla esplicitazione delle ragioni sottese alla scelta organizzativa di attribuire ai Sostituti compiti, di regola, spettanti al Dirigente*".

Pertanto, tenendo conto delle disposizioni indicate e della *ratio* ad esse sottesa, la determinazione di attribuire un incarico di collaborazione andrà presa in considerazione dell'esigenza di fornire un apporto collaborativo al Procuratore per la migliore e più efficiente gestione del servizio o settore, procedendo con interpello al fine di raccogliere le disponibilità e valutando quelle manifestate in base a parametri oggettivi (attitudine manifestata; competenza in materia).

Appare opportuno che la designazione dei Magistrati collaboratori non sia limitata ai soli Magistrati togati, ma sia estesa -ove occorre- anche ai Magistrati onorari.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

E' il caso delle *novità legislative e giurisprudenziali*, ove i V.P.O. -in virtù della loro partecipazione alle udienze del Giudice Monocratico, numericamente più consistenti di quelle dibattimentali ed altresì riferite ad un numero più ampio di reati- hanno certamente, più di tutti, il *polso* delle tendenze giurisprudenziali, quanto meno di quelli del locale Tribunale. Ciò può essere utile per adeguare l'azione penale della Procura ed a meglio orientarla proprio in virtù degli esiti dibattimentali.

L'UFFICIO ESECUZIONE

Il settore dell'esecuzione penale (artt. 655 e segg. c.p.p.) costituisce l'approdo ultimo dell'attività giurisdizionale.

Lo scrivente ritiene di assumere la gestione del Servizio in considerazione dell'esigenza di non appesantire il già gravoso carico dei magistrati in servizio nonché della delicatezza della funzione e dell'alto tecnicismo di taluni provvedimenti che richiedono specializzazione e uniformità di valutazione tenuto conto della molteplicità delle fattispecie rientranti nella fase esecutiva del procedimento penale.

Ciò non toglie che, a seguito della copertura dell'organico, si possa rivedere questa soluzione organizzativa e disporre la distribuzione degli affari in materia di esecuzione su più Magistrati, in modo da diffondere questa particolare specializzazione e favorire la crescita di altre professionalità.

GLI AFFARI CIVILI

Premessa e tipologia normativa

L'ultimo comma, il 6°, dell'art. 7 della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, che indica il contenuto del progetto organizzativo stabilisce testualmente: *"Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile"*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Come è noto gli “*affari civili*” di cui è competente la Procura della Repubblica hanno varia natura, potendo riguardare la materia economica e la crisi di impresa, le questioni di stato civile, gli interventi a tutela delle persone a ridotta capacità, gli interventi a favore dei minori, varie altre questioni di giurisdizione volontaria..

Il rinvio della Circolare alla “*Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni*” adottata con delibera del 18.6.18, in cui - sulla base della normativa del codice civile - vengono affrontati e disciplinati i *confini* tra la Procura ordinaria e la Procura per i minori, va inteso in quanto applicabile (“*nei limiti di compatibilità*”), sicché i criteri per l’attribuzione di tutti gli affari rientranti nell’area civile vanno disciplinati nel seguente modo:

- a) I procedimenti in materia di crisi d’impresa vanno attribuiti ai magistrati del gruppo 4 secondo i criteri di attribuzione degli affari di quel gruppo (lettera del cognome del legale rappresentante impresa), sopra indicati.
- b) I procedimenti indicati nell’art. 333 C.C., quando pendono innanzi al giudice ordinario procedimenti di separazione personale, divorzio o quelli di cui all’art. 316 Cod. Civ., vanno attribuiti ai magistrati dell’Area 3 secondo i criteri di attribuzione degli affari di quel gruppo (lettera del cognome del minorenne). Analogamente si provvede nel caso di pendenza di procedimento penale a carico di qualcuno dei genitori. In tutti gli altri casi, i procedimenti in questione vanno assegnati a tutti i Magistrati dell’Ufficio, compreso il Procuratore, secondo un criterio di rotazione per ordine alfabetico.
- c) Per ogni altro affare civile (Legalizzazione delle firme e appostile su documenti da produrre all’estero - Interdizioni/inabilitazioni – Amministrazioni di Sostegno –Interventi e conclusioni in materia matrimoniale – Interventi, Conclusioni, Pareri e Visti in materia di Volontaria giurisdizione - **Negoziazione assistita** – Rettifiche o impugnazioni di atti relativi allo stato civile) l’assegnazione avviene sulla scorta del giorno di pervenimento in Ufficio dell’affare, poiché ad ogni giorno corrisponde il nome di un Magistrato, compreso il Procuratore, secondo un criterio di rotazione predeterminato sulla base dell’ordine di anzianità in ruolo, in senso decrescente (cd. Turno Interno).

- **UDIENZE** - La partecipazione alle udienze civili spetta al Sostituto che ha agito o è intervenuto innanzi al Giudice, non essendo più possibile dopo la Riforma Orlando delegare ad esse i V.P.O -. In caso di concomitante impegno in udienza penale “dedicata” o afferente alla relativa area specialistica da parte del Sostituto ricorrente o interveniente nell’ambito civilistico,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

si deve ritenere prevalente la partecipazione all'udienza penale, sicché a quella civile parteciperà il P.M. Supplente.

Resta salva la facoltà del Sostituto, laddove non sia previsto diversamente dalla legge, di far pervenire al Giudice conclusioni per iscritto.

Anche le udienze civili saranno inserite nel calendario mensile degli impegni.

La mancata attuazione, ad oggi, della funzionalità della *Consolle civile* – in relazione alla quale lo scrivente sta avviando le azioni necessarie per la sua operatività - non consente la rapida interlocuzione con il Tribunale e l'accesso integrale agli atti del fascicolo che perviene, in massima parte, in cartaceo.

Agli affari civili va dedicata la medesima attenzione impiegata per quelli penali nel rigoroso rispetto dei termini, delle aspettative dei vari soggetti coinvolti (segnatamente dei minori), e tenendo conto dei risvolti sociali dell'agire dell'Ufficio, senza per questo però mai cedere a tentazioni di supplenza o di surroga di competenze e poteri *altri* al fine di colmare veri o supposti *vuoti normativi*, ed anzi nel pieno rispetto delle altrui competenze.

L'azione dell'Ufficio deve essere improntata alla rapida disamina delle pratiche in tema di inabilitazione, interdizione ed amministrazione di sostegno, onde assicurare in tempi ragionevoli la tutela effettiva della *parte debole*; così come occorrerà assicurare massima attenzione al profilo relativo agli atti dello stato civile, per le conseguenze che essi comportano sullo *stato* delle persone, il che si traduce in una attenta valutazione di tutte le procedure di rettifica promosse *ex officio* dagli uffici di anagrafe e nell'attenta disamina delle procedure a vario titolo riconducibili a tali categorie; la stessa cura infine va riservata alle notifiche di atti provenienti dall'estero, trattandosi di attività che può incidere sulla credibilità dell'intero "sistema giustizia".

Con specifico riferimento agli interventi ex art. 33 c.c. l'azione dell'Ufficio deve essere orientata alla massima apertura verso le esigenze dei minori, con la salvaguardia del *preminente interesse dei minori* soprattutto nei casi di conflitto tra i genitori, alla valorizzazione dell'apporto di questi ultimi, finalizzato al superamento dei contrasti, ed al tempestivo e ragionato raccordo tra azione penale (soprattutto quando vi sia il coinvolgimento, quali persone offese, dei minori) e conflitti matrimoniali in sede civile.

Dal punto di vista procedurale, valgono le seguenti regole:

- a) la nota di trasmissione della Procura della Repubblica per i Minorenni (che contiene anche il riferimento alla causa pendente presso il Tribunale ordinario) viene portata al vaglio del Procuratore, unitamente alle *notizie di reato*;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- b) il Procuratore ne dispone l'iscrizione, che viene curata dalla *segreteria amministrativa e civile* in apposito registro informatico degli *affari civili*;
- c) il fascicolo viene assegnato ad uno dei Magistrati togati dell'Ufficio, compreso il Procuratore, secondo una rotazione per la quale, dopo il Procuratore, si segue l'ordine alfabetico;
- d) all'atto della costituzione del fascicolo, la segreteria sopra indicata provvede ad acquisire, per ciascuno dei genitori, il certificato penale e quello dei carichi pendenti, nonché il prospetto delle iscrizioni al SICP, il tutto per verificare eventuali collegamenti con procedimenti/processi penali;
- e) il Magistrato assegnatario chiede al Tribunale civile gli atti del fascicolo civile (allorché verrà resa operativa *consolle* sarà sufficiente chiedere la *visibilità*) provvedendo così ad esaminare il fascicolo e altresì ad acquisire -ove occorra- anche atti di procedimenti penali;
- f) il Magistrato redige l'atto, formulando al Tribunale civile le sue richieste/osservazioni;
- g) per eventuali interlocuzioni con il Tribunale, successive all'atto di cui al punto precedente, la competenza resta in capo al Magistrato originariamente assegnatario, il tutto secondo procedure che dovranno essere adottate d'intesa con il Tribunale.

LE MISURE DI PREVENZIONE

Come è stato già evidenziato con il progetto organizzativo di massima, lo strumento delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, nonostante l'estrema rilevanza che riveste ai fini del contrasto alle varie manifestazioni criminali presenti sul territorio, di fatto ha avuto scarsa incidenza a Reggio Emilia (al momento dell'insediamento lo scrivente ha rilevato 36 procedimenti iscritti in 6 anni).

Si impone pertanto un deciso rilancio del settore, in coerenza con le recenti innovazioni legislative apportate al c.d. *codice antimafia* (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, soprattutto nella materia patrimoniale, sia dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. *Codice rosso*), la quale prevede l'applicabilità delle misure di prevenzione (oltre che nei casi di stalking, anche) nel caso del reato di cui all'art. 572 c.p..

In un territorio caratterizzato molteplici forme di delittuosità economica, legate ad una struttura imprenditoriale e produttiva radicata e diversificata con forti proiezioni internazionali, e dd sistemiche condotte predatorie a danno di soggetti deboli il Procuratore della Repubblica



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

circondariale deve necessariamente avvalersi anche del potere di *proposta*, previsto dall'art. 17 Dlgs 159/2011 e concorrente con il Procuratore distrettuale (con il quale deve coordinarsi) nei confronti dei seguenti soggetti:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto (comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ²⁹;
- i soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice ³⁰;
- i soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale ³¹.

Per gli approfondimenti patrimoniali, lo scrivente ha avviato una interlocuzione con i Servizi di Polizia giudiziaria specialistici, come la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Ispettorato del lavoro, volte alla riorganizzazione delle modalità di accertamento delle manifestazioni delittuose sistemiche, in modo da concepire lo strumento prevenzionale non come mero segmento residuale dell'azione di contrasto bensì come leva complementare della strategia complessiva di intervento sul territorio, da affiancare alla fase delle indagini preliminari o coltivare in via autonoma.

Per le fattispecie di pericolosità sociale evidenziate, il Sostituto assegnatario del procedimento penale segnala l'opportunità di attivare una procedura finalizzata all'adozione di

²⁹ queste prime tre categorie costituiscono i soggetti destinatari delle misure proposte dal Questore, elencate nell'art. 1 del d. lgs 159/11, richiamato nell'art. 4, comma 1, lett. c) del medesimo decreto come categoria di persone per le quali il Procuratore Circondariale è titolare del potere di proposta.

³⁰ trattasi dei soggetti indicati nell'art. 4, comma i-bis) del d. lgs 159/11

³¹ trattasi dei soggetti indicati nell'art. 4, comma i-ter) del d. lgs 159/11



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

una misura di prevenzione al Procuratore, il quale dispone l'iscrizione del relativo fascicolo, con assegnazione al Sostituto segnalante.

Negli stessi casi, soprattutto alla luce delle risultanze dei registri informatici dell'Ufficio sulla pendenza di una serie di procedimenti dai quali desumere la pericolosità del soggetto, il Procuratore dispone l'apertura di un fascicolo per misura di prevenzione, disponendo l'assegnazione secondo una rotazione tra tutti i magistrati dell'Ufficio.

In ogni caso, il Procuratore si coordina con il Procuratore distrettuale al fine di evitare duplicazioni di proposte.

ISCRIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI

PREMESSA

Prima di passare in rassegna le modalità di iscrizione dei fascicoli, occorre fissare i punti fondamentali in materia, giacché l'individuazione di un modello piuttosto che un altro comporta conseguenze rilevanti, primo tra tutti sui termini delle indagini preliminari, ma potrebbero esservi anche risvolti disciplinari nei casi di ritardo nelle iscrizioni.

A tal proposito occorre altresì chiarire che il *dominus* dell'iscrizione è il Pubblico Ministero, e non certo la P.G. né, *a fortiori*, il privato: l'indicazione di una norma penale che si assume violata, contenuta in una informativa della P.G. o in una denuncia/querela/esposto del privato, certamente non vincola il Pubblico Ministero, cui spetta il potere/dovere di qualificare il fatto ed incasellarlo (ove possibile) in una norma incriminatrice.

È quanto si ricava, ad esempio, dall'art. 109 disp. att. c.p.p., ove testualmente si legge che *“la segreteria della Procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”*. E' proprio l'utilizzo del termine *“eventuale”* che rimanda ad un'attività valutativa da parte del Pubblico Ministero sia sull'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia sulla individuazione del registro nel quale disporre l'iscrizione.

Di rilevante importanza è poi il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n° 40538 del 24.9.09 (Lattanzi), ha statuito che *“in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività".

Da tale massima emerge, per un verso, l'obbligo per il P.M. di procedere con tempestività alla iscrizione ma, per altro verso, si ricava il principio della *non automaticità* dell'iscrizione, atteso che il riscontro della *corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato* non può discendere *ex se* dalla *notizia* (informativa, denuncia, ecc.) ma postula una *lettura* della stessa da parte del P.M. e, soprattutto, una *valutazione* della notizia.

A questa, ormai risalente ma sempre attuale, giurisprudenza a cui si è tendenzialmente adeguata la prassi degli Uffici giudiziari, adesso occorre sovrapporre la cogenza delle disposizioni della più volte citata Legge delega n. 71 del 2021 in materia di iscrizione della notizia di reato, così come attuate dal Decreto legislativo n. 150\22 approvato recentemente dal Governo e di imminente entrata in vigore.

Le modifiche apportate all'art. 335 c.p.p., con i commi *1bis* e *1 ter*, in relazione all'obbligo per il P.M. di iscrivere il nome della persona a carico della quale emergono *indizi* e di retrodatare la decorrenza dell'iscrizione quando non vi abbia provveduto tempestivamente e quelle, di prossima introduzione, agli articoli 335 *ter* e *quater* c.p.p., che disciplinano la retrodatazione imposta al P.M. per ordine del Giudice per le indagini preliminari, ovvero del Giudice dibattimentale, con decreto motivato o con ordinanza, costituiscono la più evoluta attuazione del principio secondo cui il Procuratore della Repubblica "*cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*" (art. 4, comma 1, lettera m).

La cogenza e la radicalità delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizione, ossia l'invalidità di quegli atti compiuti fuori dalla vigenza del termine delle indagini preliminari, impone pertanto il più rigoroso e scrupoloso controllo da parte del Procuratore della Repubblica sulla materia .

Tanto premesso, vanno ora esaminate le modalità di iscrizione dei fascicoli nei vari modelli: 46, 45, 44, 21.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Modello 46

5/1-1-a) - Le notizie da iscrivere a modello 46

A modello 46 vanno iscritte:

- a) le missive senza firma o a firma palesemente apocrifa;
- b) le missive (anche in forma di denuncia, querela, esposto) trasmesse a mezzo posta (semplice o raccomandata) dal privato e dunque al di fuori delle uniche modalità che garantiscano la provenienza effettiva (ovvero atto depositato presso un ufficio di polizia o presso la Procura: art. 333 cpp).

Nel secondo caso (punto b), quando dal contesto della missiva, non si possa evincere la natura certamente apocrifa della missiva stessa (si pensi alle missive riportanti nome, cognome, indirizzo del mittente), dopo la prima iscrizione diventa necessaria la previa verifica della riferibilità dello scritto ad un soggetto identificabile, mediante delega alla PG; in caso di identificazione, mediante riconoscimento, da parte dell'interessato, della paternità dell'atto, il fascicolo sarà iscritto in uno dei tre restanti modelli (21, 44 o 45) ed assegnato secondo le regole ordinarie di seguito specificate.

Diverso è il caso in cui, a mezzo posta, pervengano *notizie* provenienti da fonti solo *apparentemente anonimi*: si pensi a comunicazioni redatte su carta intestata, riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni, associazioni delle quali sia agevolmente accertabile l'effettiva esistenza, ovvero enti pubblici. In tali casi -come puntualmente e condivisibilmente argomenta la richiamata circolare del Ministero n° 204354/16- "*l'equiparazione di tali casi a quello della denuncia d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine*". Ne consegue che, limitatamente a questi casi, la *notizia* non debba essere iscritta a modello 46, bensì in uno degli altri modelli, secondo la casistica di seguito enunciata.

Le modalità di trattazione e definizione dei fascicoli iscritti a modello 46

L' art. 5. D.M. 30 settembre 1989, n. 334 ("*Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale*") prevede testualmente che:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto.2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza.3. Decorso cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale. |
|---|



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Orbene, posto che *"i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato"* (art. 240, comma 1, c.p.p.), per condivisibile giurisprudenza, sulla scorta di scritti anonimi non sono ammissibili attività tipiche di indagini, quali perquisizioni, sequestri, intercettazioni.

Di converso sono state ritenute ammissibili le assunzioni di informazioni.

E tuttavia, con giurisprudenza altrettanto costante, non è escluso che, sulla scorta dell'esposto anonimo, siano avviate preliminari attività finalizzate a verificare l'esistenza di elementi da cui ricavare una *notitia criminis*, di tal che saranno gli esiti di queste attività preliminari (e non lo scritto anonimo) a costituire eventualmente *notizia di reato*.

E' solo a queste condizioni e con questa limitata finalità che, in relazione agli esposti anonimi, iscritti a *modello 46*, è possibile disporre quella che, sia pure impropriamente, viene definita una *delega di indagine*.

Ed è proprio per conseguire la finalità di una uniforme gestione dei *modelli 46* che, nel presente *progetto organizzativo* della Procura di Reggio Emilia, è prevista l'assegnazione di tutti gli esposti anonimi al Procuratore della Repubblica.

In una equilibrata comparazione tra l'esigenza di investigare *sempre e comunque* e l'esigenza di *dosare le forze* disponibili (in una fase di particolare penuria di Polizia Giudiziaria) evitando la dispersione di energie lavorative, la "delega" va conferita solo nei casi in cui, con valutazione *ex ante*, le prospettive investigative appaiano *prima facie* concrete.

Una volta conferita la *delega*, il fascicolo iscritto a *modello 46* può essere anche archiviato, a meno che il Pubblico Ministero delegante non ritenga di trattenerlo al solo fine di verificare che la *delega* venga esitata.

L'informativa elaborata dalla PG in base alla *delega* innanzi menzionata costituisce *notizia*, da considerare alla stregua di una qualunque *informativa* depositata in Procura ed in questi termini viene valutata, iscritta ed assegnata secondo i criteri ordinari, con individuazione del *modello* (21, 21 bis, 44, 44 GdP, 45) che meglio si adatta al contenuto della informativa stessa.

Questa previsione costituisce l'attuazione pratica dei principi richiamati in premessa, posto che sarà l'annotazione/informativa della P.G. in risposta alla *delega* a costituire la *notitia criminis* e non l'esposto anonimo.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Pertanto l'informativa non viene inserita nel fascicolo modello 46 che -si è visto- va archiviato subito dopo il conferimento della delega o, al più, all'atto in cui pervenga l'informativa.

Delle attività connesse alla gestione dei fascicoli *modello 46* (iscrizione, archiviazione, delega, esito della delega) va fatta menzione nell'apposito registro tenuto con modalità informatica dalla Segreteria.

Alla fine del quinquennio successivo all'iscrizione, i fascicoli iscritti a modello 46 vengono avviati a distruzione a mente di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.M. 334/89, previa verifica del loro contenuto, finalizzato ad accertare che non siano presenti atti (delega, informativa, allegati) che hanno avuto origine dall'esposto e che altrimenti sarebbero anch'essi distrutti, con possibile violazione dell'art. 490 c.p.

Modello 45

Le notizie da iscrivere a modello 45

A modello 45 vanno iscritte tutte le notizie/comunicazioni/segnalazioni che non possano essere inquadrare, neppure in astratto (almeno ad una prima lettura), in una ipotesi di reato; la casistica non è predeterminabile a priori e pertanto, a titolo esemplificativo, si indicano innanzitutto³²:

- a) verbale di perquisizione negativa
- b) verbale di sequestro amministrativo
- c) verbale di fermo per identificazione
- d) suicidio
- e) decesso per cause naturali
- f) Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) preventivo
- g) segnalazione dell'Autorità scolastica, del Servizio sociale o di altre realtà (ad esempio: *Telefono azzurro* e così via) in merito a meri dissidi intrafamiliari o a sensazioni di disagio per il minore, senza una esplicita descrizione di fatti (sia pure astrattamente) riconducibili ad una ipotesi di reato;
- h) sentenza dichiarativa del fallimento trasmessa al p.m. ai sensi dell'art. 17 l.f., e comunque ogni altro atto relativo alle procedure in tema di *crisi di impresa*
- i) segnalazione relativa a *voluntary disclosure*

³² Alcuni dei casi elencati sono citati nella circolare del Ministero della Giustizia n° 204354/16



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- j) atto trasmesso per mera conoscenza alla AG
- k) segnalazione di illecito amministrativo
- l) segnalazione di illecito civile
- m) segnalazione di rilievo meramente politico
- n) scritto dal contenuto generico, incomprensibile o palesemente proveniente da soggetto non *compos sui*
- o) richiesta di colloquio dal carcere
- p) generica doglianza del detenuto in merito a condizioni/situazioni all'interno del carcere
- q) lesione accidentale
- r) infortunio *in itinere*
- s) allontanamento volontario di soggetto maggiorenne o di minorenne in relazione al quale non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di una delle ipotesi di cui agli artt. 573, 574 o 574 bis c.p.
- t) esposto generico contro personalità dello Stato o magistrati
- u) referto medico, non contenente l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi
- v) istanza di autorizzazione all'accesso ex art. 52 DPR 633/72 presentata dalla Guardia di Finanza
- w) segnalazioni dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna su sospetti casi di avvelenamento di animali rivelatisi infondati
- x) segnalazione di accompagnamento di straniero in ufficio per sottoporlo a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ex art. 6, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- y) autorizzazione alla Guardia di Finanza all'accesso all'anagrafe dei rapporti al di fuori di procedimenti penali già instaurati.

Accanto alle su esposte notizie, tradizionalmente iscritte a modello 45, in tale modello vanno iscritte anche comunicazioni/segnalazioni/esposti (sia pure sotto forma di *querela*) dai quali non è dato evincere, almeno nell'immediatezza, una concreta ipotesi di reato, che viceversa appare sfumata nei contorni, sì da non consentire una corretta iscrizione a modello 21 o a modello 44.

Lo stesso dicasi per i casi nei quali, per dare quel minimo di concretezza alla *notizia*, sia necessaria una (sia pur preliminare) attività di acquisizione di atti o di apporti dichiarativi in maniera da consentire di avere una notizia *vestita*, che possa essere poi iscritta a modello 44 o 21.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

A tal proposito, puntuali sono le osservazioni della circolare ministeriale n° 204356/16, nella parte in cui rammenta che *“le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti. Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d’indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato”*.

5/1-2-b) – La linea di confine del modello 45

Sussiste un’area in cui si possono far rientrare degli atti che sembrano oscillare tra la *pseudonotizia* (da iscrivere a modello 45) e la vera e propria *notizia* (da iscrivere nel modello 21/21 bis o 44/44 Giudice di pace) ed è opportuno in questa sede disciplinare la casistica più comune.

In primo luogo, vi sono segnalazioni o esposti di istituti scolastici ovvero di servizi sociali in merito a possibili violenze o abusi in pregiudizio di minore o ai quali il minore avrebbe assistito, da cui emerga la necessità di sentire il minore; in tal caso appare opportuno che il fascicolo venga iscritto non a modello 45, bensì direttamente a modello 21 (ovvero a modello 44, in caso di indisponibilità, allo stato, delle generalità del reo), atteso che la preliminare audizione del minore implica il ricorso ad un esperto in psicologia o psichiatria infantile (ex art. 362, comma 1 bis, c.p.p.) mediante incarico a titolo oneroso, incompatibile con il modello 45 ⁻³³;

In secondo luogo, vi sono le notizie relative a fatti procedibili a querela, quando questa non sia stata presentata, né è condivisibile la prassi invalsa altrove di chiedere alla P.G. di non trasmettere la notizia se non vi sia la condizione di procedibilità.

³³ La su richiamata circolare dell’11.11.2016 del Ministero della Giustizia -da condividersi per la sua piena aderenza al dettato normativo ed agli indirizzi giurisprudenziali consolidati- prevede (a proposito del delicato problema delle spese nel modello 45) che le uniche ammissibili sarebbero quelle relative ad accertamenti medico-legali *“a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte”*, sostenendo che, nell’ambito del modello 45, *“le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

La circolare ministeriale n° 204354/16 -anche qui con argomentazione sorretta da logica giuridica- precisa che *"si ribadisce l'avviso già espresso da questa Direzione generale nella circolare del 21.4.2011, secondo il quale la prassi indicata presenta il duplice effetto di impedire al pubblico ministero l'esercizio delle proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e di sottrarre al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale -compresi quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità- controllo, altresì, non sempre agevole, potendo riguardare molti e complessi fattori (termini di proposizione della querela, determinazione delle circostanze aggravanti, ecc.)"*.

Ne consegue che tal genere di notizia va iscritta, a seconda dei casi, a modello 21 o a modello 44, ed il relativo procedimento si deve concludere con una richiesta di archiviazione al GIP.

5/1-2-c) Gli accertamenti onerosi per l'erario

Delicato è il problema relativo alla sostenibilità di spese nel modello 45, in considerazione della circostanza che gli esborsi finalizzati alla verifica di una "non notizia di reato", non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Prima però occorre ribadire -con le espressioni della circolare ministeriale n° 204356/16- *"che cosa si può fare e che cosa non si può fare"* nel modello 45:

"Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti. Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato".

Appare evidente che, con le espressioni appena riportate "in neretto", la circolare -ove mai ve ne fosse bisogno- ha inteso riferirsi essenzialmente (e comunque innanzitutto) ad atti quali interrogatori, sequestri, perquisizioni, ovvero quei tipici atti di indagine che presuppongono la già intervenuta acquisizione di una notizia di reato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Tanto chiarito in linea generale, immediatamente dopo la circolare invita i Dirigenti degli Uffici inquirenti a controllare il *“rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell’oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite”*: si vuole cioè evitare che, nella nebulosa del modello 45, vengano celate delle indagini.

Ed è solo a questo punto che la circolare introduce il discorso delle *spese nel modello 45*, con una formulazione che, così come proposta, apparirebbe *tranchant*:

“In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: gli esborsi finalizzati alla verifica di una “non notizia di reato”, non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002”.

Si è usata l’espressione *“apparirebbe”*, giacché, subito dopo, la circolare introduce l’eccezione che poi viene sviluppata nel prosieguo del citato testo normativo:

“Dette indicazioni di segno restrittivo devono essere temperate con la previsione ordinamentale di attività istituzionali del p.m. esterne al contesto strettamente processuale, il cui assolvimento può comportare la necessità di svolgere attività onerose”.

Una volta introdotta l’eccezione, la circolare dettaglia il primo ambito operativo di tale eccezione: gli accertamenti tecnici sulla morte di una persona (ovviamente al di fuori dei casi in cui vi siano indizi di un reato). Si legge infatti quanto segue:

“Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso degli accertamenti tecnici disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte.

Detti accertamenti potrebbero non travalicare lo stretto limite funzionale dell’acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull’iscrizione: l’accertamento medico-legale delle cause della morte può rivelarsi, in taluni casi, l’unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento attenga o meno a un fatto costituente reato.

E’ significativo che l’art. 116 d. att. c.p.p., colleghi il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l’esame autoptico e/o di propiziare l’identificazione del cadavere all’insorgenza del mero “sospetto di un reato”, nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli “specifici elementi indizianti”, dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l’insegnamento giurisprudenziale già riportato, l’obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato”.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

E se residuasse qualche dubbio in ordine alla correttezza e praticabilità, nel modello 45, di accertamenti tecnici medico-legali, anche di natura autoptica, ecco che ogni dubbio deve venir meno alla luce di una ulteriore esplicitazione che, subito dopo, si legge nella circolare:

“Nel caso indicato, l'espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio)”.

D'altronde ciò non significa che, sempre e comunque, nel modello 45 sia consentito l'accertamento medico-legale, peraltro oneroso, essendovi comunque il limite invalicabile del dovere di iscrivere nel diverso modello (21 o 44) nel momento in cui vengano acquisiti indizi di reato; è quanto si ricava sempre dalla circolare (anche qui, invero, *ad colorandum*):

“Resta fermo naturalmente che, quando nel momento in cui dispone l'accertamento il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l'eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all'iscrizione (o alla trasmigrazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell'atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002”

Corollario di tutto questo argomentare è che, a titolo esemplificativo, non sono ammesse iscrizioni *strumentali* (così definite dalla circolare) a modello 44 o a modello 21 per procedere ad accertamenti medico-legali finalizzati ad appurare le cause della morte (ad esempio, in caso di sospetto suicidio, trattandosi di evento che, di per sé, non integra gli estremi di alcun reato; ovvero in caso di rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici): in tali casi -a meno che e sino a quando non emergano elementi di reità (da cui deriva l'obbligo di iscrizione a modello 21 o 44) l'iscrizione va fatta a modello 45 e vanno eseguiti gli accertamenti medico-legali necessari, anche se onerosi (sopralluogo del medico legale; visita esterna; esame autoptico).

ooooo

Le spese per accertamenti medico-legali non esauriscono la casistica di *attività onerosa* nell'ambito del modello 45.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Si pensi all'ipotesi in cui -a seguito di un esposto/denuncia generica o incomprensibile ovvero richiesta di un detenuto di riferire con l'Autorità Giudiziaria- sorga la necessità di assumere le dichiarazioni del soggetto per comprendere la riconducibilità o meno ad una *notizia di reato*.

In tali casi, se si accerta la (sia pure astratta) ipotizzabilità di un fatto reato, il fascicolo passerà (a seconda di casi) a modello 21, 21 bis, 44 o 44 GdP, con tutto ciò che tale sbocco comporta in tema di ripetibilità delle spese.

Qualora invece la *notizia* non potrà essere ricondotta, neppure astrattamente, ad una ipotesi di reato, le spese resteranno a carico dell'erario.

Ne discende che, a queste sole finalità, è possibile sostenere spese nel modello 45.

5/1-2-d) - Le modalità di definizione del fascicolo modello 45

Tranne i casi in cui, all'esito di preliminari accertamenti (sempre consentiti), emergano sia pure astratte ipotesi di reato (cfr. *infra*), il modello 45 va definito mediante provvedimento di autoarchiviazione agli atti di ufficio adeguatamente motivato.

Ciò può avvenire sia per i fascicoli destinati alla immediata *cestinazione*, sia per i fascicoli destinati alla archiviazione all'esito di una preliminare e sommaria raccolta di elementi per valutare l'esattezza dell'iscrizione.

Un caso a parte è quello delle *istanze di autorizzazione all'accesso ex art. 52 DPR 26.10.1972 presentate dalla Guardia di Finanza*, istanze che vanno deliberate dall'Ufficio di Procura: dopo la deliberazione sulla istanza di autorizzazione, il fascicolo può essere archiviato; ovviamente l'esito delle attività conseguenti all'accesso saranno riferite dalla Guardia di Finanza in apposita informativa, che sarà poi iscritta secondo le regole ordinarie.

Va invece escluso che il modello 45 venga definito mediante richiesta di archiviazione al GIP.

A prescindere dall'osservazione -richiamata nella circolare 204354/16- che il S.I.C.P. non prevede un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel modello 45, va detto che *"trattandosi di pseudonotizie di reato, l'iscrizione nel modello 45 costituisce l'unico comportamento rituale e l'esercizio del potere di cestinazione è perfettamente legittimo, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archivistico giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att.*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

c.p.p.) evocano l'infondatezza della notizia di reato, sì da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera notitia criminis, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità (Sez. un., n. 34/2011)”: così testualmente la circolare ministeriale n° 204354/16, che deve considerarsi sul punto assolutamente convincente.

Su tale impostazione -che costituisce la linea che questo Ufficio intende seguire- non può incidere quella giurisprudenza che ritiene abnorme il provvedimento con il quale il GIP, investito della richiesta di archiviazione del PM in un modello 45, dichiara *non luogo a provvedere* invece che pronunciarsi sulla richiesta stessa (Cass. Sez. I, sentenza n° 42884 del 21.10.09, PM in proc. c/ ignoti).

Invero -è sempre la circolare n° 204354/16 ad argomentare condivisibilmente- *“con questo principio, infatti, la Corte non ha inteso legittimare l'anomalia di un'archiviazione richiesta per fatti iscritti come non costituenti notizie di reato. Ha voluto piuttosto sancire come, di fronte a un comportamento sostanziale del p.m. (la richiesta di archiviazione), potenzialmente indicativo della reconsiderazione della qualificazione originariamente ritenuta, non possa essere il dato formale dell'irregolare permanenza di quelle iscrizioni nel mod. 45 a esonerare il giudice dal dovere di controllare la legittimità dell'inazione (Sez. un., n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009)”*.

oooo

Vi sono invece dei casi in cui all'esito di preliminari accertamenti, i fascicoli iscritti a modello 45 appaiono, sia pure astrattamente, suscettibili sotto la previsione normativa di una specifica figura delittuosa.

Qualora si tratti di fascicoli relativi a “crisi di impresa”, essendo richiesta una valutazione più articolata, appare opportuno seguire l'iter appresso descritto:

- a) il Sostituto assegnatario trasmette al Procuratore gli atti (relazione del curatore ex art. 33 L.F.; informativa della PG; ecc.) da cui emergano gli indizi di reità, con una “proposta di iscrizione” contenente indicazioni sul modello (44 o 21), sull'indagato (ignoto o generalizzato) e sul titolo di reato ipotizzato;
- b) il Procuratore, quale organo deputato a vagliare le *notizie di reato*, nel caso in cui la proposta sia condivisibile, dispone l'iscrizione del fascicolo, con assegnazione al Sostituto titolare del *modello 45*;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- c) l'Ufficio *iscrizioni*, in corrispondenza del fascicolo iscritto a modello 45, annota al SICP gli estremi del nuovo fascicolo (modello 44 o 21) in maniera da consentire sempre la *tracciabilità* dei fascicoli;
- d) il Sostituto assegnatario, ricevuto il nuovo fascicolo, dispone l'archiviazione motivata del *modello 45*.

In tutti gli altri casi, il Sostituto dispone il *passaggio* del fascicolo dal modello 45 ad uno degli altri modelli ministeriali, a seconda dei casi (modello 21, 21 bis, 44, 44 Giudice di Pace), senza alcun passaggio per il Procuratore.

Modello 44

A modello 44 vanno iscritte:

- a) notizie c/ persone ignote, destinate a restare tali perché nella *notizia di reato* si dà atto della carenza di elementi per addivenire alla identificazione del reo;
- b) notizie c/ persone indicate solo per nome e cognome, senza ulteriori generalità, per cui deve
- c) essere evitato ogni possibile omonimia (ad eccezione del caso in cui l'identificazione sia certa anche senza i dati anagrafici completi: è il caso di titolari di funzioni pubbliche sulla cui identità non vi è alcun dubbio);

Invero, in tal caso (ed in casi assimilabili a questo) è esclusa la possibilità di iscrivere fascicoli a modello 21 a carico di *persona da identificare*.

È quanto si ricava dalla circolare ministeriale n° 204354/16 -da cui non vi è motivo di discostarsi- nella parte in cui precisa che "*non avendo cittadinanza nel sistema categorie intermedie tra gli "ignoti" e i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi anomala la prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di "noti da identificare" (ovvero di "persone da identificare", "persone identificabili" et similia), dietro la quale può celarsi l'artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l'obiettivo effetto dell'ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini*".

E poiché la circolare medesima richiama il dovere del Dirigente dell'Ufficio di adottare provvedimenti tesi ad impedire prassi anomale ("*Anche in questo caso compete alla responsabilità dei titolari delle posizioni di garanzia di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006 l'adozione delle misure organizzative e di controllo necessarie alla prevenzione del rischio di introduzione di prassi prive di fondamento normativo e foriere di gravi distorsioni funzionali*"), nel caso in cui manchino le complete generalità, il procedimento sarà iscritto a modello 44, con l'onere per il magistrato



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

assegnatario di procedere con immediatezza alla identificazione del soggetto *indagabile*, tanto più a seguito delle richiamate innovazioni legislative apportate con gli artt. 335, 335 *ter* e *quater*, in maniera tale da provvedere tempestivamente al passaggio a modello 21.

- d) notizie in materia di morte o lesioni da colpa professionale (soprattutto *colpa medica*), a meno che non si abbia *ab initio* il quadro completo degli indagabili, dovendosi evitare la generalizzata iscrizione di personale medico e paramedico per il solo fatto che un paziente sia stato ricoverato in un dato reparto (sul punto vi è riserva di adozione di specifica ed articolata direttiva);
- e) notizie in materia di morte o lesioni da infortunio sul lavoro, a meno che -come nel caso precedente- non emergano *ab initio* profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, a chi sia ascrivibile la *posizione di garanzia*;
- f) notizie in materia di lesioni da *malattia professionale*, a meno che -come nei due casi precedenti- non emergano *ab initio* profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, l'effettivo *management* e comunque il titolare della *posizione di garanzia*.

5/1-4) - Modello 21

A modello 21 vanno iscritte:

- a) le *notizie* riconducibili (sia pure in astratto) ad una specifica previsione normativa, riferite a soggetti identificati (ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita) ovvero *identificabili* nei termini di cui al precedente punto b).

5/1-5) - Modello 44 Giudice di Pace e modello 21 bis

Per il modello 44 Giudice di Pace ed il modello 21 bis (previsti per i reati di competenza del Giudice di Pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, valgono le considerazioni appena svolte, rispettivamente per il modello 44 *ordinario* e per il modello 21.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

LE DENUNZIE PROVENIENTI DA PRIVATI A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Attraverso i vari indirizzi di posta elettronica pervengono (alcune a mezzo posta elettronica ordinaria, altre a mezzo posta elettronica certificata) note, esposti, richieste varie inoltrate a cura di privati, la cui lettura, valutazione e stampa comporterebbe tra l'altro aggravio di lavoro ed anche utilizzazione di carta per la stampa.

Sul punto occorre fare ricorso alla circolare prot. N° 204354.U dell'11.11.2016, capitolo 3, del Ministero della Giustizia, secondo cui: *"...quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente"* e specifica altresì che *"la doverosa considerazione delle istanze di sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente con allegati privi di affidabilità corrobora tale soluzione negativa"*.

Così motiva il Ministero tale conclusione apparentemente drastica:

"...Rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore.

Neppure le disposizioni del d. lgs. vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice. L'art. 47 circoscrive, infatti, la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica, ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. L'art. 51 c.1 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 poi si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli artt. 148 c.2-bis, 149, 150 e 151 c.p.p.

Guardando alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi da un lato la carenza di decisioni in termini; dall'altro, la difficile estensibilità al tema in esame delle soluzioni elaborate per legittimare la trasmissione telematica di altre tipologie di atti.

La sentenza delle S.u. n. 40817/2014, in tema di validità della dichiarazione difensiva di adesione all'astensione inviata a mezzo telefax, si fonda su una previsione di norma secondaria (l'art. 3 del codice di autoregolamentazione) per la quale l'atto in parola può essere "trasMESSO o depositato nella cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero". L'indirizzo, non incontrastato, che ammette l'inoltro via fax o per posta elettronica certificata dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento si confronta con il dato testuale dell'art. 420-ter c.p.p. che si limita a prevedere un onere di "pronta comunicazione" dell'impedimento. Per contro, sono le stesse Sezioni unite a escludere che mezzi alternativi di trasmissione possano essere ammessi quando il legislatore prescrive, come nel nostro caso, forme vincolate di presentazione (cfr. anche Cass., Sez. III, n. 10637/2010, in tema di art. 162 c.p.p.)".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Detta motivazione appare assolutamente condivisibile.

Invero, il codice di rito prevede forme vincolate e non derogabili per la presentazione della denuncia (art. 333, comma 2, c.p.p.) e della querela (art. 337 c.p.p.), tra le quali non è prevista (in quanto manca l'irrinunciabile momento della identificazione del querelante/denunziante) la trasmissione a mezzo posta elettronica che, neppure nella ipotesi della *certificata*, è idonea a garantire la provenienza dall'effettivo titolare dell'account.

Pertanto, conformemente a quanto già disciplinato con ordine di servizio n° 21/18 del 5.12.18, punto 49), *“le comunicazioni inoltrate dai privati a mezzo posta elettronica (sia essa ordinaria che certificata) non siano né aperte né stampate (ad eccezione delle richieste di certificati del casellario giudiziale)”*.

Sulla questione ovviamente non hanno alcuna incidenza le novità introdotte con la normativa emergenziale anti-Covid, nella parte in cui è prevista la trasmissione a mezzo pec alla Procura della Repubblica di alcune categorie di atti ³⁴, posto che detta normativa riguarda solo gli Avvocati e non anche i privati.

Pertanto, per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia 13 gennaio 2021 (*“Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.1.2021 n. 16, anche questa modalità appare superata, a beneficio del *Portale del processo penale telematico* ³⁵.

Le modalità di assegnazione dei fascicoli

5/3-1) - Premessa – L'opzione dell'assegnazione automatica – Il ruolo del Procuratore nella disamina delle notizie di reato

Le modalità di assegnazione dei fascicoli costituiscono uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del progetto organizzativo dell'Ufficio.

³⁴ cfr. art. 24, comma 4, del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito dalla 18 dicembre 2020, n. 176.

³⁵ L'art. 1 del DM 13.1.2021 recita testualmente:

“Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: *"il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

(...)

c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica (...)".

L'esigenza di concentrare in capo al Procuratore della Repubblica la cognizione preliminare e l'iscrizione delle notizie di reato trova fondamento nel dettato legislativo (*"il Procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale"*) ed è concepita, nell'ambito dell'organizzazione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, allo scopo di avere contezza di tutto ciò che di penalmente rilevante avviene nel circondario, anche al fine di consentire al Procuratore l'apposizione del *riferire* sui fascicoli di maggiore delicatezza o rilevanza.

La realizzazione di tale esigenza richiede l'adozione del criterio di assegnazione automatica che, nello spirito partecipativo e di leale collaborazione richiesto dalla Circolare, consente di garantire la pari dignità di tutti i Sostituti (che potrebbe essere minata dall'assegnazione *ad personam* da parte del Procuratore), di limitare possibili squilibri numerici nelle assegnazioni (che potrebbe verificarsi assegnando i fascicoli in base alla data di pervenimento della notizia di reato) ed altresì di evitare rischi di assegnazione eterodiretta (che potrebbero verificarsi nel caso in cui, avendo l'opportunità di conoscere i *turni* di assegnazione, il denunziante o l'organo di PG avesse la possibilità di scegliere *quando* depositare); occorre peraltro perfezionare il meccanismo mediante l'adozione, per il futuro, di un algoritmo che, attribuisca agli applicativi ministeriali l'indicazione del nome del Magistrato assegnatario.

Allo stato va pertanto mantenuto il criterio della c.d. assegnazione automatica previsto dal Progetto organizzativo del 2021 ed in base al quale il Procuratore della Repubblica esamina le notizie di reato in entrata e provvede quotidianamente alla loro assegnazione ed iscrizione, comprese quelle per i delitti di Codice Rosso, che vengono assegnati al Magistrato del relativo turno.

Come si è già evidenziato a proposito dei compiti del Procuratore della Repubblica, l'assegnazione e la contestuale qualificazione giuridica dell'affare ad opera di questi risponde



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

all'esigenza di eliminare un passaggio ultroneo - quello che prevede la iscrizione nei sette giorni successivi da parte del Sostituto assegnatario - e di disporre con immediatezza la completa registrazione della posta in entrata.

Ovviamente il Magistrato assegnatario potrà sempre integrare l'iscrizione secondo le sue valutazioni, tenuto conto, laddove previsto, della necessità del visto preventivo da parte del Procuratore della Repubblica.

Il criterio di assegnazione per i Gruppi specializzati, derogato soltanto per i casi di connessione o di precedente, è il seguente: premesso che le notizie di reato vengono passate al Procuratore ordinate secondo l'orario di pervenimento all'Ufficio, si procederà all'assegnazione degli affari di competenza dei Gruppi specializzati secondo la lettera iniziale dell'indagato o della persona offesa attribuita ad un Magistrato e per quelli rientranti nell'Area comune seguendo l'ordine di anzianità del Sostituto (anzianità nel ruolo e non di servizio nell'Ufficio) fino all'esaurimento della posta quotidiana e riprendendo, il giorno successivo, le assegnazioni con il primo Sostituto non assegnatario del giorno precedente. In tal modo viene assicurato un egual numero di notizie di reato assegnate nel tempo a ciascun Sostituto; una eguale distribuzione del carico di lavoro è ancor più assicurata dal fatto che, nel momento dell'assegnazione, il Procuratore provvede prima a quella relativa alle aree specialistiche e, in sede di assegnazione della posta ordinaria, provvede poi alla compensazione, non assegnando al singolo Sostituto un numero di procedimenti pari a quello già assegnatogli come posta specialistica. Tale criterio può essere denominato come **'NUMERICO , SECONDO L'ORDINE DI PERVENIMENTO e L'ANZIANITA' DELL'ASSEGNETARIO'** e d'ora in poi vi si farà riferimento, chiamandolo semplicemente **Criterio generale o Criterio Numerico**.

Quanto pervenga nelle giornate di sabato e domenica non riguardante il turno esterno confluirà nella posta del lunedì, con conseguente assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica .

Per gli affari relativi a fatti che deve gestire il turnista esterno, sarà la sua Segreteria a procedere all'iscrizione, anche il sabato e la domenica, se necessario.

Fermo restando il criterio principale della *assegnazione automatica*, ed a prescindere dal caso della auto-assegnazione al Procuratore (anch'essa, comunque, legata a regole e motivazione), di seguito vengono dettate regole ulteriori in tema di assegnazione, ma, come si vedrà, si tratta pur sempre di regole predeterminate.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Criteri di assegnazione per tipologia di affari

I reati di cui agli artt. 372, 373, 374, 375, 377, 377 bis c.p. sono assegnati al titolare del procedimento nel cui ambito sono stati commessi;

Il reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p. è assegnato al Sostituto titolare del procedimento relativo al reato presupposto

I procedimenti restituiti da altra Procura, cui erano stati trasmessi per competenza, sono assegnati all'originario Sostituto. Qualora quest' ultimo non fosse più in servizio presso l'Ufficio,

l'assegnazione avverrà secondo i criteri ordinari o con i criteri previsti per le materie specialistiche.

Le notizie di reato a carico di noti, conseguenti ad un'iniziale notizia di reato a carico di ignoti, sono assegnati al Sostituto, assegnatario del procedimento iscritto a mod. 44, pur se già archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato

I procedimenti iscritti a seguito di notizie di p.g., che richiedano il riesame di procedimenti archiviati, così come le richieste di riapertura di indagini, sono assegnati al Sostituto già titolare del procedimento archiviato. Se non è più presente in servizio l'originario assegnatario si assegneranno secondo i criteri ordinari

I procedimenti iscritti a seguito del deposito di querela sono assegnati al Sostituto già titolare del fascicolo in precedenza iscritto per lo stesso fatto di reato per cui è mossa l'atto di accusa privata, anche se già trasmesso al GIP con richiesta di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità.

Le iscrizioni **per il delitto di cui all'art. 385 o 387 bis c.p.** sono assegnate al titolare del procedimento, nell'ambito del quale era stata emessa la misura cautelare (salva la competenza del turnista esterno, in caso di arresto).

Misure di prevenzione

I procedimenti per richiesta di misure di prevenzione vengono assegnati ai singoli Sostituti secondo il criterio Generale, sopra illustrato, dal Procuratore della Repubblica, garantendo quindi pari assegnazioni ai colleghi. Ciò salvo che non sia (o sia stato) già pendente procedimento penale relativo ai fatti o ai prevenuti (persone oggetto della richiesta di misura di prevenzione): in tal caso l'assegnazione si effettua sulla base del criterio del precedente, al collega già assegnatario del procedimento penale pendente (ovvero definito).



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Accessi fiscali

Le richieste di accesso a locali destinati ad abitazioni e studi professionali, previste dall'art. 52 DPR n. 633/72, sono curate dal Procuratore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal magistrato più anziano in servizio.

Laddove vi sia connessione con un procedimento penale pendente il provvedimento verrà emesso dal titolare del predetto procedimento, salva urgenza e concomitante assenza giustificata dall'Ufficio di tale Sostituto.

Se non deve confluire in un procedimento penale pendente, il fascicolo contenente la richiesta, verrà iscritto a Mod 45.

Ove a seguito dell'esame della documentazione acquisita sia redatta una informativa di reato, per essa si procederà ad autonoma assegnazione secondo le regole generali.

NOTIZIE DI REATO VALUTATE DAL MAGISTRATO DI TURNO ESTERNO

Al fine di eliminare ogni ulteriore dubbio in ordine alla acquisizione delle notizie di reato acquisite durante il turno esterno, si reputa opportuno fare riferimento ad ulteriori ipotesi casistiche:

- a) reperibilità telefonica per tutte le esigenze legate ad attività urgenti e ad interlocuzioni con la PG finalizzate alla migliore direzione delle indagini, *ad eccezione di quanto previsto nei punti successivi.*

In tale caso il fascicolo che sorge viene assegnato secondo i criteri ordinari;

- b) direttive immediate nei casi di omicidio colposo da sinistro stradale, o da esercizio abusivo di una professione o da colpa professionale, e comunque in tutti i casi in cui *-a seguito della trasmissione di referti relativi a decessi-* vi sia un sospetto di reato legato alla morte di una persona (messa a disposizione della salma; esame esterno; autopsia), *ovvero alle situazioni di prognosi riservata.* In tali casi il magistrato di turno esterno destinatario della notizia di reato ³⁶, in vista delle deliberazioni di competenza:

³⁶ Di regola si tratta dello stesso magistrato che ha ricevuto la prima comunicazione telefonica; nei giorni di passaggio di turno esterno da un magistrato all'altro potrebbe capitare che la comunicazione telefonica sia ricevuta dal magistrato



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- a) qualora si tratti di reato di competenza generica, ne dispone l'iscrizione e l'assegnazione a se stesso;
- b) qualora si tratti di reato di competenza specialistica, ne dispone l'iscrizione e l'assegnazione automatica al gruppo competente con facoltà di chiedere al Procuratore la co-assegnazione (salvo che egli appartenga al gruppo specialistico competente, nel qual caso egli rimane assegnatario del fascicolo);

curando tutti gli adempimenti conseguenti (esame esterno, autopsia, in caso di decesso; primi accertamenti investigativi, in caso di prognosi riservata).

Qualora il decesso avvenga successivamente alla assegnazione del fascicolo per prognosi riservata, per gli adempimenti urgenti innanzi descritti resta ferma la competenza del magistrato di turno esterno, il quale si confronterà con il magistrato assegnatario dell'originario fascicolo, a meno che quest'ultimo non intenda assumere immediatamente la direzione delle indagini, provvedendo direttamente alle relative incombenze.

La segreteria del magistrato di turno esterno cura tutti gli adempimenti urgenti; nel caso di assegnazione del fascicolo a magistrato di area specialistica, il fascicolo sarà tempestivamente trasmesso al magistrato assegnatario, la cui segreteria curerà ogni altro adempimento successivo.

- c) intervento sul posto nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale, omicidio colposo da infortunio sul lavoro, suicidio, altri casi cui è connesso allarme sociale ed altresì per lo svolgimento urgente di attività investigativa.

In tal caso il fascicolo viene assegnato al magistrato di turno esterno che è intervenuto sul posto e che comunque ha svolto attività investigativa urgente, a meno che (nei casi di competenza specialistica di altro gruppo) il Sostituto interessato non chieda la co-assegnazione, sulla quale decide il Procuratore, valutata la complessità della vicenda.

- d) deliberazione dei verbali di arresto e di fermo operati dalla PG, con predisposizione delle richieste di convalida, con conseguente richiesta di misura cautelare, di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ovvero di attivazione del giudizio direttissimo.

uscente, mentre la formale *notizia di reato* sia ricevuta dal magistrato *entrante*; al fine di evitare una *ultra attività* del magistrato *uscente*, con tutto ciò che consegue anche in termini di competenza delle rispettive segreterie, appare preferibile che la deliberazione della comunicazione, come pure la relativa assegnazione del fascicolo, siano previste in capo al magistrato *entrante*. Salvo diverso accordo tra i due Magistrati da portare a conoscenza del Procuratore della Repubblica per la ratifica.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

In tale caso il fascicolo resta assegnato al PM di turno esterno che ha chiesto la convalida.

Qualora però, per il solo fascicolo di competenza *specialistica*, il magistrato di turno esterno che ha chiesto la convalida ravvisi una particolare complessità, anche in ragione della necessità di ulteriori indagini, può fare richiesta di *cambio delega* (con eventuale istanza di co-assegnazione) sulla quale provvede il Procuratore ³⁷.

e) autorizzazione all'allontanamento di urgenza (art. 384 c.p.p.) e successiva richiesta di convalida ed eventuale applicazione di misura cautelare

In tal caso si segue il criterio indicato al punto immediatamente precedente, vertendosi in tema di misura cautelare.

f) deliberazione dei verbali di perquisizione, sequestro (probatorio e preventivo), ispezioni operati dalla PG di propria iniziativa, ai fini della successiva convalida

In tal caso il magistrato di turno esterno, in vista della deliberazione dei verbali della Polizia giudiziaria, provvede ad iscrivere il fascicolo, e:

- qualora si tratti di reato di competenza generica, ne dispone l'assegnazione a se stesso;
- qualora si tratti di reato di competenza specialistica, ne dispone l'assegnazione automatica al gruppo competente, con facoltà di chiedere al Procuratore la co-assegnazione (a meno che egli non appartenga al gruppo specialistico competente, nel qual caso egli rimane assegnatario del fascicolo).

La segreteria del magistrato di turno esterno cura tutti gli adempimenti urgenti; nel caso di assegnazione del fascicolo a magistrato di area specialistica, il fascicolo sarà tempestivamente trasmesso al magistrato assegnatario, la cui segreteria curerà ogni altro adempimento successivo.

g) valutazione delle proposte della PG di adottare in via di urgenza, in procedimenti non ancora iscritti, provvedimenti di intercettazioni, acquisizione tabulati telefonici, e così via.

Allo stesso modo rispetto al precedente caso, il magistrato di turno esterno provvede ad iscrivere il fascicolo secondo criteri ordinari (e dunque con il sistema automatico) e, immediatamente dopo gli adempimenti urgenti, trasmette il fascicolo al collega assegnatario.

³⁷ Questa soluzione sembra la più idonea a superare eventuali obiezioni, in quanto rimette al Sostituto la facoltà di chiedere il cambio delega, ma nel contempo al Procuratore l'onere di valutare la richiesta stessa.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

h) delibazione dei verbali di perquisizione negativa; delibazione dei verbali di perquisizione che hanno consentito di rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente tale da integrare esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90 delibazione dei decessi verificatisi per cause naturali.

Queste tre categorie di atti non richiedono ulteriore attività investigativa per cui, in deroga alla assegnazione automatica, i relativi fascicoli vengono assegnati al magistrato di turno esterno, che provvede anche alla loro definizione.

i) delibazione dei fascicoli con misure cautelari trasmessi da altra Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 27 c.p.p. ai fini della rinnovazione della misura.

In tal caso il fascicolo resta assegnato al PM di turno esterno che ha chiesto la rinnovazione della misura.

Qualora però, per il solo fascicolo di competenza *specialistica*, il magistrato di turno esterno che ha chiesto la rinnovazione della misura ravvisi una particolare complessità, anche in ragione della necessità di ulteriori indagini, può fare richiesta di *cambio delega* (con eventuale istanza di co-assegnazione) sulla quale provvede il Procuratore.

Notizie di reato emerse nel corso delle indagini, diverse da quelle che formano oggetto del procedimento principale

La frequenza con cui si pone la casistica della emersione di ulteriori notizie di reato da indagini in corso impone di fissare i principi fondamentali cui deve ispirarsi la Procura della repubblica: da un lato garantire lo scambio informativo PM-Procuratore; dall'altro, il rispetto delle regole interne, affinché le nuove emergenze vadano portate a conoscenza del Procuratore (anche in considerazione delle esigenze di rapida definizione dei fascicoli, nonché dei carichi di lavoro, o del livello di specializzazione richiesto) che dovrà valutare l'opportunità di una prosecuzione *tout court* ovvero l'eventuale separazione degli atti, con o senza co-assegnazione, sulla base dei criteri di massima, appresso specificati, che mirano a bilanciare la condivisibile preoccupazione del Sostituto procedente di *perdere pezzi* di indagine con l'esigenza di salvaguardare le competenze specialistiche, che viceversa rischierebbero di essere vanificate



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Sicché:

- a) qualora si tratti di reati connessi ex art. 12 cpp o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., di competenza generica o specialistica ma dello stesso gruppo, le nuove *notizie* restano in carico al Sostituto procedente;
- b) qualora si tratti di reati connessi ex art. 12 cpp o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., di competenza specialistica di altro gruppo, le nuove *notizie* restano in carico al Sostituto procedente, con eventuale co-assegnazione su richiesta del predetto;
- c) qualora si tratti di reati non connessi, ma eventualmente solo collegati ex art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. (*"se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte"*: caso tipico, quello delle intercettazioni, oppure del rinvenimento di documentazione in occasione di una perquisizione) ed appartenenti ad un gruppo specialistico diverso, la regola è quella dello *stralcio* con assegnazione a magistrato di altro gruppo ed eventuale co-assegnazione del magistrato originariamente procedente (a richiesta di quest'ultimo).

Criteri eventuali di assegnazione : individuazione

Stralcio

I procedimenti originati da stralcio e connessi al procedimento in cui è stato operato lo stralcio sono assegnati al magistrato titolare di quest'ultimo; sono invece assegnati in via ordinaria i procedimenti originati da stralcio e non connessi al procedimento in cui è stato operato lo stralcio se appartenenti a delitti rientranti nella sfera di un gruppo specializzato. Ai fini dell'assegnazione sarà interessato il Procuratore per valutare se in tale ultimo caso sia più conveniente (soprattutto laddove le indagini siano terminate e non sia solo emersa medio tempore la nuova notizia di reato) mantenere l'assegnazione al magistrato originariamente titolare, ovvero disporre una coassegnazione.

Connessione

Nel caso di connessione di reati, il reato di pertinenza di un gruppo specializzato attrae la competenza, ai fini dell'assegnazione, anche per il reato/i ordinario/i, mentre nel caso di connessione tra reati di pertinenza di più gruppi specializzati il reato punito con pena più elevata determina il gruppo di assegnazione, ferma restando la possibilità, da parte del Procuratore, di disporre, sulla base di provvedimento motivato, una coassegnazione del procedimento a magistrati



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

appartenenti ai gruppi interessati, ovvero l'assegnazione del procedimento stesso al gruppo competente per il reato che, nel caso concreto, al di là della pena edittale, risulti assumere un peso preponderante nel contesto criminoso evidenziatosi.

In caso di connessione, i procedimenti sono riuniti a quello iscritto per primo o, comunque, sono riassegnati al magistrato, titolare del procedimento iscritto per primo, per la loro trattazione unitaria (in alcuni casi, infatti, il magistrato potrebbe ritenere necessari degli approfondimenti investigativi prima di procedere alla riunione).

La riunione o riassegnazione per connessione opererà nel seguente modo: il Sostituto, che ravvisi la connessione di un proprio procedimento a quello di un collega, iscritto in precedenza, trasmetterà in visione il fascicolo, perché il collega valuti i presupposti della connessione. Il Sostituto destinatario indicherà in calce alla missiva del collega il suo accordo o le eventuali ragioni del disaccordo. I procedimenti saranno trasmessi al Procuratore per i conseguenti provvedimenti di riassegnazione.

Il Procuratore potrà disporre autonomamente le riunioni o riassegnazioni per connessione, delle quali ravvisasse i presupposti.

PRECEDENTE

La disciplina in proposito delineata è improntata all'obiettivo di favorire la possibilità che fatti di reato sopravvenuti e connessi ad un fatto già oggetto di valutazione da parte di un magistrato siano valutati dal medesimo magistrato. Si ritiene tale criterio irrinunciabile per garantire un efficace azione dell'Ufficio. In tal caso -conformemente all'attuale assetto organizzativo- appare preferibile non disperdere il patrimonio conoscitivo del Sostituto originariamente assegnatario del fascicolo, evitando altresì il rischio di duplicazioni o di sovrapposizioni, ancorché parziali, di indagini.

Pertanto, in presenza di un *precedente*, in deroga al principio della assegnazione automatica, il fascicolo *nuovo* viene assegnato al Sostituto Procuratore assegnatario del *precedente*.

I procedimenti di nuova iscrizione connessi (ex art.12 c.p.p.) ad altro procedimento già iscritto sono assegnati al magistrato titolare del procedimento già iscritto, salvo che il precedente sia già definito mediante esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione, a meno che la nuova informativa non implichi o comporti una diversa valutazione da parte del Sostituto del precedente, così da ritenere opportuna la continuità investigativa. Diversamente, in caso di reati



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

seriali, si ritiene di dover anticipare lo sbarramento all'operatività della connessione alla archiviazione o alla fase della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), per evitare che ulteriori reati seriali si aggiungano, quando ormai il procedimento che li tratta e che solitamente prevede un elevato numero di imputazioni distribuite su un ampio arco temporale, allorché stava per essere trasmesso all'organo giudicante e, quindi, per impedire le prescrizioni delle imputazioni relative ai reati più risalenti nel tempo. Concorrente è anche la finalità di impedire il formarsi all'esterno della percezione della *personalizzazione dell'Organo inquirente*.

Costituiscono eccezione a tale regola il caso delle notizie per reati contro l'amministrazione della giustizia collegati a procedimenti penali

Le notizie di reato ex art. 368, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374, 374 bis, 375, 377 e 377 bis cp, se collegate ad un procedimento penale, vengono assegnate al Sostituto assegnatario del fascicolo originario, anche se definito, in quanto in tal modo si tesauroizza il patrimonio conoscitivo del predetto.

Tali regole valgono anche per i procedimenti ex art. 372 o 368 cp, originati da richieste di trasmissione atti formulata dal PM in dibattimento o da autonoma disposizione del giudice all'esito del dibattimento.

Nel caso in cui il Sostituto originariamente assegnatario non presti più servizio presso l'Ufficio, le notizie di reato vengono assegnate secondo le regole ordinarie.

Così anche i delitti di cui all'art. 385 e 387 bis c.p. verranno assegnati al Sostituto che aveva ottenuto, in altro procedimento, la misura cautelare violata. Per quel che riguarda il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., il suo inserimento, con Legge 134/21 nei casi di arresto obbligatorio di cui all'art. 380 comma 2 lett. *L ter* c.p.p., ridurrà i casi di intervento del Sostituto di Area 3, titolare del precedente: 1) alla pronta richiesta di aggravamento della misura originaria, una volta messo al corrente dal turnista esterno dell'arresto, cui dovrà seguire necessariamente la liberazione ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. per impossibilità di richiedere una misura cautelare, alla luce delle previsioni di cui all'art. 280 c.p.p., a meno che non sia configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.; 2) alla trattazione dell'affare in caso di violazione non constatata in flagranza.

Una particolare menzione va fatta in ordine alla connessione o al collegamento tra procedimenti per reati reati permanenti e reati abituali (artt. 570, 570 bis, 572, 612 bis c.p.),



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

casi particolarmente frequenti, stante la specificità delle materie, e rientranti nella competenza del Gruppo 3.

Nel caso in cui il fascicolo del *precedente* sia ancora pendente in fase di indagini preliminari, l'assegnatario del nuovo fascicolo trasmetterà in visione detto fascicolo al titolare del *precedente*, il quale, valutata la riconducibilità dei fatti al medesimo contesto (anche nel caso in cui il titolo del reato sia diverso), previo formale provvedimento di "cambio delega" disposto dal Procuratore, ne resterà assegnatario, disponendone la riunione al *precedente*, in modo da procedere ad una contestazione unitaria ed onnicomprensiva.

Tale soluzione si traduce in un vantaggio sia per l'indagato (che tendenzialmente subirà un unico processo), sia per la persona offesa (che vedrà la condotta complessiva dell'agente sottoposta ad una valutazione anch'essa complessiva), sia per l'amministrazione della giustizia (che eviterà la dispersione di energie dovuta al proliferare dei processi).

La soluzione innanzi prospettata può trovare applicazione anche **nell'ipotesi in cui il fascicolo del *precedente* sia già in fase di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p.**

In tal caso, naturalmente, dopo la riunione si dovrà procedere ad un nuovo avviso (a meno che l'indagato non abbia già chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio per l'originario fascicolo, nel qual caso, in sede di interrogatorio, gli si potranno formalmente contestare i nuovi fatti e si potrà raccogliere la rinunzia dello stesso, e del suo difensore, a un nuovo avviso ed ai nuovi termini).

L'emissione di un nuovo *avviso* appare ineludibile anche nel caso in cui, fino a quel momento, vi sia stata contestazione *aperta* (con condotta perdurante), perché quel che rileva non è il dato (formale) della data del commesso reato, bensì il dato (sostanziale) degli elementi di accusa, che, nel caso di nuova denuncia, sono obiettivamente nuovi e diversi, di tal che è in relazione a tali fatti che l'indagato deve essere messo in condizioni di esercitare le facoltà previste dal III comma dell'art. 415 bis c.p.p.

Nel caso in cui nell'ambito di un procedimento, emerga l'esistenza di **un *precedente* che nelle more sia stato definito con esercizio dell'azione penale**, bisogna distinguere il caso in cui la nuova denuncia abbia ad oggetto un tipo di reato diverso rispetto al *precedente* dal caso in cui, invece, il titolo di reato sia il medesimo.

Non c'è dubbio che, nel primo caso, si debba procedere separatamente nell'ambito del nuovo fascicolo, in quanto, al di là dell'identità soggettiva degli interessati, non sussistono motivi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

di connessione probatoria tra i due episodi né profili che impongano o consiglino la trattazione unitaria.

Quando invece il titolo di reato sia lo stesso e comunque il fatto oggetto della successiva denuncia-querela abbia caratteristiche tali da poter essere ritenuto un segmento di quella condotta abituale per la quale sia stata già esercitata l'azione penale (ad esempio: ulteriori attività persecutorie per il delitto di *stalking* ex art. 612 bis c.p.; ulteriori condotte violente per il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.) il problema di una trattazione unitaria si pone seriamente, posto che:

- a) la nuova condotta potrebbe tradursi in uno specifico fatto avulso dal contesto complessivo e senza autonoma rilevanza penale: si pensi a SMS inviati alla vittima che, presi singolarmente, non si sostanziano in *atti persecutori*, ma che invece costituiscono la prosecuzione naturale di una condotta già denunciata;
- b) la nuova condotta potrebbe integrare gli estremi di un reato autonomo del quale però non si riesce a cogliere tutta la gravità: si pensi ad una minaccia che, singolarmente considerata, sarebbe riconducibile sotto la fattispecie di cui all'art. 612 cp, ma che invece più correttamente dovrebbe ritenersi un'ulteriore manifestazione della complessiva condotta di cui all'art. 612 bis cp ovvero 572 c.p..

In questi casi, la gestione autonoma del fascicolo successivo comporta la frammentazione delle iniziative giudiziarie che, oltre a determinare la moltiplicazione dei processi, non consente di offrire al giudice una prospettazione complessiva di vicende che, al contrario, hanno una connotazione unitaria.

Un possibile rimedio a tali inconvenienti -che poi si traduce in una maggiore efficienza dell'azione di contrasto ed assicura contemporaneamente il rispetto formale e sostanziale delle esigenze difensive- è offerto dall'applicazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 419-III comma cpp e 430 c.p.p..

Il relativo meccanismo può essere sintetizzato nei seguenti quattro *momenti*:

- trasmissione in visione del fascicolo *nuovo* al PM del *precedente*;
- deposito in segreteria dei nuovi atti (querela ed eventuali indagini) con avviso al difensore dell'indagato, in modo da assicurare il pieno rispetto del contraddittorio;
- inserimento formale di tali nuovi atti nel fascicolo del PM del *precedente* e consequenziale loro utilizzazione;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- definizione del procedimento *nuovo* ex art. 649 c.p.p., istituito, questo, applicabile anche in sede di indagini preliminari e dunque mediante richiesta di archiviazione.

Nel caso in cui **la nuova denuncia intervenga dopo la richiesta di archiviazione** di un precedente fascicolo, occorre distinguere le varie ipotesi possibili:

- qualora il Giudice non si sia ancora pronunciato sulla richiesta di archiviazione, il nuovo fascicolo sarà assegnato al PM del *precedente* che valuterà se riunirlo al *precedente* (nel caso in cui ritenga che il contenuto sia tale da non comportare la revoca della richiesta di archiviazione), ovvero se -previa riunione dei fascicoli- revocare la richiesta di archiviazione e procedere ulteriormente (altre indagini, avviso ex art. 415 bis cpp, richiesta cautelare);
- qualora invece sia già intervenuto il provvedimento di archiviazione del GIP (tenuto conto del fatto che la *riapertura delle indagini* presuppone che la nuova denuncia abbia ad oggetto lo stesso fatto-reato e non -come i reati *abituale*- la mera prosecuzione di una condotta illecita), occorre distinguere due casi:
 - 1) se la nuova denuncia riguarda fatti nuovi e diversi da quelli precedenti, o appaia comunque che la nuova denuncia sia riferita a una nuova sequenza di condotte indipendenti da quella che ha costituito oggetto del precedente procedimento, non versandosi in tema di *riapertura* delle indagini, il Sostituto assegnatario del nuovo fascicolo disporrà, al più, l'acquisizione di copia degli atti dell'originario fascicolo ai fini di una complessiva valutazione;
 - 2) se la nuova denuncia riguarda condotte già deliberate nel precedente fascicolo, il Sostituto assegnatario del nuovo fascicolo valuterà se la riapertura delle indagini sia necessaria (nel qual caso sottoporrà il fascicolo al Procuratore, che disporrà la riassegnazione al Sostituto dell'originario fascicolo, il quale a sua volta avanzerà richiesta di riapertura delle indagini) ovvero se non sia necessaria (nel qual caso procederà ad autonoma richiesta di archiviazione).

Il Procuratore decide i casi di contrasto tra magistrati in ordine all'assegnazione di uno o più procedimenti. In caso di accordo tra i magistrati sulla modifica dell' assegnazione, il cambio di titolarità del procedimento avverrà automaticamente, previo visto del Procuratore.

Nel caso di **mutamento della qualificazione giuridica del fatto**, il Sostituto mantiene l'assegnazione del fascicolo (previa riqualificazione ed aggiornamento dell'iscrizione), anche se il nuovo reato è di competenza specialistica.

Tuttavia, ove la vicenda abbia rilevanza, si rende necessaria una interlocuzione con il Procuratore della Repubblica al fine di valutare l'assegnazione all'Area specializzata.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Incidentalmente a tal proposito, nel caso in cui, in pendenza di procedimento per lesioni, subentri la morte della persona offesa, è sufficiente aggiornare l'iscrizione nel fascicolo già instaurato (da lesioni ad omicidio), senza necessità di una nuova iscrizione.

In tal caso tutte le determinazioni (ad esempio in tema di autopsia) saranno assunte dal magistrato assegnatario del procedimento.

Per le segnalazioni ex art. 70, comma 5, c.p.p.³⁸, a meno che il Procuratore -sulla base del progetto organizzativo in tema di autoassegnazione - non decida di trattare personalmente la vicenda, viene designato uno dei magistrati dell'Ufficio secondo gli ordinari criteri di assegnazione, con esclusione del magistrato *segnalante*, onde evitare strumentalizzazioni dall'esterno ed anche possibili *conflitti di interesse* o situazioni di potenziale incompatibilità.

Qualora la PG acquisisca notizie di reato che ritenga possano essere in qualche misura connesse ad un procedimento già in essere e che, per maggiore comodità, trasmetta o depositi un'informativa, o nota interlocutoria, direttamente presso la segreteria del magistrato, quest'ultimo - senza procedere ad alcuna iscrizione- si limiterà a trasmettere con immediatezza (eventualmente con le sue deduzioni) l'informativa/annotazione al Procuratore.

In tal caso l'assegnazione procederà secondo i criteri ordinari.

Per meglio tipizzare i casi di effettivo *seguito* e limitare l'inoltro diretto a singolo Magistrato di notizie di reato sostanzialmente *nuove* (il che rischierebbe di tradursi, di fatto, nella violazione dei principi dell'assegnazione automatica e della previa delibazione da parte del Procuratore della Repubblica), vanno previste alcune precise regole agli organi di Polizia Giudiziaria e all'*Ufficio Registrazioni* della Procura³⁹:

- 1) gli organi di PG indirizzeranno il *seguito* direttamente al magistrato assegnatario solo se l'informativa/annotazione costituisca risposta ad una delega emessa dal magistrato (in tal caso allegando copia della delega del P.M.), oppure uno sviluppo ulteriore di una specifica notizia di reato (si pensi ad una informativa per rapina, cui faccia seguito una informativa relativa allo sviluppo delle indagini per quella rapina);

³⁸ L'art. 70, comma 5, ord. Giud. testualmente prevede: "Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio"

³⁹ Che saranno oggetto di una prossima Direttiva



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- 2) qualora l'informativa/annotazione abbia ad oggetto un fatto diverso (benché connesso o collegato) rispetto alla informativa precedente, gli organi di PG indirizzeranno la nuova informativa alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, segnalando però il *precedente* (con indicazione del numero di R.G. della Procura o -qualora tale numero non sia conosciuto- degli estremi della informativa precedente), in maniera da consentire al Procuratore di valutare autonomamente le modalità di iscrizione;
- 3) in caso di informativa relativa a prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs 81/08 collegato ad un infortunio sul lavoro, l'organo di PG segnalerà esplicitamente i dati essenziali dell'infortunio sul lavoro (impresa, infortunato, data e luogo dell'infortunio), per le medesime finalità di cui al punto precedente;
- 4) nel caso di reati *abituali* o a condotta reiterata (a titolo di esempio: artt. 388 c.p., 570 c.p., 570 bis c.p., 612 bis c.p., 660 c.p.; reati tributari riferiti a diverse annualità; art. 2 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463), analogamente gli organi di PG indirizzeranno l'informativa alla Procura di Reggio Emilia, segnalando l'esistenza del *precedente* nei termini di cui al punto 2);
- 5) gli organi di PG avranno cura di non trasmettere più di una volta la medesima informativa alla Procura; anche nel caso di informativa relativa al *turno esterno*, come tale trasmessa a mezzo fax o a mezzo mail al Sostituto, va evitata la ritrasmissione (a meno che, per la presenza di documenti rilevanti in originale, ovvero di documenti a colori) non sia necessario anche il deposito *a mani*;
- 6) l'Ufficio Registrazioni della Procura trasmetterà l'informativa al Sostituto esclusivamente nel caso di cui al punto 1) (ovvero risposta ad una delega del PM, che la PG allegherà alla informativa,
- 7) oppure sviluppo autonomo di una indagine in corso), oppure quando si tratti di risposta ad una subdelega da parte di un organo di PG;
- 8) in tutti gli altri casi in cui la PG segnali un *precedente*, l'Ufficio Registrazioni si limiterà ad annotare a margine dell'informativa (con atto datato e firmato in maniera leggibile) il n° di RG del *precedente* ed il nome del magistrato assegnatario, rimettendo il tutto al Procuratore ai fini dell'assegnazione;
- 9) l'Ufficio Registrazioni provvederà, all'atto dell'iscrizione dei fascicoli in materia di *crisi di impresa*, a verificare accuratamente l'esistenza, a modello 45, di precedenti relativi all'impresa in esame, segnalando al Procuratore (e comunque al magistrato che cura le iscrizioni) il precedente ai fini della corretta individuazione del magistrato assegnatario.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Resta inteso che, per eventuali proposte investigative *nuove*, cioè non correlate ad uno specifico procedimento già in essere, la P.G. interloquirà solo con il Procuratore della Repubblica.

Nel caso in cui il fascicolo **-già trasmesso per competenza ad altra Autorità Giudiziaria-** venga da questa restituito o comunque pervenga in Procura a seguito di eventuale contrasto, il fascicolo viene riassegnato al Sostituto originariamente assegnatario.

Nel caso in cui il Sostituto originariamente assegnatario non presti più servizio presso l'Ufficio, il fascicolo viene assegnato secondo le regole ordinarie.

Nel caso di **richiesta di riapertura delle indagini**, la richiesta viene portata alla cognizione del magistrato assegnatario del fascicolo archiviato che, richiamato detto fascicolo, valuta se avanzare richiesta di riapertura indagini ovvero disattenderla, mediante provvedimento motivato da comunicare al richiedente e da sottoporre al Procuratore per il *visto*, in tale ultimo modo consentendo al Procuratore di prendere cognizione della situazione di potenziale criticità.

Nel caso in cui il Sostituto originariamente assegnatario non presti più servizio presso l'Ufficio, la richiesta viene assegnata dal Procuratore a mente di quanto disposto nel paragrafo che segue.

LA CO-ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO NEL MEDESIMO GRUPPO O TRA SOSTITUTI DI GRUPPI DIVERSI

La *ratio* della co-assegnazione va ravvisata nella esigenza di una rapida trattazione di procedimenti articolati e complessi (aspetto che talvolta si profila già con la originaria *notizia di reato*) oppure nella natura *interdisciplinare* del fascicolo tale da richiedere apporti di competenze e professionalità diverse, o nella esigenza di evitare eccessive sovraesposizioni del singolo magistrato, o semplicemente nella esigenza di favorire il reciproco scambio di esperienze tra i magistrati dell'Ufficio.

La co-assegnazione di regola è effettuata all'atto della prima assegnazione ⁴⁰ ed è disposta dal Procuratore, il quale -ferma restando l'assegnazione principale effettuata secondo i criteri ordinari- acquisisce la previa disponibilità del co-assegnatario.

⁴⁰ Cfr. delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 10, comma 3



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

In caso di co-assegnazione successiva, essa va adeguatamente motivata ⁴¹ e di regola viene disposta in base a specifica richiesta del magistrato assegnatario, salvo quanto previsto nel caso di fascicoli di competenza specialistica, assegnati durante il turno esterno, che necessitino di indagini ulteriori

Nel caso di reato di competenza specialistica, il co-assegnatario *“di regola è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento”* ⁴²; tuttavia, ferma restando l'*input* da parte del magistrato assegnatario, non si può escludere che la co-assegnazione riguardi Magistrato di gruppo diverso che abbia dato la disponibilità a fornire il proprio apporto per l'acquisizione di *titoli* in vista di un futuro ingresso nel *gruppo di lavoro* competente, titolo evidentemente non acquisibile se non con la diretta partecipazione alla gestione di procedimenti in materia.

Va in ogni caso tenuto presente che *“la co-assegnazione, se non motivata da esigenze meramente quantitative, richiede attente valutazioni, sia di competenze specifiche che di compatibilità anche individuale”*, (Consiglio Superiore nella *Relazione* di accompagnamento alla Delibera n. 18269/20 del 16.12.20).

I magistrati coassegnatari hanno la comune responsabilità in punto di direzione delle indagini e di modalità di definizione.

In particolare, nel caso di dissenso o contrasti non sanabili tra Sostituti su diverse opzioni investigative e/o processuali, qualora, all'esito di tutte le interlocuzioni possibili, permanga contrasto tra gli assegnatari, la soluzione di tale contrasto è rimessa al Procuratore della Repubblica, a meno che uno dei coassegnatari non formalizzi la rinuncia all'assegnazione ⁴³.

L'assegnazione di fascicoli a Colleghi nuovi

Il tema delle assegnazioni ai Colleghi di nuovo ingresso in Ufficio è stato segnalato dal CSM con la menzionata delibera di presa d'atto che ha rilevato la mancata previsione sul punto del progetto organizzativo del 2021.

⁴¹ *ibidem*

⁴² Cfr. delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 10, comma 5.

⁴³ Cfr. sul punto la delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 16, comma 2.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

I magistrati, di prima nomina o per trasferimento, vengono inseriti a domanda nei gruppi di lavoro a copertura del/i posto/i vacante/i e la suddetta assegnazione, come specificato a proposito dei gruppi di lavoro, avviene per interpello secondo i criteri ivi analiticamente elencati.

In caso di domande per lo stesso posto, vengono valutate le pregresse esperienze e, a parità, prevale l'anzianità di servizio.

Particolarmente rilevante è la predeterminazione dei criteri oggettivi per la costituzione del ruolo ai magistrati di nuovo ingresso, che deve essere volta a realizzare il più volte richiamato principio di parità di trattamento tra tutti i Magistrati, attraverso la fissazione degli indici medi di pendenza tra tutti i magistrati dell'Ufficio funzionale a raggiungere la perequazione dei rispettivi carichi. Con particolare riferimento alla *scelta* dei procedimenti si dovrà adottare un criterio necessariamente misto secondo cui vanno riassegnati fascicoli (modello 21, modello 44, modello 45) di competenza specialistica in numero corrispondente alla media dei fascicoli assegnati ai magistrati del gruppo ed altresì fascicoli (modello 21, modello 44, modello 45) di competenza generica in numero corrispondente alla media dei fascicoli assegnati ai magistrati dell'ufficio, escludendo la pendenza più alta e quella più bassa.

In ordine alla individuazione dei fascicoli da riassegnare:

- quanto a quelli di competenza specialistica, una volta determinato, a cura del Procuratore, il numero complessivo dei fascicoli da riassegnare, ciascun magistrato del gruppo individuerà, nell'ambito del proprio ruolo, la propria quota di fascicoli da riassegnare, attingendo per metà ai fascicoli più datati e per altra metà ai quelli più recenti, escludendo quelli prossimi alla definizione o in avanzato stato delle indagini;
- quanto a quelli di competenza generica, una volta determinato, a cura del Procuratore, il numero complessivo dei fascicoli da riassegnare, ciascun magistrato individuerà, nell'ambito del proprio ruolo, la propria quota di fascicoli da riassegnare secondo criteri e modalità indicati nel punto precedente.

Qualora non si dovesse raggiungere il numero dei fascicoli pari alla media di tutti i Magistrati si procederà alla assegnazione di un numero di nuovi affari, di competenza specialistica e generica, sino al raggiungimento della soglia fissata.

Prima della definizione dell'interpello per l'assegnazione del Magistrato di nuova destinazione all'Ufficio gli verranno assegnati i fascicoli di competenza generica, secondo il criterio sopra indicato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

La sospensione delle assegnazioni

In caso di trasferimento ad altro ufficio, all'atto della delibera e dunque in vista dell'effettivo trasferimento, le assegnazioni al magistrato trasferito sono sospese, onde consentire al predetto di definire il maggior numero di fascicoli pendenti ed evitare, per i nuovi fascicoli, stasi procedurali.

All'atto del trasferimento, il magistrato trasferito predispone l'elenco dei fascicoli pendenti per tutti i modelli e, per quelli più rilevanti, una breve relazione sullo stato delle indagini.

E' altresì possibile una sospensione per motivi *perequativi*, allorquando -eventualmente a seguito di segnalazione del Sostituto interessato sulla base di statistiche almeno semestrali- emerga uno squilibrio nelle sopravvenienze dovute a criticità della assegnazione automatica.

In tale caso il Procuratore determina il periodo di sospensione, con provvedimento da comunicare a tutti i Sostituti dell'Ufficio.

5/7) - La revoca dell'assegnazione

La *revoca dell'assegnazione* costituisce uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: "*il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:*

(...)

i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare".

La revoca dell'assegnazione di un procedimento costituisce l'*extrema ratio* prevista dalla normativa primaria⁴⁴ e secondaria (nell'art. 15 della delibera del CSM del 16.12.2020 innanzi

⁴⁴ L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 106/06 ("*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*") testualmente recita: "*Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica*".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

richiamata)⁴⁵ a presidio della efficienza dell'azione dell'Ufficio di Procura, nonché del rispetto delle regole fissate nel *progetto organizzativo* dell'Ufficio stesso.

Invero, nello spirito della *leale collaborazione*, va privilegiato l'approccio dialogico finalizzato alla composizione di eventuali contrasti all'interno dell'Ufficio, tra i Sostituti fra loro (in ipotesi di co-assegnazione) nonché tra il Sostituto ed il Procuratore.

Tale metodo va adottato onde pervenire a soluzioni che costituiscano possibilmente la sintesi di posizioni divergenti, nel rispetto delle reciproche opinioni e nell'interesse ultimo del buon funzionamento dell'Ufficio.

In caso di perdurante dissenso tra Sostituto e Procuratore in ordine ai medesimi punti, pertanto, pur all'esito delle interlocuzioni appena ricordate, si potrà pervenire alla revoca

⁴⁵ L'art. 15 della circolare del CSM del 16.12.2020 sull'organizzazione degli Uffici di Procura recita testualmente: "1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.
2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.
3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.
7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma"



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

dell'assegnazione secondo la casistica e con le modalità procedurali consacrate nell'art. 15 della delibera del CSM del 16.12.2020 innanzi richiamata.

5/8) - La rinuncia all'assegnazione

Il Sostituto assegnatario può esercitare la facoltà di rinuncia all'assegnazione, mediante motivato provvedimento, allorquando ravvisi contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica ⁴⁶.

Tale facoltà può essere esercitata nell'ipotesi in cui il contrasto riguardi i seguenti casi:

- a) indicazione, da parte del Procuratore, all'atto dell'assegnazione, dei criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività ⁴⁷;
- b) assegnazione di singoli atti al Sostituto ⁴⁸;
- c) procedura di *assenso* sulla richiesta di misura cautelare personale o reale ⁴⁹;
- d) procedura di sottoposizione a *visto* ⁵⁰;
- e) procedura di revoca dell'assegnazione ⁵¹.

La rinuncia è ammessa anche allorquando il dissenso o il contrasto non sanabile si verifichi tra i co-assegnatari ⁵².

Nei casi innanzi elencati, il Procuratore -cui il fascicolo viene rimesso dal Magistrato *rinunciante*- provvede a nuova assegnazione secondo i criteri ordinari vigenti nel progetto organizzativo ⁵³.

⁴⁶ cfr. Delibera del CSM n. 18269/20 del 16.12.20, art. 16, comma 1.

⁴⁷ Cfr. art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 10, comma 8 della medesima delibera, che recita testualmente:

"8. Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo".

⁴⁸ Cfr. art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 11, comma 2 della medesima delibera, che recita testualmente:

"2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate".

⁴⁹ Cfr. quanto previsto dall'art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 13 della medesima delibera in tema di *assenso*.

⁵⁰ Cfr. quanto previsto dall'art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 14 della medesima delibera in tema di *visti*.

⁵¹ Cfr. quanto previsto dall'art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 15 della medesima delibera in tema di *revoca dell'assegnazione*.

⁵² cfr. Delibera del CSM n. 18269/20 del 16.12.20, art. 16, comma 2.

⁵³ Cfr. art. 16, comma 1, ultima parte della delibera del CSM n° 18269/20.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al C.S.M. per la *presa d'atto* ⁵⁴.

5/9) – L'astensione

Nel caso in cui il Sostituto ritenga che ricorrano *gravi ragioni di convenienza* a mente dell'art. 52 c.p.p., egli presenta una dichiarazione di "astensione" (dalla trattazione del fascicolo, se in fase di indagini preliminari, ovvero dalla trattazione del processo, se in fase di giudizio), sulla quale decide il Procuratore della Repubblica.

Nel caso in cui ritenga l'insussistenza delle *gravi ragioni di convenienza*, con provvedimento motivato il Procuratore della Repubblica dichiara tale insussistenza.

Nel caso in cui, invece, ritenga fondata la dichiarazione di astensione, con provvedimento motivato il Procuratore accoglie detta dichiarazione e designa per la trattazione un altro Sostituto secondo le modalità ordinarie specificate nel capitolo sulle *assegnazioni*, altresì annotando la riassegnazione sulla copertina del fascicolo, ai fini degli adempimenti di competenza dell'*Ufficio iscrizioni*.

Il provvedimento che accoglie o respinge la dichiarazione di astensione viene comunicato riservatamente al Sostituto interessato.

Il carteggio relativo all'astensione non entra a far parte del fascicolo procedimentale, ma rimane custodito presso la Segreteria del Procuratore

LA VIGILANZA DEL MAGISTRATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SUO UFFICIO

Si sono già evidenziate le ragioni per cui, diversamente da quanto prevede il Progetto organizzativo del 2021, non è più possibile garantire ad ogni Sostituto l'affiancamento di un cancelliere o assistente giudiziario sicché si è già reso necessario costituire due Unità Organizzative Centralizzate, una per ciascun piano del Palazzo che ospita gli uffici della Procura, che, con il coordinamento di un funzionario, assicureranno l'assistenza.

Tale situazione - da intendersi temporanea sino alla copertura degli organici dei ruoli del personale giudiziario destinato all'assistenza - comporta che il Sostituto presti particolare

⁵⁴ cfr. art. 16, comma 3, delibera del CSM n. 18269 del 16.12.20



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

attenzione alla gestione del procedimento, rammentandosi in particolare che:

- alla chiusura delle indagini, nel trasmettere il fascicolo alla segreteria, deve verificare ed aggiornare eventualmente le iscrizioni (o dare le rispettive indicazioni - sia nominative che per reato), provvedendo agli eventuali stralci e, nei casi di fascicoli complessi, per i quali ha emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve dare indicazioni sulle modalità di indicizzazione;
- deve periodicamente, *e comunque non oltre il semestre*, verificare il proprio carico di lavoro (secondo scansioni che saranno comuni all'Ufficio e oggetto di comunque valutazione in assemblee *ad hoc* convocate)

Quanto alla gestione del procedimento assegnato, vige il più ampio riconoscimento della sfera di autonomia professionale del Sostituto, dovendosi questi attenere unicamente alle direttive di ordine generale dettate dal Procuratore (nella misura in cui siano eventualmente rilevanti quanto alla trattazione del singolo procedimento) e dovendo riferire al Procuratore, in occasione delle più rilevanti scelte processuali, certamente per i procedimenti per cui, all'atto dell'assegnazione o successivamente, il Procuratore abbia espressamente richiesto di essere informato, in considerazione della particolare rilevanza del procedimento, come sopra declinato.

L'URGENTE NECESSITA' DI SMALTIRE L'ARRETRATO: LE MISURE CONCRETAMENTE SOSTENIBILI ED ADOTTABILI

In considerazione dell'arretrato accumulato che rimane costante negli anni si impone l'adozione di misure deflative strutturali e, all'occorrenza, anche congiunturali.

La sintetica esposizione del dato numerico fornito dalla seguente tabella è sufficiente a dare l'idea della entità della situazione:

Pendenti alla data del 20.9.2022	
Ufficio -	
Mod. 21 - Noti	6755
Mod. 44 - Ignoti	5476
Mod. 45 -FNCR	1665
Mod. 21 bis -GdP	4317

I medesimi dati vengono disaggregati per Magistrato:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Pendenza -Magistrati alla data del 20.9.2022 Procedimenti iscritti ai Registri: Mod.21-Mod.44-Mod.45 e Mod.21 bis				
MAGISTRATO	Mod.21 Noti	Mod.44 Ignoti	Mod.45 F.N.C.R	Mod.21 bis G.d.P.
BERARDI IACOPO	609	351	221	344
CHIESI ISABELLA	445	144	24	418
FORTE GIACOMO	506	187	101	524
GALLI LAURA	927	702	278	507
GIANNUSA PIERA CRISTINA	908	793	230	415
MARANO MARCO	820	1010	167	581
MESCOLINI MARCO	0	0	1	1
PACI CALOGERO GAETANO	0	0	6	0
PANTANI MARIA RITA	609	99	29	483
SALVI VALENTINA	1000	1096	276	532
SANTANGELO CLAUDIO	68	26	2	2
STIGNANI GIULIA	838	1040	324	504
Totale complessivo	6730	5448	1659	4311

Oltreché alle già descritte semplificazioni attinenti alla fase di iscrizione\registrazione degli affari va adottato un modulo organizzativo e definitorio che, sottraendo ai Sostituti Procuratori ed alle relative segretarie la massa degli affari di natura seriale, di agevole definizione, li concentri su una struttura autonoma che, sotto il diretto coordinamento del Procuratore della Repubblica, e con la piena compartecipazione dei Vice Procuratori Onorari, di quote del Personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria, provveda alla loro definizione.

L'obiettivo è quello di dare concreta attuazione nell'Ufficio al principio costituzionale della *ragionevole durata del processo* (art. 111, comma 2, Cost.), nella consapevolezza che solo un'azione rapida (ma non per questo frettolosa) può contribuire alla diffusione, presso i cittadini, del senso di fiducia nell'istituzione giudiziaria.

Dal punto di vista della organizzazione dell'Ufficio, le modalità per dare attuazione pratica a detto principio possono enuclearsi dalla delibera del CSM n° 18269/20, che, all'art. 4, comma 1, lett. h), prevede testualmente che il Procuratore della Repubblica "*cura la verifica*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio".

Inoltre "Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio"
55.

In tale prospettiva Ufficio deve porre in essere alcune strategie che consentano l'effettivo perseguimento del principio costituzionale innanzi evocato.

Si tratta di alcuni *strumenti deflattivi* che -senza alcuna abdicazione ai poteri/doveri di un Ufficio requirente, ma anzi con l'intento opposto di esaltarne l'attività e l'efficacia- mirano a rendere più spedita la trattazione di procedimenti, consentendo di pervenire a definizioni in tempi contenuti, nell'interesse delle posizioni sia dell'indagato che della persona offesa.

In primo luogo si ritiene necessario creare il *Servizio Definizione Affari Semplici*, già auspicato con il Progetto organizzativo del 2021, e che vede il coinvolgimento della componente onoraria dell'Ufficio; poi vi sono alcuni accorgimenti anch'essi pensati per abbreviare i tempi di trattazione dei procedimenti.

La stessa ottica ispira l'individuazione di *criteri di priorità nella trattazione degli affari*, con i quali si cerca di contemperare le esigenze *definitorie* con la concreta disponibilità di energie processuali e la disamina delle *forze disponibili*.

⁵⁵ Cfr. Delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 3, comma 1.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

**LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI
NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA**

La creazione di un modello organizzativo che consenta di affrontare, in maniera scientifica e razionale, procedimenti seriali a struttura semplice costituisce senza dubbio la migliore modalità per prevenire la costituzione di ruoli molto corposi, difficili da gestire, numericamente impegnativi e che poi determinano la necessità di ricorrere ad interventi straordinari come quelli del progetto smaltimento (inserito nel successivo paragrafo intitolato "altri strumenti deflattivi").

I fascicoli *seriali* (ovvero quelli che, per struttura, tipologia, contenuti, non hanno una loro particolare peculiarità o *identità*: a titolo di mero esempio si pensi ai reati in materia di codice della strada; alcune tipologie di lesioni, minacce e così via) sono in linea di massima di *semplice definizione* ma, forse proprio per questo, sovente vengono necessariamente pretermessi rispetto a fascicoli più complessi che richiedono maggiore e più puntuale attenzione da parte del magistrato assegnatario, così finendo per essere accantonati.

L'accantonamento di siffatti fascicoli, oltre a determinare la costituzione di ruoli ponderosi (con possibile rischio-avocazione ex lege 103/17), finisce per penalizzare le aspettative sia degli indagati (che legittimamente aspira alla *ragionevole durata del processo*) che delle persone offese (il che, a sua volta, contrasta con la sempre maggiore attenzione che il legislatore presta a tale categoria: si pensi alle innovazioni introdotte, in tema di maggiore attenzione alle persone offese, dal d. lgs 15.12.2015 n° 212 ⁵⁶ e dalla legge 23.6.17 n° 103 ⁵⁷).

Con autonomo e distinto ordine di servizio verrà pertanto costituito il *Servizio definizione affari semplici* che deve poter contare sull'impegno dei Vice Procuratori Onorari inseriti nell'ambito dell'U.C.P.

⁵⁶ Il d. lgs 212/2015 ha ad oggetto "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI"

⁵⁷ La legge 103/17 -nota come riforma Orlando- ha ad oggetto "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Tale servizio postula una serie di *momenti* distinti, ovvero:

- a) individuazione di categorie di reati da inserire nello SDAS
- b) individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS
- c) iscrizione ed assegnazione dei fascicoli ai magistrati togati ed onorari
- d) modalità di trattazione dei fascicoli
- e) elaborazione di modelli di trattazione e definizione da parte del Procuratore e del Magistrato collaboratore dell'U.C.P.;
- f) adempimenti collegati all'attività dello SDAS

Individuazione di categorie di reati da inserire nello SDAS

L'individuazione di reati da inserire nello *SDAS* non è agevole, in quanto quel che rileva non è tanto la pena edittale (si pensi al reato di cui all'art. 659 c.p. connesso ad attività rumorose provenienti da opifici, ovvero al reato di cui agli artt. 674 c.p. connessi ad attività imprenditoriali strutturate) quanto la semplicità della vicenda e la sua definibilità in termini di serialità.

L'individuazione dei reati non può che avvenire gradualmente, in quanto occorre verificare, in concreto, sia la *risposta* dei VPO, sia la *risposta* della struttura di segreteria, nel senso che appare preferibile che l'individuazione dei reati da destinare allo SDAS avvenga per *step* successivi e sulla base degli esiti della prima sperimentazione.

Tale individuazione -sentiti i magistrati togati - può intanto essere effettuata sulla base di una elencazione da tempo predisposta dalla dott.ssa Giulia Stignani e condivisa dai Colleghi che, tenuto conto di un primo periodo di attuazione (quantomeno semestrale) e di conseguente monitoraggio, verrà successivamente aggiornata mediante ordini di servizio integrativi ed attuativi del *progetto organizzativo*.

Si riporta intanto la tabella in questione:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Art.	Oggetto
334 c.p.	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
336 c.p.	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
337 c.p.	Resistenza a un pubblico ufficiale
341 bis c.p.	Oltraggio a pubblico ufficiale
349 c.p.	Violazione di sigilli
367 c.p.	Simulazione di reato
388 c.p.	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
483 c.p.	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
489 c.p.	Uso di atto falso
494 c.p.	Sostituzione di persona
495 c.p.	Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
570 c.p.	Violazione degli obblighi di assistenza familiare
570 bis c.p.	Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
582 c.p.	Lesione personale
588 c.p.	Rissa
595 c.p.	Diffamazione



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

612 c.p.	Minaccia
614 c.p.	Violazione di domicilio
624 c.p.	Furto
635 c.p.	Danneggiamento
648 c.p.	Ricettazione
650 c.p.	Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
651 c.p.	Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
660 c.p.	Molestia o disturbo alle persone
75 comma 1 d.lgs. n. 159/2011	Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (senza obbligo o divieto di soggiorno)
76 comma 2 d.lgs. n. 159/2011	Violazione degli obblighi inerenti all'avviso orale
76 comma 3 d.lgs. n. 159/2011	Violazione degli obblighi inerenti al foglio di via obbligatorio
4 l. 110/1975	Porto di armi od oggetti atti ad offendere
58 comma 1 r.d. 635/1940 e 221 r.d. 773/1931	Omessa denuncia di trasferimento di un'arma
2 comma 1 bis d.l. n. 463/1983	Omesso versamento delle ritenute previdenziali
4 l. n. 300/1970 e 171 d.lgs. n. 196/2003	Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori non autorizzati



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

(in rel. all'art. 38 l. n. 300/1970)	
76 d.P.R. n. 445/2000	Dichiarazioni sostitutive mendaci, formazione e uso di atti falsi
95 d.lgs. n. 115/2002	Falsità e omissioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
125 d.lgs. n. 115/2002	Falsità e omissioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato negli altri processi
D.lgs. n. 81/2008	Contravvenzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per queste tipologie di reati si rende necessario individuare le condotte in concreto maggiormente ricorrenti al fine di predisporre moduli di definizione uniformi (richieste di archiviazione, capi di imputazione, modelli di deleghe-tipo, quesiti da sottoporre a consulenti tecnici, ecc.) e stabilire se procedere con decreto penale o in via ordinaria.

E tuttavia, pur quando il reato sia stato inserito nell'elenco-SDAS, in almeno due circostanze il fascicolo, in concreto, non verrà iscritto come SDAS e verrà invece assegnato al solo Sostituto:

- nel caso in cui il fascicolo presenti particolare complessità (e dunque, secondo il prudente apprezzamento del Procuratore, già *prima facie* non appaia di *semplice definizione*), il Procuratore ne dispone l'assegnazione secondo gli ordinari criteri automatici ;
- nel caso in cui, durante il *turno esterno*, venga portata alla cognizione del Sostituto di turno una vicenda relativa ad un reato astrattamente di competenza-SDAS, il magistrato procede alla iscrizione secondo le modalità ordinarie del *turno esterno* ed il fascicolo resta assegnato a lui per il prosieguo della trattazione e per la definizione.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Tenuto conto della circostanza che, contestualmente, con il presente *progetto organizzativo* sono stati individuati i reati di competenza specialistica attribuiti ai *gruppi di lavoro*, appare opportuno in tale sede elencare -quale ulteriore *step*- i reati iscritti a modello 21 da includere nello SDAS, ma con una riduzione rispetto a quelli già oggetto dei richiamati ordini di servizio.

Con successivo ordine di servizio verranno individuati, mediante apposito interpellato, i VPO da inserire nello SDAS (da qualificare come *lavoro di ufficio* secondo i principi fissati nel presente *progetto organizzativo*, anche ai fini del riconoscimento delle indennità) i quali verranno impiegati tenuto conto degli altri servizi di ufficio da assicurare, come le udienze monocratiche e davanti al Giudice di Pace, sicchè occorrerà dimensionare la relativa attività in base agli impegni dibattimentali.

Sin da ora, inoltre, va precisato che i fascicoli-SDAS vanno iscritti dal Procuratore della Repubblica che distingue tra quelli immediatamente definibili a mod. 44 che verranno assegnati a se stesso e ad un VPO e quelli di semplice definizione a mod. 44 e a mod. 21 che verranno assegnati ad un sostituto Procuratore e ad un VPO.

In particolare il Procuratore della Repubblica, quanto ai primi, all'atto della preliminare disamina di ciascuna *notizia di reato*, valuta i casi nei quali, *prima facie*, si appalesi superflua e comunque inutile qualunque attività di indagine, per cui il costituendo fascicolo appaia immediatamente definibile mediante richiesta di archiviazione (si pensi alla informativa nella quale la PG esplicitamente dà atto dell'esito negativo delle indagini; alla denuncia/querela in cui la persona offesa non sia in grado di fornire elementi utili alla individuazione del reo; alla querela cui faccia seguito l'atto di remissione; agli elenchi ex art. 107 bis disp. att. c.p.p. e così via).

In tali casi:

- a) nel procedere all'iscrizione il Procuratore appone sulla *notizia di reato* la sigla SDAS ed il fascicolo resta assegnato a lui e (per una ulteriore e più approfondita disamina) ad uno dei VPO inseriti nel *servizio* (con rotazione ogni cinque fascicoli, secondo l'ordine alfabetico dei VPO);
- b) l'Ufficio iscrizioni iscrive il fascicolo nel SICP, trasmettendolo alla segreteria del Procuratore ai fini dell'inserimento nella apposita *tabella SDAS* e del successivo inoltrato al VPO designato come sopra;
- c) il Procuratore provvede alla definizione del fascicolo sulla base della *bozza* predisposta dal VPO a norma dell'art. 16, comma 1 lett. "a" d. lgs 116/17, a meno che non si verta in tema



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- d) di reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p., nel qual caso il VPO procede direttamente alla definizione con richiesta di archiviazione;
- e) qualora, all'esito di una più approfondita lettura dopo l'iscrizione, appaia la necessità di approfondimenti investigativi o di particolari adempimenti di segreteria, il fascicolo viene riassegnato secondo i criteri ordinari;
- f) qualora, nei fascicoli relativi agli *elenchi mensili* di cui all'art. 107 bis c.p.p., vi siano *notizie di reato* per le quali appaia opportuna/necessaria una trattazione separata (reato di competenza distrettuale; reato di competenza territoriale di altra Autorità Giudiziaria; necessità di ulteriori indagini; avviso alla persona offesa, ecc.), si procede allo *stralcio* della notizia di reato con iscrizione ed assegnazione secondo le regole ordinarie;
- g) il fascicolo, una volta definito con la richiesta di archiviazione, viene trasmesso alla struttura di segreteria per gli adempimenti di competenza;
- h) qualora, dopo la richiesta di archiviazione o la trasmissione ad altra Autorità, a qualsiasi titolo il fascicolo sia restituito alla Procura, esso viene riassegnato secondo le regole ordinarie.

Con riferimento ai fascicoli da iscrivere a mod. 44 e a mod. 21 vengono assegnati ad un magistrato togato secondo i criteri ordinari (assegnazione automatica), con individuazione di un VPO delegato per la trattazione (l'individuazione viene annotata nel SICP come *coassegnazione*) e trattati sulla base di criteri di carattere generale fissati per assicurare uniformità nell'esercizio dell'azione penale Pertanto:

- a) all'atto della prima valutazione della *notizia di reato*, il Procuratore della Repubblica dispone l'iscrizione e l'assegnazione ad un magistrato togato secondo i criteri ordinari, apponendo la sigla *SDAS*, il che implica l'individuazione di un VPO per la trattazione;
- b) l'*Ufficio iscrizioni* provvede alla iscrizione, con contestuale individuazione (annotata al SICP) ai fini della trattazione, di uno dei VPO inseriti nel *servizio* (con rotazione ogni tre fascicoli, secondo
- c) l'ordine alfabetico dei VPO) e successiva trasmissione alla segreteria del Procuratore per le annotazioni sulla *tabella SDAS* ed il successivo inoltro al V.P.O. delegato per la trattazione;
- d) nel caso di fascicoli che, alla luce di quanto sin qui verificato, possano avere caratteristiche *seriali* (ad esempio: reati ex artt. 570 c.p., 570 bis c.p., 76 decreto legislativo 159/11), l'Ufficio iscrizioni provvede ad inserire nel fascicolo una scheda del SICP dalla quale poter ricavare la presenza di *precedenti* della stessa specie, nel qual caso il Procuratore provvede agli opportuni



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- e) provvedimenti di riassegnazione in vista della eventuale trattazione unitaria;
- f) periodicamente (ogni 10 giorni), al fine del necessario aggiornamento, la segreteria del Procuratore trasmette a ciascun Sostituto l'estratto della tabella con l'elenco dei fascicoli assegnati nel periodo.

Tuttavia, in via sperimentale, al solo fine di verificare la "tenuta" del settore e consentire ai Sostituti un monitoraggio *ex ante* del sistema, per il primo trimestre, i fascicoli dello SDAS, dopo l'iscrizione, vengono trasmessi in preliminare visione al Sostituto assegnatario, il quale può fornire al VPO individuato in sede di iscrizione -con apposita nota- le sue eventuali indicazioni sulle modalità di trattazione e/o di definizione, anche alla luce delle risultanze del tabulato SICP di cui al precedente punto c), da cui emerga eventualmente la presenza di altri procedimenti che possano avere incidenza ai fini della trattazione del fascicolo; qualora non ritenga di dover fornire tali indicazioni, il Sostituto appone un "*visto al VPO*" sulla copertina; in entrambi i casi il fascicolo viene trasmesso alla segreteria del Procuratore per le annotazioni sulla *tabella SDAS* e per il successivo inoltro al VPO.

Infine vi è riserva di valutare l'eventualità che, all'esito del periodo della sperimentazione innanzi stabilito, i fascicoli dello Sdas (sempre a titolo sperimentale) vengano assegnati al Procuratore in maniera da consentire -con l'ausilio dell'Ufficio di collaborazione- una gestione maggiormente organica e "centralizzata" dei fascicoli stessi ed un rapporto di maggiore immediatezza con i V.P.O.

In tutti i casi indicati il VPO individuato all'atto dell'iscrizione del fascicolo deve intendersi formalmente delegato per la trattazione del fascicolo stesso.

Al massimo al quinto mese dal momento dell'iscrizione, qualora, per qualunque ragione, si prospetti il rischio di un allungamento dei tempi di definizione, il V.P.O. trasmette il fascicolo al Magistrato assegnatario ai fini della richiesta di proroga o per eventuali diverse determinazioni da parte di quest'ultimo.

In tutti i casi in cui ritenga che l'iscrizione debba essere modificata (nel titolo di reato, nella data o in altra parte), il VPO trasmette l'atto definitorio in bozza al Magistrato assegnatario, proponendo la modifica; sulla proposta provvede il Magistrato assegnatario e, dopo l'adempimento di segreteria, il fascicolo torna al VPO per i provvedimenti di competenza.

Il V.P.O. (anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Magistrato assegnatario), provvede alle seguenti attività:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

A) Bozze di provvedimenti da sottoporre al Magistrato assegnatario (art. 16, comma 1, d. lgs n° 116/17)

- predisposizione della richiesta di archiviazione, qualora il procedimento sia maturo per la decisione;
- predisposizione della delega di indagini;
- predisposizione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., corredata da lista testi;
- predisposizione dell'atto di esercizio dell'azione penale (allorquando il fascicolo sarà definibile);
- predisposizione di un programma di indagini (qualora ritenute necessarie);

Nei casi appena elencati il VPO predispone una bozza dell'atto, in calce al quale, prima della data e della firma del PM assegnatario, appone la dicitura: *"atto redatto con la collaborazione del Vice Procuratore Onorario dott...."*.

Nel caso in cui condivida la *bozza* predisposta dal VPO, il Sostituto assegnatario sottoscrive l'atto e lo trasmette alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Viceversa, nel caso in cui non condivida il contenuto della *bozza* predisposta dal VPO, il PM assegnatario provvede a ritrasmetterla al VPO con le proprie indicazioni; tale passaggio costituisce momento informale di interlocuzione.

B) Atti a firma del Vice Procuratore Onorario (art. 17, comma 3 e comma 5, d. lgs n° 116/17)

- richiesta di decreto penale;
- delega di indagine, assunzione di informazioni; interrogatorio dell'indagato; richiesta di archiviazione (nei fascicoli aventi ad oggetto reati previsti dall'art. 550, comma 1 lett. "a" c.p.p.⁵⁸).

Le attività compiute dai VPO -come attività delegata ex art. 16, comma 1 lett. "b" ovvero come attività di supporto ex art. 16, lett. "a" d. lgs 116/17- comportano due tipi di adempimenti successivi:

⁵⁸ L'art. 550, comma 1 lettera "a" c.p.p. recita testualmente: *"Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- adempimenti di competenza della Polizia giudiziaria;
- adempimenti di competenza della segreteria.

Quanto agli adempimenti di competenza della Polizia Giudiziaria, le deleghe di indagine vengono indirizzate ad uno dei Responsabili delle Aliquote di Pg della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) che si può avvalere degli altri componenti dell'Aliquota, ancorché abbinati ai Magistrati.

Il bilanciamento delle deleghe tra le varie Aliquote viene assicurato dal Procuratore della Repubblica, cui i Responsabili si rivolgono per le necessarie direttive.

Gli esiti delle indagini vengono rapportati al VPO individuato per la trattazione del fascicolo, che provvede alle successive attività necessarie ai fini della definizione.

Quanto agli adempimenti di competenza della Segreteria, gli stessi vengono affidati ad una struttura appositamente costituita.

I MAGISTRATI ONORARI - L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE

Il ruolo che va attribuito ai VPO nell'ambito dell'Ufficio SDAS deve essere necessariamente raccordato con il ruolo complessivo che la Magistratura onoraria è chiamata a svolgere nell'Ufficio e che trova la fonte normativa di riferimento nell'art. 4, comma 1, lett. e) della delibera del CSM n° 18269/20, secondo cui il Procuratore della Repubblica *"disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:*

- *la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;*
- *l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;*
- *il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57".*

Si tratta inoltre di un tema che inerisce al contenuto obbligatorio del *progetto organizzativo* dell'Ufficio, secondo quanto dispone l'art. 7 comma 4 che *"il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

(...)

f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O."



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Va premesso che la magistratura onoraria apporta un insostituibile e prezioso contributo all'attività dell'Ufficio dato che, nonostante le ovvie differenze *genetiche* rispetto a quella togata, assicura lo svolgimento di una *fetta di giurisdizione* affatto trascurabile: in primo luogo le udienze dinanzi al giudice di pace e soprattutto dinanzi al giudice monocratico; ma non vanno trascurate le enormi potenzialità offerte dal decreto legislativo n° 116/17 in tema di impiego dei V.P.O. anche in attività di *ufficio* fino a quel momento precluse.

Ed allora, in questo spazio di rivalutazione della magistratura onoraria, trovano applicazione anche istituti molto importanti, quali:

- (a) riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore della Repubblica, o (...) da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative (cfr. art. 22 d. lgs n° 116/17);
- (b) compiti di coordinamento del Procuratore della Repubblica, per la distribuzione del lavoro tra i V.P.O., la vigilanza sull'attività dei V.P.O. nelle materie delegate, la fissazione delle
- (c) direttive, l'adozione di criteri e la valorizzazione di prassi applicative emerse eventualmente anche a seguito delle riunioni di coordinamento indette periodicamente (cfr. art. 15 d. lgs n° 116/17).

Pur essendo stato menzionato nel Progetto organizzativo del 2019 e ribadito in quello del 2021, l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica tuttavia non è stato dotato sinora di una strutturazione nei compiti e di una autonoma organizzazione tale da valorizzarne in pieno le potenzialità previste dal decreto legislativo n° 116/17.

Va premesso al riguardo che l'inserimento dei VVPPOO nell'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* (U.C.P.) - unitamente al personale di segreteria, coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 della legge 98/13 (affidati ad un magistrato formatore) e coloro che svolgono la formazione professionale ex art. 37, comma 5, della legge 111/11 - comporta che il loro coordinamento sia riservato al Procuratore della Repubblica, che cura anche i profili relativi alla gestione amministrativa, eventualmente coadiuvato da un *magistrato collaboratore*, chiamato ad affiancare il Procuratore della Repubblica in tutte le attività di coordinamento dei soggetti inseriti nell'U.C.P., e di sostituirlo (esclusivamente in questo ruolo) in tutti i casi di assenza o di impedimento.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

I V.P.O. sono stati abilitati, in linea generale, a svolgere le funzioni ed i compiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n° 116/17, ovvero:

- a) partecipazione alle procedure dinanzi al giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.) e dinanzi al giudice monocratico (udienze dibattimentali, con le limitazioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. ivi compresi i procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.), il tutto secondo turni predeterminati in modo da assicurare, per un verso, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice onde garantire *continuità* nella gestione del dibattimento ed evitare dispendio di energie e, per altro verso, una equanime ripartizione numerica delle udienze tra tutti i V.P.O. dell'Ufficio;
- b) redazione delle richieste di decreto penale di condanna;
- c) trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n° 274;
- d) predisposizione di minute di provvedimenti (deleghe di indagine, richieste di archiviazione, avvisi ex art. 415 bis cpp, liste testi, decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, trasmissione atti per competenza ad altra A.G., ecc.) relative ai fascicoli assegnati ai magistrati togati;
- e) redazione e adozione di richieste di archiviazione, nonché svolgimento di attività di indagine (ivi comprese assunzione di informazioni ed interrogatorio di indagato), nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 550-I comma c.p.p. (e dunque: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva);
- f) partecipazione a *progetti di smaltimento* dell'arretrato, elaborati dal Procuratore della Repubblica in relazione a ruoli particolarmente gravati, con riconoscimento - ove necessario - di *incentivi* sotto forma di doppia indennità in conseguenza del maggiore impegno temporale.

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa primaria, occorre dunque procedere alla organizzazione, in concreto, delle attività dei Magistrati onorari, distinguendo tra attività di udienza ed attività di ufficio.

L'organizzazione delle udienze richiede preliminarmente, in omaggio al principio di *leale collaborazione* che deve regnare all'interno dell'Ufficio anche nei rapporti tra Magistrati togati e Magistrati onorari, che, soprattutto in vicende particolarmente delicate, vi possa essere un



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

confronto tra Sostituto delle indagini e VPO del dibattimento sugli sviluppi dibattimentali, segnatamente quando questi siano distonici rispetto alla fase delle indagini preliminari.

- A) la partecipazione dei V.P.O. alle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.) e dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, con le limitazioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ivi compresi i procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.) viene organizzata attraverso la delega conferita dal Procuratore della Repubblica ai V.P.O. sulla scorta di un turno mensile elaborato in modo da assicurare, per un verso, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice e, per altro verso, una equanime ripartizione delle udienze tra i V.P.O. dell'Ufficio;
- B) il turno mensile prevede, per ciascun giorno, anche l'individuazione di un V.P.O. per gli eventuali giudizi *direttissimi* (nel qual caso il V.P.O. in questione opererà solo se l'udienza sarà tenuta da un Giudice diverso da quello designato per l'udienza ordinaria; qualora invece il Giudice di turno ordinario curerà anche i giudizi *direttissimi*, l'Ufficio sarà rappresentato dal V.P.O. abbinato a detto Giudice);
- C) il turno mensile prevede altresì, per ciascun giorno, l'individuazione di un V.P.O. *supplente*, che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, in caso di impedimento sopravvenuto di uno dei V.P.O. titolari;
- D) il turno mensile, per opportuna conoscenza e nell'ambito della *leale collaborazione* con gli Uffici giudicanti e con il Foro, viene partecipato al Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale di Reggio Emilia;
- E) sulla scorta della delega conferita dal Procuratore della Repubblica, per ciascuna udienza (ivi compreso il turno per l'udienza direttissima) la segreteria dell'ufficio dibattimento predispone un *estratto*, in calce alla quale il cancelliere di udienza attesta la durata dell'impegno di udienza del V.P.O.;
- F) nel caso in cui vi sia qualche processo programmato per la sola discussione ovvero con istruttoria dibattimentale prossima alla conclusione, il V.P.O. interessato (ovvero colui che ha curato il processo sino a quel momento) può chiedere al Procuratore della Repubblica di essere autorizzato alla trattazione di quel solo processo;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

G) per i giudizi *direttissimi* innanzi al giudice monocratico, allorché il Magistrato assegnatario abbia inserito nel decreto di citazione e nella delega al V.P.O. anche l'istanza cautelare, occorre distinguere due momenti temporalmente diversi:

- (a) il primo momento, quello successivo alla delega ma precedente all'udienza;
- (b) il secondo momento, quello successivo all'inizio del processo;

quanto al **caso sub (a)**, qualora il V.P.O., nel prendere atto del decreto di citazione a giudizio, ritenga di non condividere la scelta cautelare del Sostituto, si rapporta con questi al fine di consentire al predetto Sostituto -in caso di perdurante dissenso- di partecipare personalmente all'udienza (posto che il conferimento della delega non è obbligatorio);

quanto al **caso sub (b)**, non essendo previsto che anche nel giudizio direttissimo il P.M. delegato "consulti" il Procuratore della Repubblica, qualora dall'attività di udienza siano emersi elementi di novità rispetto a quanto acquisito al fascicolo del P.M. fino al momento dell'arresto, il V.P.O. -a meno che, in virtù del su richiamato principio di "leale collaborazione", non ritenga autonomamente di consultare il Magistrato assegnatario, e sempre che, in tal caso, il Giudice acconsenta ad una sospensione dell'udienza- può determinarsi autonomamente in punto di richiesta cautelare;

H) in considerazione della particolarità della vicenda o anche in caso di divergenza con il V.P.O. sulle determinazioni da assumere all'esito della convalida dell'arresto **in punto di misura cautelare da applicare**, il magistrato togato firmatario del relativo decreto ha facoltà di partecipare personalmente all'udienza;

I) per quanto riguarda l'eventuale consenso alla definizione del processo nelle forme del *patteggiamento* ex art. 444 cpp, a mente dell'art. 17, comma 4, d. lgs n° 116/17:

a) il V.P.O. delegato può assumere autonomamente le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta:

- 1) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.), pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558;
- 2) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;

b) in caso di giudizio direttissimo per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, qualora non vi siano state specifiche e preventive indicazioni da parte del magistrato firmatario del decreto, il V.P.O. procederà a consultare il P.M. delegante, chiedendo al Giudice (a norma dell'art. 162 disp. att. c.p.p.) di sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

J) In esito all'udienza il V.P.O.:

- a) compila lo statino di udienza contenente, per ciascun processo, richiesta del PM e decisione del Giudice ovvero (nel caso in cui non sia intervenuto il provvedimento definitorio) la data del rinvio, trasmettendo detto statino al Procuratore della Repubblica onde consentire il monitoraggio costante degli esiti dibattimentali, necessario per eventualmente orientare le scelte investigative e/o definitive dell'Ufficio;
 - b) compila, per ciascun processo, una schematica annotazione (da inserire nell'apposito *sottofascicolo* dedicato all'udienza, creato dall'Ufficio dibattimento) sulle attività svolte in udienza (senza alcuna specificazione sul loro contenuto: ad esempio, l'elenco dei testi escussi) e -in caso di differimento del processo in ulteriore prosieguo- sugli adempimenti per l'udienza successiva;
 - c) provvede, per ciascun processo, alla compilazione delle citazioni per l'udienza successiva, in vista degli ulteriori adempimenti di competenza dell'Ufficio dibattimento;
 - d) provvede ad acquisire direttamente dall'apposito sito i verbali di udienza necessari per lo studio del processo;
- A) all'esito delle attività di cui al punto precedente, l'Ufficio dibattimento:
- a) cura la costituzione di un *sottofascicolo* relativo all'udienza di rinvio, in cui vanno inserite le citazioni dei testimoni e le relative notifiche, nonché ogni altro atto o adempimento riferito all'udienza, in maniera da consentire al V.P.O. l'immediato reperimento di tali atti in vista di eventuali richieste del giudice o in caso di eccezioni difensive);
 - b) provvede, con la massima tempestività, agli adempimenti post-udienza;
- A) per qualsiasi problema connesso alla gestione di singoli processi, il V.P.O. delegato per l'udienza conferisce con il magistrato assegnatario del fascicolo o -qualora questi non sia più in servizio- con il Magistrato collaboratore dell'U.C.P.
- B) I V.P.O. acquisisce copia della sentenza, nei casi in cui, all'esito della trasmissione dello statino (punto I) il Procuratore della Repubblica ne abbia fatto richiesta in vista di eventuale impugnazione;
- C) all'esito della lettura della sentenza, il V.P.O. segnala al Procuratore della Repubblica eventuali indirizzi innovativi seguiti dai Giudici per il perseguimento delle finalità di cui al punto I/a);



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Particolarmente rilevanti sono i profili economici in relazione ai quali occorre precisare:

- D) per la partecipazione all'udienza, a mente dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo 28.7.89 n. 273 (così come modificato dall'art. 3 bis del decreto-legge 2.10.08 n. 151 convertito in legge 28.11.08 n. 186) al V.P.O. spetta l'indennità giornaliera nella misura di € 98,00;
- E) Se l'udienza si protragga per una durata inferiore alle cinque ore, il V.P.O. completerà l'orario mediante prestazione di attività in ufficio sino al raggiungimento delle cinque ore;
- F) Se l'orario lavorativo in udienza si protragga oltre le cinque ore, a mente dell'art. 4, comma 2 bis del citato decreto legislativo n. 273/89, al V.P.O. spetta un'ulteriore indennità di 98,00 € (la cosiddetta *doppia*);
- G) a mente dell'art. 2 ter del decreto legislativo n° 273/89, la durata dell'udienza è rilevata dai verbali e viene attestata dal cancelliere in calce all'estratto della delega di cui al punto E) sulla scorta dell'orario di inizio del primo processo e di fine dell'ultimo processo; tale durata comprende anche il periodo di permanenza del giudice in camera di consiglio, durante il quale la presenza del V.P.O. è richiesta per l'esercizio dei poteri di disciplina dell'udienza;
- H) al V.P.O. designato quale *supplente*, che abbia ricevuto delega prima della giornata dell'udienza, si applicano le disposizioni sin qui elencate;
- I) il V.P.O. designato quale *supplente* che non abbia ricevuto delega prima della giornata dell'udienza, nonché quello designato per l'udienza *direttissima* (non essendovi preventiva certezza sull'effettivo impiego in udienza) osservano l'orario di servizio a partire dalle ore 8:45, curando le attività di *ufficio* ex art. 16 decreto legislativo n° 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza, nel qual caso -ai fini del calcolo dell'indennità giornaliera- all'impegno di ufficio iniziato alle ore 8:45 si sommerà l'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, per un totale complessivo di almeno cinque ore;
- J) nel caso di cui al punto precedente, ai fini del calcolo della durata dell'impegno giornaliero, si tiene conto sia della durata dell'udienza che dell'attività di ufficio.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

11/2-3) - L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio

Tenuto conto della circostanza che i V.P.O. in servizio a Reggio Emilia sono stati immessi nelle funzioni tutti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n° 116/17 (c.d. *decreto Orlando*) e che ad essi -almeno sino alla data odierna e fatte salve modifiche che *medio tempore* dovessero intervenire- non si applica la normativa più restrittiva prevista per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente (ovvero impiego per un massimo di due giorni a settimana), **allo stato si prevede la possibilità di un impiego complessivo settimanale fino a sei giorni a settimana.**

Pertanto, nell'attuale assetto organizzativo:

- A) i Vice Procuratori Onorari sono autorizzati a prestare la loro attività lavorativa (tra attività di ufficio ed attività di udienza) fino a sei giorni a settimana;
- B) quanto specificamente alla attività di ufficio, ai fini del riconoscimento della indennità giornaliera di cui all'art. 4 d. lgs 28 luglio 1989 n° 273 e successive modificazioni (pari a 98,00 € al giorno), è richiesto un impegno quotidiano complessivo di cinque ore;
- C) per lo studio delle udienze e le eventuali attività *post udienza* di cui al paragrafo precedente nell'arco della settimana, è riconosciuta una giornata a settimana da valere come *attività di ufficio*;
- D) quanto alle modalità di documentazione dell'impegno quotidiano di ufficio, può trovare applicazione l'art. 12, comma 2, della Circolare del CSM n. P. 792/2016 del 19 gennaio 2016 – Delibera del 13 gennaio 2016 (*Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari*), nella parte in cui statuisce che “*ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, il Procuratore della Repubblica verifica il rispetto delle disposizioni organizzative relative alla presenza in ufficio dei vice procuratori onorari anche mediante dichiarazione mensile sottoscritta dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono indicate le date e gli orari di presenza*”, per cui tali prospetti mensili saranno trasmessi al visto del Procuratore della Repubblica (o del *magistrato collaboratore* dell'UCP individuato con apposito interpello) per il successivo inoltro alla segreteria amministrativa ai fini della liquidazione;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

E) eventuali rientri pomeridiani (per un totale complessivo di impegno giornaliero pari ad otto ore), che **comportano il riconoscimento della seconda indennità giornaliera**, possono essere autorizzati sulla base di specifiche disposizioni del Procuratore della Repubblica in relazione ad esigenze di ufficio.

In ultimo, considerati i frequenti casi verificatisi soprattutto in udienza, va fatto riferimento alla possibilità di astensione a mente dell'art. 52 c.p.p., allorquando sussistano *gravi ragioni di convenienza*.

In quanto compatibile, si applica la procedura descritta nel paragrafo 5/9, alla quale dunque si fa rinvio, con l'indicazione (in caso di accoglimento della dichiarazione) dei seguenti criteri predeterminati per l'individuazione del V.P.O. in sostituzione:

- se l'esigenza dell'astensione sorge in relazione ad una vicenda in fase di indagini preliminari, per la trattazione del fascicolo viene individuato il VPO che segue in ordine alfabetico il VPO astenuto;
- se l'esigenza dell'astensione sorge in relazione ad una vicenda in fase di dibattimento, per la trattazione del processo viene individuato il VPO di turno *supplenza*.

La polizia giudiziaria e l'uso delle risorse

Utilizzo della Polizia Giudiziaria - Effettiva direzione delle indagini

Anche l'*utilizzo della Polizia Giudiziaria – effettiva direzione delle indagini* costituisce uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio.

Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: "*il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

(...)

j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre".

La Polizia giudiziaria rappresenta lo strumento indispensabile ed inalienabile per l'attività investigativa; nel contempo, però, occorre tenere ben distinte le posizioni del Pubblico Ministero



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

e della Polizia Giudiziaria, sia nell'interesse dei rispettivi apparati, sia, soprattutto, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia in generale.

Nella elaborazione dei propri atti, l'Ufficio di Procura deve sempre conservare autonomia valutativa rispetto agli atti di Polizia giudiziaria, così come, a sua volta, il Giudice deve conservare autonomia valutativa rispetto agli atti della Procura.

Solo a queste condizioni -che sono espressione di corretta impostazione culturale- si è in grado di offrire al cittadino la massima garanzia della giurisdizione, che dunque deve essere patrimonio non solo del giudice, ma anche (e prima ancora) del Pubblico Ministero.

Nei rapporti con la polizia giudiziaria occorre osservare un duplice livello: a) i principi generali; b) i singoli procedimenti.

Per quanto riguarda i singoli procedimenti, i rapporti vengono curati direttamente dal Sostituto assegnatario del procedimento che, nell'elaborare la delega di indagini, fissa le direttive concrete cui la Polizia giudiziaria si dovrà attenere.

A tal proposito si reputa quindi auspicabile che la delega di indagine che il Pubblico Ministero conferisce alla P.G. a norma dell'art. 370 c.p.p. sia quanto più possibile dettagliata e specifica.

Invero, se da un lato la PG ha il compito di acquisire la notizia di reato e di svolgere, anche autonomamente, le prime attività di indagine finalizzate alla comunicazione della stessa notizia al Pubblico Ministero *senza ritardo* (art. 347 c.p.p.), è anche vero che al Pubblico Ministero spetta la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.), che egli può condurre personalmente o anche mediante delega (art. 370 c.p.p.), il tutto in vista delle *determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale* (art. 326 c.p.p.), tenendo altresì presente l'obbligo di svolgere *accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini* (art. 358 c.p.p.), obbligo che, viceversa, non si rinviene -almeno non espressamente- tra i compiti della Polizia giudiziaria.

Val la pena sottolineare che la *direzione delle indagini* non si risolve in una mera petizione di principio, ma è un potere/dovere effettivo in capo al Pubblico Ministero, tanto che, dopo la comunicazione della notizia di reato, la Polizia Giudiziaria (che pure conserva la facoltà di continuare a svolgere le funzioni di cui all'art. 55 c.p.p.: impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, assicurare le fonti di prova: cfr. art. 348, commi 1 e 2



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

c.p.p.) è chiamata a compiere *gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370*, nonché ad eseguire *le direttive del pubblico ministero* (art. 348, comma 3 c.p.p.).

La *delega di indagine* costituisce dunque uno snodo fondamentale delle indagini preliminari.

Ancor più dopo la novella legislativa in tema di avocazione delle indagini di cui alla legge 23.6.2017 n° 103 e delle ulteriori modifiche apportate dal Decreto Legislativo 150 del 2022, che pongono in termini più stringenti il tema della durata massima delle indagini preliminari, è inevitabile che, nel conferire la delega alla P.G., il Pubblico Ministero circoscriva i *temi* delle indagini stesse, mediante una indicazione quanto più dettagliata possibile delle attività che si richiedono alla P.G., fatta salva ovviamente la facoltà per la stessa di effettuare quelle attività che dovessero ritenersi necessarie all'esito delle attività delegate.

A tal fine nella delega potrebbe essere opportuno inserire una sorta di norma di chiusura (*"tutto ciò che risulterà utile all'esito delle indagini di cui ai punti precedenti"*) il che consente alla P.G. comunque un potere di integrazione delle investigazioni delegate ⁵⁹.

L'articolazione della delega (che ovviamente va fatta sempre per iscritto, salve le ipotesi di assoluta urgenza, nel qual caso alla delega orale deve seguire sempre e comunque la conferma per iscritto) in punti specifici risponde a due esigenze fondamentali:

a) in primo luogo, *l'effettiva direzione delle indagini*, che mal si concilierebbe con una delega *in bianco* alla P.G., incaricata/onerata di *accertare l'esistenza di ipotesi criminose*; una delega *in bianco* appare infatti in contrasto con quella distinzione di ruoli e compiti che sempre deve presiedere al rapporto P.M-P.G., e finirebbe per ribaltare sulla P.G. il potere di *direzione delle indagini*;

b) in secondo luogo, circoscrivere in ambiti temporali più precisi l'attività di indagine complessiva, tenuto conto che, all'esito delle investigazioni, subentra la fase valutativa delle indagini stesse, demandata al Pubblico Ministero.

Per quanto riguarda i **principi generali**, va ricordato che dal Procuratore della Repubblica dipendono le Sezioni di polizia giudiziaria (art. 59, comma 1, c.p.p.; cfr. altresì artt. 5-11 d.a.c.p.p.) e che, quanto ai *servizi di polizia giudiziaria*, l'ufficiale preposto a detti servizi è responsabile

⁵⁹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 21/1), la proposta organizzativa è stata integrata.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

verso il Procuratore della Repubblica dell'attività di polizia giudiziaria svolte da lui stesso e dal personale dipendente (art. 59, comma 2, c.p.p.; cfr. altresì artt. 12 e segg. d.a.c.p.p.).

Nell'ambito di tale posizione, spetta al Procuratore della Repubblica l'interlocuzione con i vertici delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria, nonché con i vertici dei servizi di polizia giudiziaria sui temi di interesse generale e che trascendano le singole, specifiche indagini.

Ed è sempre in forza di tale posizione che il Procuratore della Repubblica può adottare direttive indirizzate alla polizia giudiziaria, che vertano sia su profili organizzativi sia su modalità di svolgimento dell'attività di indagine in generale.

A tal fine i Sostituti, qualora nella conduzione delle indagini ravvisino profili di criticità nell'operato della polizia giudiziaria che trascendano specifiche situazioni ed abbiano portata di interesse generale e comunque più ampia, ferma restando l'interlocuzione diretta con la polizia giudiziaria riferita al singolo caso, informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica, che -verificata l'incidenza della criticità segnalata sugli assetti organizzativi e sulla funzionalità dell'Ufficio, eventualmente mediante interlocuzione con gli altri Sostituti- valuta l'opportunità di intraprendere iniziative che coinvolgano la polizia giudiziaria (interlocuzioni, incontri, direttive).

Altro aspetto importante è la limitatezza delle forze in campo anche nel settore della polizia giudiziaria (sia *sezione* che *servizi* di polizia giudiziaria).

Invero, per un verso la carenza di personale amministrativo presso l'ufficio di Procura induce ad un ricorso alle aliquote per attività di affiancamento ai magistrati dell'ufficio (il che riduce inevitabilmente il potenziale investigativo della sezione), per altro verso le carenze di organico dei servizi di polizia giudiziaria inducono ad una seria riflessione sull'utilizzo della polizia giudiziaria stessa nel suo complesso.

Quanto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, è auspicabile che si pervenga ad un potenziamento della struttura amministrativa della Procura il che consentirebbe di *liberare* energie di polizia giudiziaria, in maniera da rendere possibile non solo l'evasione di piccole deleghe (che normalmente i Sostituti dovrebbero conferire all'ufficiale di polizia giudiziaria loro affiancato), ma anche il conferimento di deleghe più strutturate; a sua volta questo *salto di qualità* consentirebbe di gravare meno sui *servizi* di polizia giudiziaria, allo stato molto onerati.

Al riguardo va evidenziato che lo scrivente Procuratore ha richiesto al Procuratore Generale l'attivazione della procedura, prevista dall'art. 7 delle disp. att. c.p.p., per il ripianamento dell'organico delle Aliquote e sta procedendo alla costituzione di una autonoma Aliquota della Polizia locale.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Quanto ai Servizi di Polizia Giudiziaria, essi sono quotidianamente impegnati nell'espletamento di numerosissime deleghe nei settori più disparati: dalla droga all'usura, dalle vicende fallimentari e societarie ai reati contro la pubblica amministrazione, dalle vicende intrafamiliari ai furti in appartamenti ed alle truffe *on line*, e così via.

Il rapporto tra numero di procedimenti (e, conseguentemente, numero di deleghe di indagini) e sezione/servizi di polizia giudiziaria è sbilanciato enormemente a sfavore di questi ultimi, nel senso che, a fronte di un *fabbisogno* crescente di polizia giudiziaria da parte dell'Ufficio di Procura (determinato dal numero e dalla qualità dei procedimenti), la disponibilità che la polizia giudiziaria è in grado di offrire allo stesso Ufficio di Procura si rivela purtroppo non sempre adeguata, sia in termini di tempo che di *forze in campo*, per cui c'è il concreto rischio che le deleghe di indagine restino inevase per lungo tempo ovvero non possano essere tutte coltivate nei tempi giusti e secondo le aspettative.

Ed è proprio su tale punto che l'assetto dell'Ufficio va organizzato in maniera tale da razionalizzare i rapporti tra i magistrati dell'ufficio, da un lato, ed i servizi di polizia giudiziaria, dall'altro, in maniera tale che tendenzialmente ciascun magistrato possa aspirare ad ottenere dalla polizia giudiziaria (sezione e servizi) una risposta che, nei limiti del possibile, sia nel contempo efficace (e dunque rispondente alle aspettative della delega di indagine) e rapida.

Soprattutto in certi settori nevralgici, nei quali è richiesta maggiore specializzazione nell'affrontare temi dell'investigazione molto sensibili (si pensi ai reati contro la pubblica amministrazione ed a quelli tributari/societari/fallimentari), si è riscontrata una difficoltà da parte della P.G. a dare risposte rapidi ed efficaci alle deleghe di indagine.

Detta difficoltà non dipende da carenze di impegno da parte della polizia giudiziaria (che, al contrario, ha sempre palesato massimo impegno ed alto profilo qualitativo nelle investigazioni), ma dal numero obiettivamente consistente delle deleghe e dalla intrinseca complessità di certe tematiche, che richiederebbero, ad esempio, il ricorso ad attività tecniche e comunque interventi di carattere immediato che non è possibile sempre garantire da parte della polizia giudiziaria.

In questo panorama, dunque, è compito del Procuratore -sentiti i Sostituti interessati- individuare delle priorità nella trattazione delle deleghe di indagine.

Avendo infatti, per ovvi motivi, una visione d'insieme dell'Ufficio, il Procuratore ha la possibilità di intervenire per armonizzare tra loro le esigenze investigative dei singoli Sostituti, garantendo a tutti la possibilità di ottenere dalla polizia giudiziaria un'*assistenza investigativa* adeguata, sia in termini di impegno che in termini di tempo.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

E' pertanto compito del Procuratore (se ed allorquando dovessero emergere momenti di *sofferenza* da parte della Polizia giudiziaria nel fornire tale tipo di *assistenza* con la conseguente difficoltà/impossibilità di dar corso contemporaneo a tutte le deleghe) intervenire per individuare le priorità, ovvero i procedimenti che -per delicatezza intrinseca determinata dal titolo di reato o dai soggetti coinvolti, per data di iscrizione, per vicinanza del termine di scadenza delle indagini, per concrete prospettive di sviluppo investigativo in ragione degli accertamenti eventualmente già svolti- debbano essere seguiti dalla PG prioritariamente rispetto ad altri, così assicurando una valutazione *super partes* ed il rispetto della *pari dignità* di tutti i possibili filoni investigativi.

ooooo

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria si sia particolarmente distinta per rilevanza dell'impegno e qualità dell'apporto, può essere inoltrata al comando di appartenenza una **nota di apprezzamento**, preferibilmente a conclusione della fase delle indagini preliminari, allorquando tale apporto può essere valutato in tutta la sua compiutezza.

Detta nota -su proposta del Magistrato che ha curato le indagini e che pertanto più direttamente ha potuto valutare l'apporto- viene redatta esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che, avendo la responsabilità dell'Ufficio e la sua rappresentanza esterna, ed avendo la possibilità di effettuare valutazioni comparative tra le indagini più rilevanti condotte dall'Ufficio, valuta l'opportunità della segnalazione e garantisce unità di indirizzo nella formulazione degli apprezzamenti.

oooooooo

Le intercettazioni – efficacia delle indagini e tutela della riservatezza

Preliminarmente si osserva che, nella delibera del CSM n. 18269/20 del 16.12.20, è previsto che nel progetto organizzativo possano essere inseriti i “*i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale*” (cfr. art. 7, comma 5, lettera “b”). Pur trattandosi di un inserimento *facoltativo*, appare opportuno che, in un documento che organicamente organizzi l'attività dell'Ufficio, un settore di siffatta importanza vada disciplinato.

Tanto premesso, in questa sede -interventuta la normativa sulla *riforma delle intercettazioni* (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1.9.2020)- occorre sinteticamente evidenziare che i principi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

generali cui l'Ufficio intende ispirare la propria attività in materia di intercettazioni sono essenzialmente tre:

- a) uso mirato dello strumento delle intercettazioni;
- b) rispetto delle garanzie personali;
- c) contenimento dei costi.

La materia risulta disciplinata all'interno dell'Ufficio dall'ordine di servizio n. 32\2020 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio CIT, dell'Archivio digitale e le prime direttive sulle nuove norme legislative che sarebbero entrate in vigore l'1 settembre 2020.

A distanza di oltre due anni dalla sua applicazione, lo scrivente ritiene che le disposizioni in esso contenute debbano essere riviste, alla luce delle criticità segnalate dal personale dell'Ufficio CIT nonché delle Segreterie dei Magistrati, e soprattutto integrate con riferimento alla esatta determinazione dei compiti dell'Ufficio CIT, sia nei rapporti con le Segreterie dei Magistrati che dell'Ufficio GIP del Tribunale, all'individuazione ed ai compiti dell'Amministratore di Sistema dell'Archivio digitale, alla gestione dei rapporti con le ditte fornitrici delle prestazioni obbligatorie e delle prestazioni funzionali, ai criteri per l'accreditamento di queste ultime ed alla determinazione dei costi per l'Ufficio dei servizi offerti.

Il coordinamento dell'Ufficio CIT pertiene al Procuratore della Repubblica, il quale procederà alla revisione dei compiti concernenti la gestione amministrativa e tecnica dell'attività intercettiva, con specifico riferimento alla tenuta ed alla movimentazione dei sottofascicoli RIT nonché alla gestione dell'archivio riservato, delle sale intercettazioni, dei rapporti con le società di noleggio e di controllo degli apparati tecnici utilizzati.

Particolare cura ed attenzione dovrà essere dedicata alla osservanza delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed alla cogente applicazione delle procedure della c.d. *strong authentication*.

Nella riorganizzazione del Servizio un aspetto fondamentale concerne i rapporti contrattuali con le società private, in considerazione dei rilevanti costi che l'attività intercettiva comporta, specie quella ambientale o realizzata mediante captatore informatico, che devono indurre ad utilizzarne od incrementarne l'impiego allorquando si palesi importante per lo sviluppo delle indagini, ma va accantonato allorquando si palesi di scarsa, o nulla, utilità.

Sarà pertanto necessario disciplinare le modalità ed i presupposti per l'accreditamento delle società private che forniscono prestazioni funzionali e la griglia dei relativi costi.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Sin da ora si invitano tutti i Magistrati a richiedere alla Polizia giudiziaria di corredare le richieste di intercettazione, che prevedono il noleggio degli apparati tecnici delle società private, con almeno tre preventivi di altrettante ditte per prestazioni equivalenti a quelli da autorizzare, in modo che possa essere valutato il miglior servizio tecnico e la congruità dei relativi prezzi.

Nel frattempo si reputa utile precisare che l' uso mirato comporta la scelta ponderata degli *obiettivi*, nel senso che lo strumento della intercettazione (sia essa telefonica, ambientale, telematica) non va concepito come una *rete* che viene gettata per tentare di pescare un *qualcosa a qualsiasi costo*, bensì come uno strumento che consente di irrobustire il quadro indiziario che però va contestualmente alimentato con il ricorso agli ordinari e tradizionali strumenti investigativi (appostamenti, pedinamenti, acquisizioni documentali e dichiarative, e così via). In tale quadro l'intercettazione diventa non *lo* strumento investigativo al quale demandare le sorti dell'indagine, ma *uno* strumento investigativo con il quale acquisire elementi che gli altri mezzi di indagine non sono in grado di fornire e con i quali pertanto va integrato.

L' uso mirato comporta anche che la Polizia giudiziaria proceda alla trascrizione dei contenuti in modo *chiaro e leggibile* evitando qualunque interpretazione. Verranno emanate in proposito apposite linee-guida, sin da adesso va raccomandato alla Polizia Giudiziaria, con riferimento alle conversazioni **rilevanti**, di inserire nelle informative non la mera sintesi del loro contenuto (che può essere utile al più come *lettura investigativa*) bensì il testo integrale delle conversazioni, corredato in allegato dai verbali di trascrizione delle conversazioni rilevanti, in maniera da consentire a chi deve valutare il materiale indiziario raccolto (pubblico ministero, giudice, difesa) di avere a disposizione la *fonte* originale e non una mera rivisitazione della fonte stessa.

Qualora, invece, la conversazione venga ritenuta **non rilevante**, oltre ai *dati estrinseci*, sarà sufficiente annotare "*conversazione non rilevante ai fini delle indagini*" o altra equipollente, aggiungendo, se del caso, un accenno rapido all'oggetto della conversazione, onde consentire a tutti i soggetti del processo (PM, giudice, difensori) di valutare l'opportunità o meno di approfondimenti sul punto.

Non vanno trascritte le conversazioni **inutilizzabili, previste come tali dalla Costituzione (art. 68, 90) o dalla legge ordinaria processuale.**

Con riferimento al rispetto delle garanzie personali va precisato che l'uso dello strumento, che non va mai ostacolato, va però concentrato su ciò che è veramente utile.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

E conseguentemente va evitata la trascrizione di tutto ciò che non è rilevante per le indagini, lasciando dunque da parte quello che è strettamente personale (evitando così che questo imprescindibile strumento investigativo alimenti il *gossip* e stravolga le insopprimibili esigenze di riservatezza) ed altresì quello che può avere rilevanza esclusivamente mediatica e politica, ma che non sia espressione di concreti fatti-reato.

Il Pubblico Ministero non è il censore degli altrui costumi, ma il garante della legalità.

Il rispetto delle garanzie personali passa anche attraverso la prescrizione obbligatoria cui deve attenersi la Polizia Giudiziaria di inserire nel verbale “*espressioni lesive della reputazione delle persone*” né espressioni “*che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge*”. Quanto in particolare ai dati sensibili, debbono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“*dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*”). In tutti questi casi, la Polizia Giudiziaria dovrà limitarsi ad inserire nel verbale delle operazioni i c.d. dati estrinseci, ovvero quelli che consentono di identificare la conversazione (data, ora, numeri di telefono, numero progressivo, conversanti), annotando la non rilevanza a fini investigativi. Detto divieto, peraltro, non ha carattere assoluto, in quanto non trova applicazione allorché le suddette espressioni “*risultino rilevanti ai fini delle indagini*”. L’importanza che il Legislatore riconduce a tale innovazione è testimoniata dal ruolo che, sul punto specifico, viene assegnato al Pubblico Ministero: questi, infatti, “*dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate*” quelle categorie di espressioni prima citate.

In ultimo va evidenziato che affinché il Pubblico ministero procedente sia effettivamente il *dominus* dell’investigazione è necessario un costante scambio informativo con la Polizia giudiziaria delegata allo scopo di individuare con oculatezza gli obiettivi, revocare tempestivamente l’attività su utenze non più utili (dovendosi evitare che le intercettazioni vadano a scadenza), valorizzare ed ampliare quelle *produttive*.

Tutto ciò presuppone un Pubblico ministero veramente *protagonista consapevole* della investigazione e non mero recettore di istanze-proposte della Polizia giudiziaria, pena il ribaltamento delle posizioni.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

La costante interlocuzione tra Polizia giudiziaria ed il Sostituto assegnatario del procedimento, da un lato, il Sostituto ed il Procuratore della Repubblica, dall'altro, costituisce in conclusione l'unica modalità per poter pervenire alle migliori determinazioni ai fini della strategia investigativa nell'ambito del singolo procedimento, tenendo anche conto che la pluralità di attività di indagine in cui viene impiegata la Polizia giudiziaria rende necessario una valutazione comparativa delle esigenze emergenti anche da altri procedimenti, in modo da pervenire a soluzioni che tengano conto di tutte le esigenze in campo (efficacia dell'investigazione e completezza dell'accertamento, rispetto dei diritti e delle garanzie delle persone coinvolte, trasparenza nelle procedure di scelta per il noleggio delle apparecchiature tecniche, uniformità e congruità di gestione dei costi delle prestazioni funzionali).

LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE: I CONSULENTI TECNICI

I Consulenti tecnici costituiscono una risorsa fondamentale per l'Ufficio in tutte le materie specialistiche ove è richiesta la loro competenza.

La loro scelta è il frutto di una valutazione necessariamente autonoma e discrezionale del Magistrato che deve però essere bilanciata dal rispetto dei canoni di trasparenza dell'azione giudiziaria e delle esigenze di contenimento della spesa.

L'individuazione del consulente tecnico costituisce senza dubbio la risultante di una scelta fiduciaria che, in quanto tale, non può essere calata dall'alto, né può essere vanificata da rigidi criteri di distribuzione degli incarichi che prescindano dalla qualità.

Il principale riferimento normativo in punto di consulenti tecnici dell'Ufficio di Procura è costituito dall'art. 73 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che testualmente prevede che *"il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti"*.

Tale norma va posta in collegamento diretto e logico con l'art. 67 delle medesime d.a.c.p.p., che ha ad oggetto *"Albo dei periti presso il tribunale"*, e che contempla le seguenti disposizioni:

- istituzione di un albo dei periti presso ogni tribunale, suddiviso in categorie (comma 1);
- inserimento quanto meno di una serie di categorie professionali, quali esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione (comma 2);

- individuazione dell'esperto possibilmente tra coloro che svolgono la propria attività professionale presso un ente pubblico, nel caso in cui non si possa attingere all'albo (comma 3), accompagnando la nomina da specifica motivazione (comma 4);
- particolare attenzione nell'evitare situazioni di incompatibilità nelle nomine (comma 5).

Pur in mancanza di una norma che equipari *tout court* il consulente tecnico nominato dall'Ufficio di Procura ex artt. 359 e 360 c.p. al perito nominato dal Giudice, cionondimeno appare quanto mai opportuno che l'iter della Procura nella materia *de qua* sia quanto più possibile modellata su quello riferibile al perito, tanto più che, in tema di liquidazioni dei compensi al consulente tecnico, il su richiamato art. 73 d.a.c.p.p. prevede che "*si osservano le disposizioni previste per il perito*".

Il punto di riferimento di questo principio è rappresentato dall'art. 23 disp. att. c.p.c., che prevede che *gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo* in maniera da non superare certe percentuali. Orbene, senza arrivare ai criteri matematici suggeriti dal codice di rito (peraltro dettati per il settore civile e non per quello penale), quel che rileva è il principio che può essere estrapolato da tale norma, e cioè che, anche nel conferimento degli incarichi di consulenza tecnica, occorre mantenere il massimo distacco ed equilibrio.

L'esigenza del contenimento della spesa comporta l'adozione di criteri tendenzialmente uniforme nella liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali in aderenza a quanto dispone l'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2006 che individua la necessità che la spesa per le indagini sia sempre proporzionata alla ragionevolezza del risultato (di indagine e processuale) per assicurare "l'efficienza" dell'attività dell'ufficio.

Sulla scorta di tali orientamenti di carattere generale, la Procura di Reggio Emilia osserverà nel settore dei consulenti tecnici le seguenti linee direttrici:

- a. interlocuzione con gli Albi professionali affinché siano raccolte dichiarazioni di disponibilità di singoli professionisti a collaborare con la Procura nell'espletamento di incarichi di consulenza tecnica;
- b. acquisizione di specifici *curricula* degli aspiranti consulenti tecnici, con verifica della sussistenza dei requisiti professionali;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- c. predisposizione di un albo che contenga il maggior numero possibile di professionalità nelle singole branche del sapere scientifico, per consentire al magistrato di avere a disposizione una rosa di nomi il più ampia e qualificata possibile;
- d. individuazione del consulente tecnico possibilmente nell'ambito di tale albo, con possibilità per il magistrato di attingere comunque a professionalità esterne all'albo (ed eventualmente esterne all'ambito territoriale parmense), segnatamente quando ciò appaia necessario per evitare qualsivoglia forma di condizionamento, anche meramente ipotetico;
- e. ricorso alla *rotazione* tra gli aspiranti all'incarico, segnatamente in riferimento a quei settori (ad esempio: trascrizione, interprete, consulenza psicologica, droga, ecc.) che non presentino caratteri di particolare difficoltà, lasciando ampia discrezionalità al magistrato per i casi in cui sia richiesto un profilo professionale più qualificato;
- f. verifica, da parte del magistrato procedente, dell'eventuale, contestuale svolgimento di altri incarichi di consulenza, al fine di evitare lo sfioramento del tetto massimo giornaliero di indennità, il tutto sulla base di apposita dichiarazione che il c.t. redigerà, sotto la propria responsabilità, all'atto del deposito della relazione di consulenza tecnica;
- g. previsione di modalità tendenzialmente standardizzate di liquidazione dei compensi, soprattutto per i settori in cui l'espletamento dell'incarico abbia caratteri assimilabili alla routinarietà (consulenza tossicologica; consulenza psicologica; trascrizione di verbali fonoregistrati; traduzioni da/in lingua straniera);
- h. elaborazione di criteri di massima per addivenire a provvedimenti di liquidazione che soddisfino l'esigenza di contenimento della spesa con l'esigenza di non mortificare le professionalità che affiancano la Procura, soprattutto per quei settori per i quali il minimo ed il massimo è predeterminato dalla legge;
- i. cura dell'aggiornamento professionale in tema di liquidazione delle consulenze tecniche, in maniera da rendere più rapida la fase della liquidazione, nel tentativo (assolutamente da perseguire nell'interesse delle segreterie) di pervenire alla fase del deposito atti ex art. 415 bis cpp con i provvedimenti di liquidazione già adottati, sistema, questo, che eviterebbe il ricorso a notifiche *ad hoc* ad indagati e difensori, perché tutto sarebbe ricompreso nell'avviso ex art. 415 bis cpp;
- j. *report*, da parte dei singoli magistrati, in ordine ad aspetti sia positivi (ad esempio: convincente argomentazione scientifica; adeguata resa dibattimentale del consulente; ecc.) che negativi (ad esempio: bassa qualità del *prodotto*; cattiva resa dibattimentale; pretesa economica esorbitante; ecc.), in modo da orientare le scelte degli altri colleghi dell'Ufficio;
- k. aggiornamento periodico dell'albo dei consulenti da parte del Procuratore della Repubblica, mediante inserimento di nuove figure professionali ed eventualmente depennamento di consulenti che -o per il venir meno dei requisiti, o per carenze qualitative segnalate dai Sostituti al Procuratore,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

I.

o per il venir meno del rapporto fiduciario con l'Autorità giudiziaria- non dovesse apparire opportuno il conferimento di ulteriori incarichi.

In questo contesto va inserito il *visto informativo* sulla liquidazione superiore a 5.000 €, che serve a monitorare le spese ed osservare le disposizioni in materia di contenimento dei costi e di un uso responsabile delle risorse dell'Ufficio.

Con autonomo ordine di servizio lo scrivente ha disposto che il sottofascicolo contenente il decreto di conferimento dell'incarico, le eventuali successive proroghe, la richiesta di liquidazione degli onorari, corredata dagli atti giustificativi delle spese sostenute, deve essere formato a cura della segreteria del Magistrato precedente e, una volta chiusa la consulenza con il deposito dell'istanza di liquidazione, dovrà essere trasmessa all'Ufficio spese di giustizia per l'ulteriore prosieguo.

oooooo

Tanto premesso, si invitano i colleghi Sostituti Procuratori dell'Ufficio:

a) a formulare i quesiti (soprattutto in materia contabile-finanziaria) in maniera chiara e precisa, sottolineando, ove possibile, la natura e la finalità unitaria dell'incarico, onde addivenire a richieste (e, conseguentemente, a provvedimenti) di liquidazione contenuti ed in linea con gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte;

b) a valutare -nella fissazione del termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica e nel provvedimento di proroga di detto termine- le esigenze di celerità dell'Ufficio di Procura, nonché l'effettiva giustificazione delle richieste di proroga nei termini di cui alla parte prima, punto e) della presente direttiva;

c) ad applicare in maniera rigorosa -con una motivazione congrua che tenga conto delle specificità dei singoli casi- le tabelle di liquidazione degli onorari, in maniera da contemperare quelle esigenze (riconoscimento del giusto compenso ai consulenti e contenimento delle spese di giustizia) richiamate in premessa, il tutto in scrupoloso ossequio ai principi di diritto formulati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di liquidazione dei compensi".

Tale *Direttiva* costituisce l'indispensabile ed imprescindibile strumento operativo a disposizione dei Magistrati dell'Ufficio nell'affrontare le delicate liquidazioni in materia contabile.

ooooo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

I CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

La specificazione dei *criteri di priorità* costituisce uno dei punti centrali di un progetto organizzativo, tanto da essere evocati più volte nella delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020.

Tale delibera prevede invero esplicitamente che *“Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei parametri fissati dall’art. 132-bis disp. att. c.p.p.4 e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”* ⁶⁰, per poi ribadire tale concetto nel successivo articolo 4, lettera “g”, allorquando -nel tratteggiare le prerogative del Procuratore- testualmente afferma che questi *“può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall’art. 3”*

Detto argomento ha costituito uno degli elementi facoltativi che possono formare oggetto del *progetto organizzativo* dell’Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all’art. 7 comma 5: *“il progetto organizzativo contiene eventualmente:*

(...)

a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari”.

Tuttavia l’entrata in vigore dell’art. 13, lett. b) della L.71\2022, che ha novellato l’art.1 del D.Lgs 106\2006, ha espressamente previsto che il progetto organizzativo *“determina”* anche i *“criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell’utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”.*

Indipendentemente dall’avvenuta modifica della relativa previsione, i criteri di priorità sono comunque necessari per disciplinare l’attività investigativa dell’intero Ufficio, nella

⁶⁰ Cfr. Delibera del CSM n° 18269 del 16.12.2020, art. 3



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

consapevolezza che, in ragione della quantità, qualità, difficoltà degli affari da trattare, non sia possibile una trattazione contestuale, ed ugualmente efficace, di tutti gli *affari*.

In altri termini, nelle scelte organizzative del Procuratore della Repubblica non si può prescindere dal tener conto del carico complessivo di lavoro che grava sull'Ufficio, delle effettive presenze -al di là della pianta organica- dei magistrati (togati ed onorari) e del personale amministrativo, della concreta disponibilità della polizia giudiziaria, della tipologia dei reati che caratterizzano il territorio, dei flussi degli affari, delle dotazioni tecnologiche in grado di supportare l'attività umana.

Sulla scorta di tali elementi bisogna poi misurare la capacità dell'Ufficio di far fronte alla *domanda di giustizia* che viene dal territorio e conseguentemente individuare le modalità di impiego delle forze disponibili. I *criteri di priorità nella trattazione degli affari* costituiscono pertanto la risultante di questo lavoro di analisi.

***Priorità* ovviamente non significa trattazione in via esclusiva dei procedimenti rientranti in tale categoria, ma trattazione preferenziale in termini di tempo e di attenzione, ferma restando la necessità che -in omaggio al principio della obbligatorietà dell'azione penale- tutti gli affari debbano ricevere trattazione.**

Priorità significa contemperare l'esigenza di dare una risposta alla complessiva domanda di giustizia (anche a quella relativa ai cosiddetti *affari minori*, che però, nell'ottica del cittadino che non è coinvolto in affari illeciti di grosse proporzioni, sono di enorme importanza) con l'esigenza di razionalizzare l'uso delle *forze*.

Priorità significa dunque **assunzione di responsabilità** rispetto a fenomeni delinquenziali che, per tutte le ragioni prima indicate, vanno affrontati con maggiore cura, maggiore attenzione, maggiore tempestività, partendo dal presupposto che, anche a causa di deficienze strutturali, non è possibile trattate *tutto e subito*.

Ma tale *assunzione di responsabilità* non può gravare sul singolo magistrato dell'Ufficio (che finirebbe per essere sovraesposto, con il rischio di effettuare poi delle scelte arbitrarie), bensì deve gravare sul dirigente dell'Ufficio stesso, ovviamente previa acquisizione, presso i magistrati dell'Ufficio, di tutte le notizie utili allo scopo.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Al fine di evitare che i *criteri di priorità* si risolvano in una mera elencazione di articoli del codice e/o di leggi speciali, a partire dalle c.d. *priorità legali* ex art. 132 bis d.a.c.p.p., appare invece opportuno tenere conto di quei reati che, da una serie analisi del territorio, appaiono caratterizzare in negativo le dinamiche sociali ed economiche del circondario di Reggio Emilia e sui quali, pertanto, occorre concentrare, *con priorità* per l'appunto, i maggiori sforzi investigativi.

Ciò non significa, dunque, che si tratti dei reati più gravi, ma di quelli che, in maniera più *penetrante e ricorrente*, affliggono il territorio del circondario di Reggio Emilia, mentre i reati più gravi sono già oggetto di priorità legali e vanno perciò trattati necessariamente.

Orbene, dalla analisi criminali svolta in esordio e dall'afflusso quotidiano degli affari i fenomeni criminali che affliggono il territorio fanno emergere alcuni bisogni di tutela che possono essere così sintetizzate:

- La tutela dell'uguaglianza (art. 3 della Costituzione);
- la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del territorio e dei beni culturali (artt. 9, comma 2, e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione);
- la tutela della famiglia, dell'infanzia e della gioventù (artt. 30 e 31 della Costituzione);
- la tutela della salute (art. 32 della Costituzione);
- la tutela del lavoro (artt. 1, 4 e 35 della Costituzione)
- la tutela dell'economia e dell'imprenditoria ('art. 41 della Costituzione);
- la tutela dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione);
- il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione);

E' possibile pertanto attribuire carattere prioritario alle seguenti categorie di procedimenti, oltre a quelli per i reati previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. (cd. priorità legali), nel cui ambito la tutela del lavoro è assicurata dalla previsione di cui alla lett. b: i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto alla previsione di cui alla lett. f bis del citato art. 132; in particolare quelli di cui agli artt. 314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 328, 353, 353 bis, 355, 356, 640, comma 2 n. 1, 640 bis c.p., e comunque relativi alla illecita percezione di erogazioni di denaro pubblico di rilevante importo (superiore complessivamente a 10.000 euro);



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

- a) i procedimenti per reati in materia di ambiente, paesaggio, ecosistema, inquinamento, rifiuti;
- b) i procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590 sexies, 590-590 sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.;
- c) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
- d) i procedimenti per reati societari;
- e) i procedimenti per i delitti in materia finanziaria e tributaria;
- f) i procedimenti per i reati edilizi ed urbanistici in aree protette e vincolate;
- g) i procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva;
- h) i procedimenti per il reato di usura (non bancaria);
- l) i procedimenti per reati di riciclaggio (diverso da quello avente ad oggetto veicoli);
- m) i procedimenti per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa, qualunque ne sia il valore, e comunque con beni in sequestro di rilevante valore, superiore alla soglia di 50.000 euro;
- n) i procedimenti nei quali siano indagati/imputati o persone offese o danneggiati pubblici ufficiali, appartenenti alle Forze dell'Ordine, Avvocati a causa dell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio o professionali;
- o) i procedimenti per reati contro la famiglia, le donne, i minori e in materia di violenza di genere;
- p) i procedimenti per reati di cui all'art. 604 bis c.p. o aggravati ex art. 604 ter c.p.

Nell'ambito dei procedimenti prioritari su indicati, va riservata comunque una corsia preferenziale a quelli relativi ai reati del cd. codice rosso, previsti dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.

Nell'ambito di tutti i criteri di priorità così individuati, al fine di orientare in modo uniforme e corretto l'esercizio dell'azione penale, nonché di assicurare l'effettività delle successive attività processuali, dovrà tenersi conto altresì, nell'ordine di trattazione dei procedimenti anche aventi carattere prioritario, del pregiudizio per la formazione della prova nel caso di ritardo nella trattazione e della concreta prospettiva di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale nel merito prima del decorso del termine della prescrizione.

oooo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Una seria e concreta attività di individuazione di *criteri di priorità* non può prescindere da una interlocuzione con il Tribunale, atteso che, ferma restando l'autonomia degli Uffici, in una moderna e dinamica concezione della giustizia, che sia modellata sulla *cultura dell'organizzazione*, gli Uffici giudicanti e requirenti debbono costantemente *dialogare* tra loro.

Peraltro, ciò è quanto esplicitamente previsto nella delibera n. 18269/20 del 16.12.20, ove si legge che *"Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"*.

Provvedimenti di dettaglio potranno comunque specificare se ed in che limiti, nell'ambito delle categorie di reati innanzi elencati, un procedimento potrà essere considerato o meno *prioritario*, in ragione della gravità o meno dello specifico fatto.

ooooo

Per quanto riguarda, poi, le concrete modalità per dare attuazione ai *criteri di priorità*, va tenuto presente che l'art. 132 bis, comma 2 d.a.c.p.p. prevede testualmente che *"i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria"*. Tale disposizione è prevista per gli uffici giudicanti e nulla viene detto per quanto riguarda gli uffici requirenti; tuttavia, essa può essere presa come spunto per orientare l'attività organizzativa del Procuratore della Repubblica

LA FASE DEL GIUDIZIO: LA GESTIONE DELLE UDIENZE

Come è già stato esposto in premessa, la ponderata valutazione degli esiti delle indagini preliminari conduce il Pubblico Ministero all'esercizio responsabile dell'azione penale in funzione del riconoscimento della prospettazione accusatoria che rimane il momento più alto e qualificante dell'attività inquirente.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

La Procura offre la massima collaborazione al Tribunale per le fasi successive all'esercizio dell'azione penale, garantendo apporto qualitativo e quantitativo alla celebrazione dei processi, sia in udienza preliminare che in udienza dibattimentale.

Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore delle udienze, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132 bis d.a.c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale di *ragionevole durata del processo*.

La partecipazione alle udienze avviene sulla base di turni mensili, in maniera da rispettare un tendenziale equilibrio tra tutti i Sostituti mediante una distribuzione omogenea delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali.

Tale equilibrio andrà verificato ex post ogni sei mesi, giacché la scelta delle date delle udienze cd. DEDICATE innanzi al GUP ed innanzi al Collegio, essendo rimessa al singolo Sostituto, potrebbe concentrare in un mese piuttosto che in altri i propri impegni. Per questo motivo il calendario mensile delle udienze, anche se predisposto dai Sostituti, nonché ogni suo aggiornamento, dovrà essere trasmesso per la sottoscrizione al Procuratore.

Il Sostituto che ha diretto le indagini preliminari seguirà il relativo procedimento anche nella fase del giudizio, ad eccezione dei casi di rito monocratico trattati dai VPO.

L'Ufficio del Pubblico Ministero è rappresentato dai V.P.O. nei processi dinanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Giudice Monocratico (sia per i giudizi con rito direttissimo che per quelli con rito ordinario), ad eccezione dei seguenti casi:

- a) nei processi (relativi a notizie di reato acquisite dalla Procura dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n° 116/17, ovvero dopo il 16.8.17) per lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o derivanti da colpa sanitaria ex art. 590 sexies c.p., per i quali l'art. 17, comma 3, del citato decreto prevede la non delegabilità ai V.P.O.;
- b) nei processi (segnalati dal Sostituto assegnatario all'atto dell'esercizio dell'azione penale, o anche successivamente, ovvero dal V.P.O. delegato per l'udienza, ovvero dalla difesa o dal Giudice) caratterizzati da particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità (si pensi a processi con molte intercettazioni) o delicatezza, nel qual caso il Procuratore designa per la trattazione dibattimentale il Sostituto assegnatario ovvero, nei casi di impossibilità, un altro Sostituto dell'Ufficio, individuato nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro (se di competenza specialistica) ovvero nel magistrato di turno *supplenza*.

Lo *scambio informativo* che deve caratterizzare il rapporto tra Procuratore e Magistrati dell'Ufficio (sia togati che onorari) deve riguardare, oltre la fase delle indagini, anche la fase del giudizio: esso si attua, in via ordinaria, mediante la compilazione e la successiva trasmissione, da parte del P.M. di udienza, dello *statino di udienza* (contenente l'elenco dei processi e -per ciascun processo- l'indicazione di imputato, titolo di reato, richiesta del PM e provvedimento del giudice).

Inoltre -a fine di consentire *all'Ufficio dibattimento* di avere il quadro sinottico delle attività svolte ed impostare gli adempimenti per il prosieguo dibattimentale- altro esemplare dello *statino di udienza* va indirizzato anche alla segreteria dell'*Ufficio dibattimento*.

A tal fine:

- a) per le udienze dibattimentali, ciascun rappresentante del Pubblico Ministero -sia esso Sostituto Procuratore che Vice Procuratore Onorario- provvede a compilare lo statino di udienza per tutti i processi;
- b) per le udienze preliminari, il Sostituto Procuratore provvede a compilare lo statino con l'inserimento dei soli processi definiti con sentenza (di *non luogo a procedere* ovvero all'esito di rito abbreviato o patteggiamento);
- c) le annotazioni di cui al punto precedente sono effettuate assicurando la massima leggibilità, esclusivamente mediante l'uso del computer e debbono essere chiare e concise, ovvero contenenti le sole attività compiute, senza specificazioni sul loro contenuto.

La compilazione dello statino di udienza è pertanto onere imprescindibile del Magistrato di udienza.

Esso consente al Procuratore il monitoraggio delle attività di udienza ed altresì di valutare, insieme al P.M. di udienza (previa acquisizione della sentenza), l'opportunità di eventuale impugnazione della decisione del Giudice.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

10/6) - Le impugnazioni

L'impugnazione della sentenza di proscioglimento all'esito dell'udienza preliminare è proposta dal P.M. che ha esercitato l'azione penale, a meno che il P.M. di udienza (qualora sia diverso) non manifesti la propria disponibilità alla impugnazione.

L'impugnazione delle altre sentenze (giudizio abbreviato, giudizio dibattimentale) è proposta dal P.M. di udienza ovvero, ove ne faccia richiesta, dal P.M. che ha esercitato l'azione penale.

Qualora l'udienza sia stata seguita da V.P.O., all'impugnazione provvede il magistrato assegnatario del fascicolo.

Ai fini sopra indicati vanno adottati accorgimenti organizzativi attraverso i quali consentire al magistrato su cui in astratto grava l'onere dell'impugnazione di prendere cognizione dell'esito del giudizio e prendere visione del provvedimento del Giudice.

oooo

La richiesta di impugnazione da parte della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p. è presentata, nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al magistrato che ha formulato le richieste in udienza.

Nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza preliminare o a seguito di udienza (G.M. o Giudice di pace) a cui abbia partecipato il V.P.O., la richiesta è presentata al Magistrato che ha esercitato l'azione penale.

Il Sostituto destinatario della richiesta, quando ritiene di non proporre impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente ex art. 572, comma 2, c.p.p.

FERIE

Il piano ferie viene predisposto nei termini di cui alla richiesta del Procuratore Generale e del C.S.M. Modifiche al "piano ferie" saranno possibili soltanto per sopravvenute esigenze di servizio e non per iniziative unilaterali degli interessati.

ASTENSIONI

Nel caso di accoglimento di istanza di astensione formulata da uno dei Sostituti, il Procuratore indicherà, in sostituzione ed a seconda dei casi sia per la titolarità del fascicolo, sia per l'eventuale

udienza (laddove l'astensione sia sopravvenuta):



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Emilia

- a) In caso di reato appartenente ad un Gruppo di lavoro: se vi sono più indagati la riassegnazione avverrà in favore del Sostituto che, non considerando il nome dell'indagato che ha determinato l'assegnazione al Sostituto astenutosi, avrebbe visto assegnarsi il procedimento; se l'indagato è uno soltanto, la riassegnazione avverrà seguendo l'ordine alfabetico dei Sostituti componenti il Gruppo;
- b) In caso di reato di fascia comune si applicherà soltanto il criterio dettato dal Turno Interno (valido anche per le Supplenze), prendendo come riferimento per l'individuazione del Sostituto il giorno in cui viene decisa l'istanza.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – I RAPPORTI CON LA STAMPA

La comunicazione istituzionale della Procura della Repubblica costituisce un'attività fondamentale per assicurare correttamente ai cittadini ed all'opinione pubblica la necessaria informazione sui fatti e le vicende di interesse pubblico emergenti dai procedimenti penali.

Con l'entrata in vigore, in data 14 dicembre 2021, delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188 del 2021 ⁶¹, la comunicazione istituzionale volta alla diffusione delle informazioni sui procedimenti penali è consentita “*solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico*” (art. 5 comma 2 bis del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, introdotto dall' art. 3 d.lgs. cit.).

L'informazione deve avvenire esclusivamente tramite “*comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa*”; ed in questo secondo caso, la determinazione di procedere è assunta dal Procuratore della Repubblica mediante “*atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*” (art. 5 D.lgs. 106/2006 cit.).

Le nuove disposizioni hanno altresì introdotto la necessaria autorizzazione agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, disposta “*con atto motivato*” del Procuratore della Repubblica, volta “a

⁶¹ Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016\343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (G.U. 29 novembre 2021)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato" (art. 3 bis D.Lgs 106/2006).

Pertanto, in tutti i casi in cui gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria vorranno dare comunicazione dell'attività di indagine compiuta, anche di iniziativa (ad es. nei casi di arresto in flagranza di reato o di fermo di iniziativa di indiziato di delitto, ovvero anche di sequestro di beni di rilevante valore economico finalizzato alla convalida del P.M.), dovranno richiedere apposita autorizzazione al Procuratore della Repubblica, evidenziando le ragioni investigative o di pubblico interesse espressamente richieste dall'art. 5 comma 2 bis sopra richiamato.

Sulla scia degli orientamenti generali in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali della Procura Generale della Corte di Cassazione del 10 marzo 2022, sono stati regolamentati dallo scrivente, con apposito ordine di servizio del 15 giugno 2022, gli aspetti organizzativi interni (mediante la istituzione di un registro di comodo ove sono custoditi tutti i provvedimenti emessi) nonché l'iter per la presentazione della richiesta di autorizzazione da parte della Polizia Giudiziaria, al fine di rendere agevole e sollecita la valutazione necessaria alla autorizzazione stessa. La normazione secondaria, anche in questo caso contenuta nella delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. 1), stabilisce che è il Procuratore della Repubblica che *"cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.lgs. 106/2006"*.

Tanto premesso, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia uniforma la propria attività a tali disposizioni ed in particolare nell'ambito del perimetro normativo disegnato del novellato art. 5 del decreto legislativo 106/06, nel costante rispetto dei principi di riservatezza e di tutela della dignità delle persone, evocati nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

Nell'ambito di questa cornice normativa la comunicazione istituzionale deve rispondere ai principi di obiettività, imparzialità, equilibrio e misura, per quanto riguarda le modalità dell'esposizione dei contenuti, al rispetto della pari dignità dei giornalisti e delle testate, senza discriminazione nei confronti di nessuno, per quanto concerne gli interlocutori, alla spersonalizzazione delle informazioni, all'assenza di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o eventi ed infine alla chiarezza, sinteticità, tempestività, effettivo interesse pubblico della notizia.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Vanno poi opportunamente ricordati gli specifici divieti normativi a tutela dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato (art. 114, comma 6, c.p.p.), nonché quelli a tutela della dignità delle persone in condizioni di detenzione (art. 114, comma 6 bis, c.p.p.).

In definitiva, nella comunicazione verso l'esterno, i criteri ispiratori sono, per un verso, la salvaguardia del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e, per altro verso, la tutela dei diritti dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento (indagati, persone offese, difensori).

Da tali criteri, che fanno da *cornice*, ne discendono altri di carattere più specifico, ovvero:

a) la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazioni conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dalla stampa notizie sull'esito del procedimento;

b) non deve esserci ingiustificata comunicazione di dati sensibili, nel rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità

c) anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, e poi ancora dei testimoni, dell'imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo);

d) va garantito il rispetto delle decisioni giudiziarie, che -ove non condivise- vanno contrastate dal Pubblico Ministero non attraverso la comunicazione pubblica bensì mediante il ricorso allo strumento istituzionale delle impugnazioni;

e) va assicurata, quanto agli indagati, l'osservanza della presunzione di *non colpevolezza*, il che è incompatibile con espressioni idonee a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate;

f) va osservato il divieto di diffusione di foto segnaletiche (anche se parzialmente coperte e comunque oscurate), fotografie ed immagini di persone in manette e comunque in condizioni di detenzione, nonché di immagini che documentino attività investigative (ad esempio filmati relativi all'esecuzione di perquisizioni o di arresto), se destinate a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero ⁶²; dette indicazioni si intendono riferite anche ai siti istituzionali della Polizia Giudiziaria ed alle eventuali pagine *social* della stessa P.G.;

⁶² In questa categoria non rientrano immagini eventualmente curate dalla PG, che abbiano ad oggetto l'operazione nelle sue linee generali.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

g) va assicurata, quanto alle persone offese, l'osservanza del divieto di ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza ⁶³;

h) va osservato il divieto di pubblicare l'immagine e le generalità dei minori.

Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al punto precedente, essa ha ad oggetto quegli aspetti che caratterizzano maggiormente l'attività dell'Ufficio di Procura, tra i quali principalmente (ma non esclusivamente) l'esecuzione di provvedimenti in materia di libertà personale (ordinanze cautelari adottate dal Giudice; decreti di fermo adottati dal PM; esecuzione di provvedimenti ex lege 146/06) o di provvedimenti di coercizione reale (sequestri disposti dal giudice o adottati di iniziativa dal PM nei casi di urgenza), attività di indagine aventi rilevanza esterna, definizione di procedimenti particolarmente significativi.

Come già è stato evidenziato, la comunicazione avviene ordinariamente mediante comunicati stampa a firma del Procuratore della Repubblica, diramati a cura della Segreteria del Procuratore, ma può esserci anche una forma di comunicazione informale, qualora le circostanze lo richiedano.

Nei casi di maggiore rilevanza -per la natura delle incolpazioni, per il ruolo dei soggetti coinvolti, per il numero degli indagati- la comunicazione può essere affidata ad una conferenza stampa, curata dal Procuratore della Repubblica, con la partecipazione attiva di esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini.

Ai fini della predisposizione dei contenuti da veicolare mediante il *comunicato stampa* ovvero in occasione della *conferenza stampa*, il Magistrato assegnatario del procedimento e/o l'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini prestano fattivo contributo, mediante la predisposizione di *bozze* di comunicati da sottoporre tempestivamente al Procuratore della Repubblica.

⁶³ A tal proposito va incidentalmente ricordato che l'art. 734 bis c.p. (*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale*) punisce con l'arresto da tre a sei mesi *chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

A tal fine, in applicazione del generale principio di *leale collaborazione*, i Magistrati dell'ufficio sono chiamati ad informare tempestivamente il Dirigente dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza.

Nei casi di particolare rilevanza (segnatamente allorquando sia programmata una *conferenza stampa*), previa intesa con il Procuratore della Repubblica, la Polizia Giudiziaria può curare un primo *lancio* della notizia, che dovrà avvenire dopo che la conclusione delle operazioni, e non nel corso delle operazioni stesse.

In alcune circostanze -allorquando vi sia stata comunque conoscenza di notizie nonostante la mancanza di comunicato o di conferenza stampa (a titolo di esempio si pensi ai casi di accesso della PG presso uffici pubblici in esecuzione di un decreto di esibizione, o di perquisizione o di sequestro)- la *comunicazione* potrà essere effettuata per esigenze di chiarimento e per evitare la diffusione di notizie distorte.

In ogni caso il comunicato stampa viene pubblicato in apposita sezione del *sito web* della Procura, onde consentire una più ampia diffusione dei resoconti dell'attività dell'Ufficio.

Il comunicato stampa viene diramato agli organi di stampa che hanno chiesto di essere *accreditati* presso la Procura; esso è altresì diffuso tra i Magistrati dell'Ufficio, quale strumento di ulteriore comunicazione interna e circolazione delle notizie sulle principali attività dell'Ufficio stesso.

Per quanto riguarda la fase successiva all'esercizio dell'azione penale (esito di udienze dinanzi al G.U.P. o al Giudice del dibattimento), in linea di massima - trattandosi nella quasi totalità di notizie *pubbliche* e comunque conoscibili dai diretti interessati e (per la fase dibattimentale) anche dai giornalisti- si ritiene che il Sostituto delegato per l'udienza, se richiesto, possa fornire indicazioni sull'esito del processo; ciò vale sia per la fase dibattimentale (alla quale peraltro il giornalista potrebbe avere accesso) che per l'udienza preliminare, all'esito della quale il GIP decide se prosciogliere l'indagato oppure di rinviarlo a giudizio.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

Infine si ritiene che possono essere pubblicati sul sito web della Procura i provvedimenti organizzativi che non abbiano una rilevanza meramente interna e che non incidano sulla gestione delle indagini.

Analogamente, sul sito saranno pubblicati i *protocolli* conclusi con altri enti istituzionali, nonché avvisi sul funzionamento dell'ufficio che possano rendere più agili i rapporti tra l'Ufficio e l'utenza privata ovvero con quelle categorie (ad esempio i consulenti tecnici) chiamate ad avere rapporti professionali con la Procura.

Nell'ottica del costante miglioramento dei rapporti di collaborazione con il Foro, i provvedimenti organizzativi che abbiano comunque un risvolto sull'attività professionale dell'Avvocatura, oltre che pubblicati sul sito web, saranno formalmente partecipati (come peraltro già è avvenuto negli ultimi tempi) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Reggio Emilia.

OBIETTIVI

Dovendo concludere il presente progetto non si può sottacere che gli obiettivi qui proposti nella sostanza ripropongono gli stessi presentati nel precedente progetto organizzativo, poiché non raggiunti, anche per criticità strutturali e rallentamento delle attività nel primo periodo di emergenza della pandemia. Tuttavia, poiché sicuramente l'attuale periodo, quanto a risorse umane e tasso d'impegno per ciascun Sostituto, è peggiorato rispetto al periodo di vigenza del precedente Progetto, il raggiungimento di tali obiettivi costituisce un ulteriore stimolo ed auspicio. Questo piano organizzativo, come è stato ampiamente esposto nella premessa retrospettiva e programmatica, costituisce un intervento di doveroso adeguamento alla modifiche della circolare di organizzazione degli Uffici di Procura del 16.12.2020, (da ultimo realizzate con delibera del 16 giugno 2022), ai rilievi mossi dal CSM, alla situazione dell'Ufficio così come rilevata e verificata dallo scrivente a seguito del suo insediamento.

Gli obiettivi sono quindi:

- incrementare l'informatizzazione dell'Ufficio e la digitalizzazione dei fascicoli;
- Progressiva diminuzione dell'arretrato, formatosi in alcuni servizi/uffici per le



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

carenze di organico;

- Redazione di un protocollo con il Tribunale inerente le procedure concorsuali ed in particolare la redazione della relazione ex art. 33 RD 267/42, e le procedure relative alla c.d. crisi d'impresa
- Redazione di protocolli con il Tribunale, con il coinvolgimento dell'Avvocatura, per la riduzione dell'arretrato nel dibattimento, sia collegiale che monocratico, anche in previsione dell'attivazione dell'applicativo Giada; per la definizione delle priorità nella trattazione dibattimento;
- Estensione del coinvolgimento dei VPO nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, mediante l'attribuzione delle indagini preliminari relative a procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- Istituzione dell'Ufficio Definizione affari semplici (definendone i rapporti con l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica);
- L'incremento dei protocolli investigativi,
- Implementazione del collegamento in rete tra l'Ufficio e il Tribunale, mediante l'applicativo GIADA;
- Estensione della "Tiapizzazione", ora prevista nei casi di richiesta di misure cautelari personali e per la fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad altre fasi del procedimento, compresa l'implementazione dei decreti concernenti l'attività intercettiva (RIT);

Implementazione Consolle affari civili (accesso per le funzioni della Procura al PCT);

Revisione dell'utilizzo degli spazi della Procura della Repubblica siti agli ulteriori primi dello stabile ove è ubicata.

Visti gli artt. 7 ed 8 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura della Repubblica del 16 novembre 2017 e successive variazioni

DECRETA

l'adozione del presente Progetto Organizzativo per il quadriennio 2020-2023 e ne

DISPONE

la sua immediata entrata in vigore,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Emilia

DISPONE

inoltre che lo stesso venga trasmesso ai Magistrati, togati ed onorari, al Personale Amministrativo e di Polizia Giudiziaria dell'Ufficio, alla Signora Procuratore Generale della Repubblica F.F. presso la Corte di Appello di Bologna e, con gli allegati in esso richiamati, al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bologna ed infine, per opportuna conoscenza, alla Signora Presidente del Tribunale, al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati, al Sig. Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia

DISPONE

infine la pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Reggio nell'Emilia, li 7 dicembre 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Calogero Gaetano PACI